

Gennaio

2019

Legislatura

18°

Strumento di Democrazia Partecipativa

Numero

00

Anno

01

SOVRANITÀ POPOLARE

Aperto alle organizzazioni ed ai cittadini italiani per un obiettivo politico: "Noi Cittadini Italiani, insieme, per attuare la Costituzione della Repubblica Italiana"

La sovranità appartiene al popolo. Come esercitare la nostra sovranità.

di Davide Gionco

Secondo l'ultimo rapporto ISTAT il 6,9% delle famiglie italiane vive in povertà ed un altro 12,3% in povertà relativa. La Caritas ci fornisce dei numeri: quasi 5 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà, 2.65 volte di più rispetto a 10 anni fa. Tutto questo mentre il 5% degli italiani possiede il 40% della ricchezza nazionale. Abbiamo tentato di rappresentare la piramide del potere in Italia, ovvero chi, nell'ordine, comanda e guadagna e chi, stando alla base della piramide, subisce e paga per tutti, anche con il proprio impoverimento. Risulta evidente che il potere è prima di tutto economico: chi detiene i capitali comanda l'economia reale, comanda l'informazione, comanda la politica e, attraverso questi poteri, comanda tutti noi.

Eppure alla base dell'economia ci siamo sempre noi. Siamo noi a produrre beni e servizi, lavorando nelle imprese; siamo noi a consumare questi beni e servizi che ci consentono di vivere con un certo livello di benessere. Nessuno di noi potrebbe vivere solo del proprio lavoro, siamo come in una grande famiglia, dove ciascuno produce qualcosa di utile, mettendolo a disposizione per il benessere di altre persone. Il denaro che utilizziamo non è altro che uno strumento per l'organizzazione di questi scambi. Infatti nessuno di noi può vivere "mangiando denaro", ma se non ci fosse denaro, i beni o servizi che produciamo non potrebbero raggiungere chi ne ha bisogno per vivere.

Se non ci fossimo noi che produciamo e consumiamo, tutta la catena di potere della piramide, basata sulla gestione del denaro, non starebbe in piedi: tutti questi soggetti sono solo parassiti dell'economia reale, costituita da noi che produciamo e noi che consumiamo. La classe politica corrotta che tutti disprezziamo è composta da semplici maggiordomi del potere: i politici cambiano, quel potere resta. I poteri forti che ci comandano riescono a mantenere il loro potere tramite il controllo sull'organizzazione degli scambi economici: moneta, pagamenti e distribuzione commerciale.

Certificati di Credito Fiscale. Subito!

Il tempo scorre inesorabilmente e non fa sconti a nessuno. I Certificati di credito Fiscale (CCF) sono una vera e propria Moneta Fiscale integrativa rispetto all'euro, da fare al più presto possibile e da assegnare ad una pluralità di soggetti: lavoratori, aziende, pensionati, disoccupati e fornitori del settore pubblico.

Continua a pag. 5



di Marco Fusi

La Grande Distribuzione Organizzata è costituita da grandi società finanziarie, che monopolizzano la distribuzione di quanto prodotto dalle nostre imprese. In questo modo riescono ad imporre alle imprese delle retribuzioni sempre più basse, portando al fallimento e originando disoccupazione; impongono tempi di pagamento sempre più lunghi, in modo da lucrare sulla temporanea disponibilità di liquidità (i consumatori la spesa la pagano subito, cash). Impongono agli stessi consumatori prodotti di scarsa qualità, pericolosi per la salute, dannosi per l'ambiente.

I poteri economici ci controllano anche tramite la cultura e l'informazione. Se, infatti, il popolo fosse informato e cosciente delle vere cause della propria povertà, si ribellerebbe, facendo terra bruciata intorno a coloro che detengono il potere economico. Invece non lo è, per diventa sempre più povero, senza neppure comprendere di chi sia la responsabilità.

La "sovranità popolare", insieme al diritto al lavoro, è richiamata addirittura nell'art. 1 della nostra Costituzione, che allegghiamo a questo numero della rivista. Il popolo sovrano dovrebbe stare in cima alla piramide, con tutti gli altri al suo servizio e non alla base, come avviene oggi.

Ma da dove cominciare per cambiare tutto questo?

In realtà abbiamo già cominciato. Questa rivista non è solo un giornale, ma è parte di un progetto culturale-socio-economico più vasto. Questa rivista "Sovranità Popolare" è confederata all'associazione Confederazione Sovranità Popolare www.sovranitapopolare.it, in cui sono compresenti realtà che

operano in favore dei consumatori e delle piccole-medie imprese (le associazioni Mondo del Consumo, il Circuito Wigwam, la Rete di Mutuo Credito, Loonity), diverse realtà che si occupano di informazione su internet, associazioni culturali e molto altro ancora.

La produzione di beni e servizi, prima di essere una attività "economica" che garantisce un reddito ai produttori, è un'attività sociale, che consente a tutti noi, lavoratori, di produrre per gli altri cose utili per la loro vita ed a noi, consumatori, di ottenere cose utili per la nostra vita in cambio del lavoro utile che abbiamo fatto. Non vogliamo permettere che questa fondamentale attività sociale sia trasformata in un business a vantaggio di pochi ed a spese di tutti noi.

Da qui la necessità di fare un passo in avanti nella presa di coscienza di ciò che siamo, di trasformarci da produttori e consumatori "indivi-

duali" in una comunità popolare con una propria coscienza culturale, in modo da non perdere di vista ciò che siamo.

State leggendo questa rivista, a cui hanno contribuito gratuitamente molti amici che non scrivono per ossequiare i grandi poteri economici, ma per metterli in discussione, tutelando culturalmente la nostra comunità economica "di base".

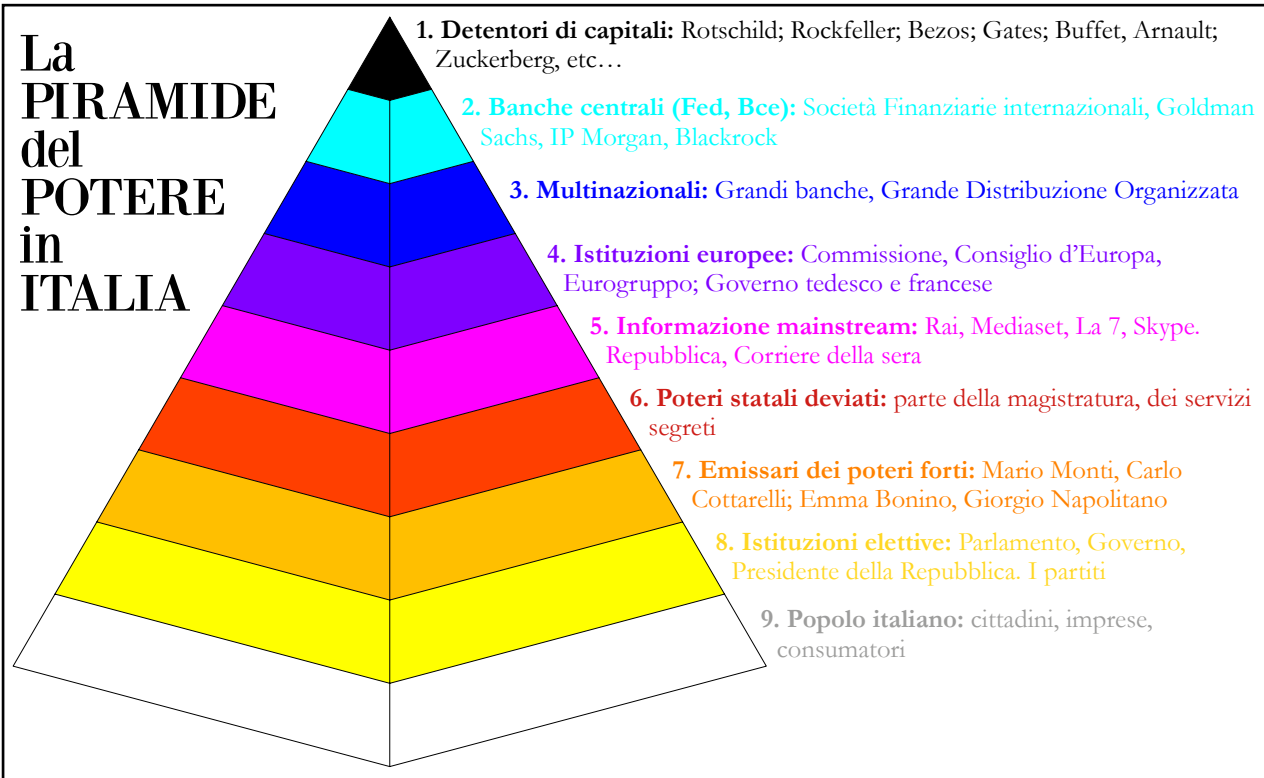
Questa rivista sarà la "nostra rivista": creiamo una nostra cultura "popolare" per capire i meccanismi attraverso i quali i poteri finanziari ci opprimono e attraverso i quali possiamo mantenerci liberi. Il modo in cui, un poco alla volta, ci potremo affrancare dai poteri forti che dominano la nostra società, dando vita ad un nostro circuito economico che, senza la loro intermediazione, mette in contatto noi produttori con noi consumatori.

Vi invitiamo a leggere con attenzione gli articoli di questa rivista: leggerete notizie di cui mai avete sentito parlare in TV o sui giornali più famosi. La presa di coscienza di come funzionano le cose è il primo passo per trasformare dei consumatori e degli imprenditori in cittadini consapevoli, in modo che le attività economiche della nostra associazione siano una progressiva attuazione del principio di sovranità popolare, fino a liberarci dal gioco dei poteri forti.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

La PIRAMIDE del POTERE in ITALIA



Palestina e i fiumi "spariti".

Quali valori l'Italia e l'Europa condividono con Israele se nella Palestina occupata non esiste lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani? I militari israeliani foraggiano l'espansione dei coloni (bande para-militari) oltre i confini del 1967 (linea verde) e sottraggono risorse come la terra e l'acqua, destinate ai palestinesi.

Continua a pag. 26

MANIFESTO

Presentazione

Utopie e in-formazione

di Guido Grossi

Perché abbiamo la Costituzione più bella del mondo ma non l'abbiamo attuata? La vediamo come un'utopia: sogno irrealizzabile, rassegnati ad un (in)sano realismo. Eppure, le utopie diventano realtà.

Ci viviamo già dentro ad un'utopia e non ce ne rendiamo conto, né l'abbiamo vista arrivare. Si chiama "neoliberismo": è il sogno sognato dai ricchi aristocratici di tutto il mondo di diventare sempre più ricchi e potenti, senza incontrare resistenze. Non usano la forza ma il sistema in-formativo per confonderci le idee e farcelo accettare passivamente. In questo sogno divenuto realtà i poveri si sentono colpevoli di non essere capaci di diventare ricchi.

La borghesia scivola lentamente verso il basso senza capire il perché né da che parte stare e diventa complice inconsapevole dello sfruttamento dei poveri e della propria condanna all'emarginazione.

Non l'abbiamo visto arrivare: si è nascosto dietro parole accattivanti come *meritocrazia*, *competizione*, *governabilità*. Dietro una complicazione tecnica, figlia di quelle parole, inutile e oscura, servita a sdoganare regole meccaniche incomprensibili (il "pilota automatico") che ci hanno spinto in direzione opposta a quella che avevamo creduto e desiderato.

Le parole sono potenti incantesimi: plasmano la realtà. Creano le idee e spingono verso scelte determinate. Le avanguardie dei ricchi lo sanno, usano le parole con grande attenzione. Studiano, sanno cosa dire, e lo ripetono all'infinito! Investono decenni e miliardi per infilare nell'immaginario collettivo un uso distorto di poche parole chiave. Noi, popolo ingenuo che ha imparato a leggere, scrivere e far di conto, abbiamo una laurea e viviamo su internet, ci scivoliamo sulle parole senza scendere in profondità, sommersi da una valanga di informazioni inutili: leggi che non possiamo leggere; proposte lontane dai nostri bisogni; notizie oscure di economia e finanza riservate agli addetti, commentate da giornalisti ignoranti, a volte più di noi. Nella scuola dell'obbligo non siamo stati educati a prevedere gli effetti che le parole producono. Nei licei che preparano le classi dirigenti non si insegna la Legge, l'Economia, la Finanza, la Psicologia, la Sociologia, la Programmazione Neuro Linguistica. Nelle Università ne puoi studiare una sola di queste "materie" ma sei condannato ad ignorare tutte le altre. Per governare comunità complesse, invece, tocca usarle tutte quelle conoscenze. Una non basta. Con quali criteri andiamo a votare se non siamo in grado di capire se e come le diverse proposte elettorali modificano le nostre vite? Basterebbero poche informazioni elementari, ma ci vengono accuratamente negate.

Prendiamo la "meritocrazia" e per capirla meglio, spezziamola in due. Merito, dal latino *mereri*, vuol



Illustrazione a cura di Davide Rossetti

dire *acquistare*. Il suffisso "crazia" dal greco *Kratos* ci parla del *potere di dominio*, cioè del *diritto di esercitare violenza*. Applicare criteri meritocratici vuol dire brutalmente: "accettare che qualcuno acquisisca il diritto di esercitare violenza sugli altri". Non è questo che volevamo! Noi, ingenui, avevamo creduto che qualcuno stesse *"mettendo le persone giuste al posto giusto"*. Scoprirlo ci fa stare male, ci sentiamo traditi.

In nome della "governabilità" abbiamo accettato leggi elettorali maggioritarie che mentre ci hanno tolto il diritto di scegliere le persone che ci rappresentano, hanno permesso a minoranze organizzate di trasferire altrove le leve di governo dell'economia, compromettendo di fatto gravemente il potere delle istituzioni statali di governarci.

Osserviamo la "competizione" e la "concorrenza". Se avessimo riconosciuto il significato profondo di queste parole non ci saremmo lasciati trascinare in questo luogo della follia collettiva dove è necessario sgomitare per emergere e

sopravvivere, condannati a diventare più produttivi ed a "lasciare indietro i perdenti che ci rendono *"meno competitivi"*. Ci siamo messi a correre per non rimanere indietro in maniera insensata. Prestiamo attenzione al significato corretto: *compétere* con *correre* ci dicono esattamente il contrario. Per "cercare di raggiungere la meta" (questo è il significato del latino: *pétere*), dobbiamo "farlo insieme" (*cum*). Per andare più veloci (correre) dobbiamo essere tanti e uniti (con).

Allora è giusto *competerem* solo se usiamo il senso pieno e vero della parola: tendere tutti insieme verso una meta comune. Risuona con le nostre profonde aspirazioni e ci fa stare bene. È quello che credevamo di fare, quando ci parlavano di Europa unita. Ma se ci lasciamo trascinare nell'uso distorto delle parole e delle idee che rappresentano, finiamo invece per sgomitare per arrivare primi per meritarcì il diritto di esercitare violenza sugli altri o, peggio, di accettare rassegnati che altri lo facciano. Sta suc-

cedendo!

Vogliamo allora dirci che è più bello il nostro, di sogno? Quel modello di società disegnato nella Costituzione fatto di sovranità popolare, di solidarietà, laboriosità, rispetto ed accoglienza per tutti, nessuno escluso. Equilibrio mirabile di doveri e diritti, di responsabilità, di formazione, di comunità, di Res Publica: casa comune. L'avevamo scolpito nella legge delle leggi, l'avevamo appena iniziato a realizzare... ma ci siamo distratti.

Questo lo dobbiamo capire: non basta scrivere una buona legge. Non è bastato scriverla col sangue di due guerre. Bisogna piuttosto imparare a conoscerla vivendola, studiando e impegnandoci in prima persona a darle forma e vita.

Se vogliamo realizzare la nostra utopia, noi che siamo ancora popolo sovrano ma abbiamo smesso di sentirci tali, dobbiamo ritrovare noi stessi. Ricordare che la democrazia non si esaurisce in un voto (che tanto ci fregano con le leggi elettorali!).

La democrazia ha senso se molti partecipano, studiano, si impegnano, insomma: se il popolo sovrano decide, diffusamente, di assumersi le proprie responsabilità. Se ci sono riusciti i ricchi aristocratici, a realizzare la loro utopia, e lo hanno fatto usando parole, possiamo farlo tutti noi. Le nostre parole e le nostre intenzioni, oltretutto, sono più belle, più vibranti di amore: facciamole vivere!

Si comincia trovando il coraggio di staccarci dal flusso caotico di informazioni devianti e rumorose. Scegliendo responsabilmente di fare silenzio, spegnendo la televisione e le radio e accartocciando i giornali finché controllati dai ricchi aristocratici. Quelli ci rimbambiscono di pubblicità di prodotti e, soprattutto, di idee, pensate per il beneficio di pochi. Per accenderne un altro, di canale per l'in-formazione. Tutto nostro.

Tutti quelli che ci in-formano vogliono anche formarci. Se ci immergiamo nella parola In-formare, infatti, scopriamo che di questo si tratta: (in) di *mettere dentro* al destinatario una *forma*, quella contenuta nel significato delle parole.

Anche io in questo articolo provo ad instillare nelle vostre coscienze una forma particolare: un grande desiderio di silenziare i canali di in-formazione che usano i ricchi per rimbambirci e portarci dove non vogliamo andare.

Un silenzio interiore nel quale imparare ad ascoltarci e riconoscerci, che ci dia la forza di *competer* ma nel senso vero e profondo della parola, questa volta. Per tendere, tutti insieme, alla realizzazione di una buona, libera, plurale, onesta in-formazione. Che ci restituisca quelle conoscenze elementari necessarie a riprendere il cammino verso il sogno collettivo che abbiamo lasciato in sospeso. L'attuazione della nostra Costituzione. Utopia che abbiamo il dovere, ma anche il potere, ed il piacere, di realizzare insieme.

**Notizie dal
Popolo Sovrano**
Attivismo.info
www.attivismo.info
Facebook: @sovranoismo
Twitter: @Attivismo_Info

Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

FARE

Ricerca e innovare per lo sviluppo sociale

Verso un nuovo modello di società, verso un Nuovo Rinascimento Mediterraneo

di Tiziana Alterio



Siamo in un tempo di naufragio. Il modello occidentale capitalistico e la stessa Europa, che ha totalmente sposato e promosso questo modello, sta navigando in acque molto tempestose. Questa Europa che ha rivolto il suo sguardo più verso l'Oceano Atlantico che verso il Mediterraneo ha una sfida storica importante da affrontare. Continuare a percorrere la strada intrapresa oppure avere il coraggio di costruire una nuova Europa che sia in grado di proporre un modello di società alternativo alla massificazione e omogeneizzazione che la globalizzazione propone. Per cambiare direzione è necessario, innanzitutto, ripensare ad un rinnovato equilibrio tra il Nord-Europa e il Sud Europa. Cosa sta vivendo il Nord Europa se non una fase di dominio e di imposizione della propria visione del mondo attraverso le politiche di austerità e di colonizzazione con l'acquisto di interi patrimoni del Sud-Europa? E, cosa sta vivendo il Sud-Europa se non una fase di subalternità economica, politica, culturale e sociale smarrendo sé stessa, la pro-

pria identità e la propria grandezza storica? Stiamo consegnando il nostro sé più profondo, la nostra unicità ad un modello di società distante dal nostro modo di vivere. Se l'Europa capirà che questa sfida non solo la riguarda ma può aiutarla anche a costituirsi come soggetto nuovo rispetto al modello importato dagli Stati Uniti, saremo di fronte ad un Nuovo Rinascimento Mediterraneo e il luogo di questa rinascita è il Sud, non inteso geograficamente ma come ventre di quell'umanità che inizia a capire che le deviazioni della modernità e del progresso sono armi letali per la propria felicità. In questo senso il richiamo del Sud è la metafora del richiamo alla vita e alla felicità che si oppone al richiamo alla carriera e al denaro che ha reso l'uomo individualista e incapace di sentirsi parte di un universo più grande. Uno dei paradigmi fondamentali di una società ispirata ai valori Mediterranei sarà, invece, il recupero e la valorizzazione del saper fare che significa saper essere. La meccanizzazione del lavoro e la conseguente industrializzazione hanno trasfor-

mato gli uomini in ingranaggi di macchine sempre più sofisticate alle quali apportare il semplice contributo di farle funzionare il meglio possibile. E lo stesso imprenditore, prostituendosi spesso alla logica del profitto e delle spietate leggi del mercato globale, è entrato a far parte del gioco del modello capitalistico perdendo la propria ricchezza. In questo processo l'uomo mediterraneo si è allontanato sempre di più dalla sua natura più profonda, dalla sua vocazione mediterranea, quella del saper fare creativo, perdendo la sua unicità e specificità. Un modo, per il sistema operante, per omologare e rendere le persone sempre meno soggetti pensanti e sempre più un consumatore funzionali. Abbiamo permesso che chiudessero le nostre botteghe artigiane e il loro antico sapere legato allo spirito del territorio, per essere sostituite da negozi anonimi, multinazionali o rivenditori cinesi. Il pensiero artigiano è, invece, un *modus vivendi*, è un pensiero che plasma la vita stessa poiché essere artigiano, qualunque lavoro si faccia, vuol dire pensare a quanto puoi crescere migliorando le tue abilità, ed avere tutto il tempo necessario per riuscirci, ce lo dice persino un noto sociologo americano Richard Sennett. I moderni artigiani sono quindi anche "i ricercatori di un laboratorio, le comunità che sviluppano sistemi di open source come Linux. L'artigiano si distingue per la sua capacità di unire al lavoro delle mani quello della testa e dell'immaginazione, al contrario di quanto avviene attualmente nel lavoro dove l'abilità tecnica è stata scissa dall'immaginazione". Ma accanto al saper fare e alla ricerca dell'eccellenza, il nuovo paradigma di società dovrà capovolgere radi-

calmente il pensiero dominante di derivazione americana, per il quale nell'era della globalizzazione bisogna "pensare globale e agire localmente" (*Think global, act local*), un modo affinché il pensiero globale americano imposto a tutto il mondo diventasse un pensiero locale. Nel Nuovo Rinascimento Mediterraneo bisogna invertire la rotta e "pensare locale e agire globale". Ciò che è unico, ciò che è legato al territorio e alla sua storia deve diventare universale grazie ai nuovi strumenti offerti dalle tecnologie e dalle reti di comunicazione. Dobbiamo dunque imparare a moltiplicare il valore dei talenti propri del Sud rendendoli globali e impedendo quello che sta invece avvenendo negli ultimi anni con l'acquisto di aziende italiane, greche, spagnole, portoghesi da parte di americani, coreani, cinesi che sono manchevoli del nostro saper fare ma che sanno molto bene moltiplicarne il valore, proprio ciò che noi dovremmo imparare a fare.

Solo nella misura in cui il Sud riuscirà a recuperare il *genius loci* che vive nelle imprese artigiane e nelle Piccole e Medie imprese familiari – scrive Stefano Petrucci nel suo libro *Comunicare Mediterraneo* – ancora attente al prodotto e alla sua dimensione umana, allora si potrà rinascere indicando anche una nuova strada per uscire dalla crisi. Dunque, valorizzazione del *genius loci*, rispetto della natura e dell'ambiente, processi produttivi artigianali e fortemente caratteriz-

zati dal luogo e adesione all'universo dei valori che si promuovono indicano anche un nuovo modo di pensare l'economia dove l'aspetto umano, la sinergia con la comunità del territorio, la salvaguardia della terra prevalgono sul mero profitto. Ma cosa distingue questa nuova fase storica dal precedente periodo Rinascimentale?

Sicuramente un modo nuovo di concepire l'uomo e il suo rapporto con la natura. Finita l'epoca buia del Medioevo, si entrò in una fase di splendore con un diverso modo di vedere il mondo e una nuova percezione dell'uomo in grado di autodeterminarsi, di coltivare le proprie doti e di dominare la natura, modificandola.

Nel Nuovo Rinascimento Mediterraneo l'uomo dovrà invece integrare, dentro di sé e come coscienza collettiva, i valori sia maschili che femminili. Dovrà essere capace di armonizzare la parte razionale, e quindi la mente, con la parte più legata alle emozioni, e quindi al cuore. L'uomo del Nuovo Rinascimento dovrà chiedersi come contribuire ad un riequilibrio tra questi due eterni principi. E sarà colui che non dominerà più la natura, vista come terreno di conquista, ma sarà capace di integrarsi con la Grande Madre Terra, rispettandola. Sarà colui che saprà mettere l'uomo di nuovo al centro di ogni scelta e saprà, quindi, impostare una "nuova economia del dare" basata, innanzitutto, sulla qualità della vita piuttosto che sul profitto.

Suggerimenti per la lettura:

Se vi dicessero che siamo in guerra e che le politiche di austerità imposte in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro stanno portando al collasso l'economia del Sud-Europa?



Un nuovo Ministero della Pace nel Governo Italiano?

di Cristiana Moretti

Il giorno 8 giugno u.s. a Macerata ("Domus San Giuliano") è stato organizzato un incontro tra alcune autorità (cittadine e nazionali) inerente la proposta d'istituire, in Italia, il Ministero della Pace.

"Da quando l'uomo esiste ha sempre organizzato la guerra. E' arrivata l'ora di organizzare la pace": così affermava, nel 2001, Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità "Papa Giovanni XXIII" che, insieme ad altre 18 realtà associative (tra cui l'Azione Cattolica, i Focolari ed il Sermig) hanno lanciato il 19 dicembre 2017, la Campagna atta a promuoverne la creazione istituzionale. A questa ha fatto seguito, nella prima settimana

del febbraio scorso, un sondaggio su un campione di 1.024 connazionali: ben il 66% ha espresso un giudizio favorevole, sottolineando quanto l'esigenza della Sicurezza e del Benessere siano molto diffuse nel nostro Paese. In Italia, infatti, non esiste un unico e specifico Organismo "della Pace" che ne strutturi e coordini adeguatamente le varie visioni, iniziative, azioni. Queste, in sintesi, sarebbero le aree di competenza del nuovo Ministero: 1) MEDIAZIONE SOCIALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA per prevenire i vari episodi di criminalità e rieducare adeguatamente i detenuti. 2) DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA

del Servizio Civile e Corpi Civili di Pace in eventi conflittuali e di violenza, anche culturale. 3) DISARMO, con il controllo degli accordi internazionali e favorendo la diminuzione degli esosi investimenti "bellici" e difesa annuali (circa 25 miliardi di Euro) trasformandoli in soluzioni "pacifiche" e migliorative per la collettività. 4) TUTELA DEI DIRITTI UMANI, diffondendo una "cultura della Pace" (dialogo tra diverse religioni e civiltà, sviluppo di solidarietà integrative sia nazionali sia mondiali). 5) QUALIFICAZIONE DELLE POLITICHE D'ISTRUZIONE giovanile, centrando sull'educazione alla Pace nelle varie sue "sfaccettature"

(dialogo, incontro, solidarietà, integrazione, diritti umani). 6) CONTRASTO ALLA VIOLENZA SOCIALE, prevenendola e scoraggiandola attraverso un solo "Osservatorio" qualificato, che sia in grado di unificare e rapportare i vari dati e conoscenze già sfruttati dalle diverse Istituzioni amministrative e politiche. Essenziale è, dunque, pure un'accurata coesione sociale tra i cittadini, gli enti, associazioni, ecc..

Coordinatore della Campagna è Nicola Lapenta (Comunità Papa Giovanni XXIII appunto) il quale a Macerata ha specificato, tra l'altro, come la Pace non sia assolutamente un valore utopistico, ma

anzi più reale e necessario che mai. A tal fine, a partire da aprile u.s. si può sottoscrivere una petizione pubblica indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per domandarne l'effettiva istituzione ministeriale (per questa ed ulteriori informazioni: www.ministerodellapace.org).

Come ha sottolineato, ancora al Convegno marchigiano, Francesco Garbuglia, Presidente dell'Azione Cattolica locale, al termine del suo contributo: "Profetiche" suonano, perciò, le parole del Santo Padre Francesco nell'Esortazione Apostolica "Evangelii Gaudium" del 2013... "La pace sociale determinerà il futuro della società!"

ECONOMIA

Produzione consumo e sistema monetario

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

La Costituzione Economica: un tema di nuovo attuale

di Luigi Pecchioli

Quello che sta accadendo nel panorama politico e culturale italiano, con la rinascita di un pensiero meno direttamente "europeista" e più agganciato all'interesse nazionale, visto come prerequisito per potersi parlare successivamente di uno sviluppo di un corretto e sano europeismo, sta portando a riscoprire quella parte della Costituzione, diciamo meno "frequentata" ultimamente dai commentatori, ovvero quella dei diritti sociali.

Il tema del lavoro è stato toccato da riforme come il Jobs Act, ma non si è mai discusso se questa norma trovasse o meno legittimità nel dettato degli artt. 35 e 36 Cost.. Per un periodo si è ventilata una riforma dell'art. 41 Cost., in senso più "liberista" e si è tirato in ballo, vagamente e spesso a sproposito, l'art. 47 Cost. per giustificare riforme bancarie imbarazzanti dal punto di vista giuridico e per i risultati pratici, come il "bail in" o la nuova sorveglianza bancaria, ma nessuno degli articoli citati è stato veramente analizzato per mettere sotto osservazione da un punto di vista sistematico quanto il Governo, su impulso UE, stava attuando. Il crollo di consensi della sinistra, dettato anche e soprattutto da queste politiche che hanno impoverito

to le persone e tolto loro diritti e welfare, ed il sorgere recente di una corrente "sovranista" ed euroscettica all'interno della Lega, permette di riprendere oggi l'approfondimento di quel fondamentale problema il cui esame è stato interrotto troppo bruscamente in nome di un "Europe first": i Trattati europei, che sono portatori di una visione macroeconomica liberista-hayekiana, possono integrarsi senza sforzo coll' impianto della nostra Carta?

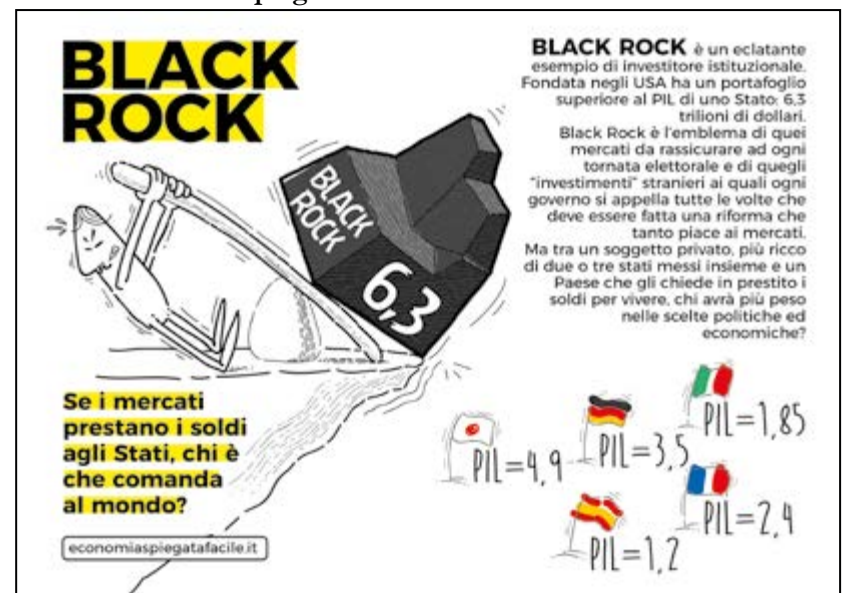
Non è questa la sede per dare una risposta, ma da qui può nascere un dibattito fra studiosi ed economisti che potrebbe essere ospitato in questa rivista e che permetterebbe di precisare il perimetro ed il contenuto di questioni fondamentali, come i limiti del diritto ad intraprendere, il lavoro come dignità, lo Stato "agente" in campo economico, il welfare ed il progetto di reddito universale e tanti altri. La base per la discussione a mio avviso è data dalle seguenti considerazioni: la nostra Costituzione è frutto di tre grandi correnti di pensiero: quella liberale, quella della Dottrina sociale della Chiesa, e quella socialista, ma sarebbe un errore pensare che la Carta sia una specie di "compromesso" fra queste posizioni, o peggio, una

concessione fatta dai "deboli" democristiani ai comunisti, per paura di agitazioni sociali: le sue proclamazioni di principio, come spiega Mortati nelle "Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali", "...risultano, se considerate nel loro nucleo essenziale, espressione univoca e coerente, in ogni loro parte, della volontà della grande maggioranza dell'Assemblea" ed in nota precisa "... Se alla concezione cristiana si voglia ricondurre il profondo motivo espresso dalla Costituzione essa deve essere intesa in un largo senso, non collegandola all'origine storica ed all'elaborazione dogmatica... Calata nella realtà di oggi quella concezione trova la sua più autentica espressione negli ideali del socialismo. Ed è a questa realtà che la nostra costituzione ha voluto adeguarsi.". Nella costituzione c.d. "economica", ovvero gli articoli dal 35 al 47 raccolti nel titolo III, questa influenza socialista è palese e si estrinseca, come afferma Federico Caffè, nel recepimento del modello economico keynesiano, nel nome dell'intervento statale a sostegno della domanda aggregata e dell'obiettivo del pieno impiego.

Questa è la chiave di lettura a mio avviso imprescindibile per iniziare un serio dibattito.



Vignette di: Costantino Rover
www.economiaspiegatafacile.it



L'evoluzione storica delle norme e dei trattati, sono in linea con la nostra Costituzione?

di Filippo Abbate

L'art. 47 della Costituzione "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito" ha radici storiche profonde e sancisce il legame tra Repubblica e cittadini, risparmio e banche, credito e imprese.

Prima della Legge bancaria del 1926 le banche rispondevano al diritto comune, senza avere controlli e limiti sulle partecipazioni azionarie nelle imprese, senza cioè separazione dell'attività bancaria dai rischi propri delle imprese, con possibile esposizione a crisi di solvibilità. Lo scenario mondiale dal 1920 al 1933 è proprio caratterizzato da depressione economica e da numerosi salvataggi bancari. L'Italia non ne rimane indenne e a risanamento del suo sistema bancario interviene il *Regio Decreto Legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375*, noto come *seconda legge bancaria*.

L'aspetto determinante di tale legge, oltre all'istituzione della separazione tra aziende di

credito a breve termine e istituti di credito di medio-lungo termine, è quello di aver posto le basi per l'intervento dello Stato nell'attuazione della difesa del risparmio e del controllo del credito, attraverso l'istituzione di un *Ispettorato*, guidato dal *Governatore della Banca d'Italia - avente natura di ente pubblico* - e controllato politicamente da un *Comitato di Ministri*. Un'architettura che consentiva al Governo di esercitare il suo naturale potere di politica economica, a difesa del risparmio. Perché ciò è importante? Da un lato si affermava la *natura pubblicistica del credito* con la nascita di istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale; dall'altro il risparmio veniva considerato *valore da difendere*. Nella *Carta Costituzionale* lo Stato riceverà il compito di incoraggiare e tutelare il risparmio, favorendone e salvaguardandone l'accumulazione, indipendentemente dalle crisi congiunturali economiche in atto, perché **il risparmio è un bene di interesse generale, e come tale, dovrà essere tutelato sempre,**

proteggendo i risparmiatori a beneficio della società.

Ma se i padri costituenti recepirono integralmente le linee guida della legge bancaria del '36, il **Testo Unico Bancario** (Decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385), **recepirà successivamente le direttive comunitarie suggellando** il percorso di trasformazione in società per azioni degli istituti di diritto pubblico e delle casse di risparmio (introdotto con la legge Amato 218/1990). **L'attività bancaria diventa attività d'impresa privata**, allontanandosi dal concetto di esercizio pubblicistico del credito, recepito nella seconda parte dell'art. 47 della Costituzione. Allo stesso tempo, **viene eliminata la distinzione tra aziende di credito ordinario e istituti di credito speciale**, consentendo l'esercizio congiunto del credito commerciale a breve e del finanziamento a lungo termine. Le banche possono esercitare sia attività bancaria tradizionale, sia attività di intermediazione finanziaria; si aprono le frontiere; il sistema bancario italiano si trasfor-

ma gradualmente; nasce la BCE. Siamo nel 1998, le banche dei Paesi dell'Euro Zona sono banche commerciali che si rivolgono alla BCE per ricevere prestiti. La BCE controlla dunque l'offerta di moneta e l'inflazione. I suoi compiti istituzionali sono gestire l'euro e definire e attuare la politica economica e monetaria dell'Unione Europea. Sotto un'unica parola d'ordine: mantenere la stabilità dei prezzi (favorendo la crescita e l'occupazione, in secondo ordine).

Chi poteva immaginare poi che il 1° gennaio 2016, la Direttiva Europea BRRD, conosciuta come Direttiva sul Bail-in, avrebbe consentito di ricapitalizzare una banca in difficoltà con le risorse dei risparmiatori? L'intento originario di tale norma comunitaria voleva essere salvaguardare la fiducia nel sistema economico, ma di fatto, il risultato è opposto: **i costi dei salvataggi bancari coinvolgono i risparmiatori, ribaltando totalmente il dettato costituzionale dell'art. 47.**

Chiediamoci allora: l'evoluzione storica delle norme che ha recepito le indicazioni e direttive europee, è oggi in linea con la nostra Costituzione?

Suggerimenti per la lettura:



L'opera è un'analisi sistematica degli articoli della Costituzione dal 35 al 47, ovvero la parte che tratta i diritti economici dei cittadini.

Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie

MONETA

Valori collettivi come intermediazioni di scambio di beni e servizi

Cosa si intende per Moneta Complementare?

di Giovanni Passali

In letteratura economica non esiste una formulazione univoca, comunque in genere si intende qualsiasi strumento che per convenzione in un certo ambito o territorio funga da strumento monetario, a volte in sostituzione con la moneta ufficiale e in altre situazioni utilizzato come buono sconto. I due casi accennati sono in realtà due situazioni completamente differenti e non integrabili automaticamente. Infatti, quando vanno a sostituire la moneta ufficiale in genere si sta considerando un circuito di Credito Commerciale, cioè un circuito dove un gruppo di aziende note si scambiano vicendevolmente del credito per gli scambi commerciali tra di loro. In questi casi l'importo di una fattura può essere saldato interamente in credito commerciale. Ovviamente, anche se non avviene uno scambio di Euro, l'importo comunque deve prevedere il conteggio dell'Iva usuale e tale importo

rientra a pieno titolo nell'imponibile dell'azienda che emette la fattura. In realtà, anche se sulla singola fattura l'importo può essere pagato interamente in credito commerciale, sull'intero fatturato aziendale il credito (o debito) commerciale non può superare una soglia del 10-15%, poiché l'azienda dovrà comunque pagare una serie di voci in Euro: gli stipendi, le tasse e le bollette innanzitutto. Il credito commerciale è uno strumento molto utile non solo perché permette ad un circuito di aziende di farsi credito tra di loro a costo zero (nel circuito di credito commerciale non si applicano interessi tra creditori e debitori), ma soprattutto si ottiene di fatto un maggiore profitto, perché quando si paga con il proprio lavoro, si contabilizza la spesa del valore prodotto, ma il costo del prodotto è inferiore, essendoci in aggiunta il proprio margine di profitto. Invece nel caso di un buono

sconto, esso è in genere diffuso su un territorio da una associazione senza fine di lucro. In questo caso alcuni esercizi commerciali di quel territorio accettano questi buoni sconto come strumento di fidelizzazione e di marketing: infatti spesso l'appartenenza al circuito viene resa visibile con una vetrofania o qualche tipo di adesivo contenente il logo del circuito. Anche se utilizzato largamente, il buono sconto è sempre uno sconto e quindi non potrà mai arrivare al 100% della vendita. L'aspetto positivo principale del buono sconto è il fatto che la sua cifra non rientra nell'imponibile. Però chi lo riceve potrà riutilizzarlo nel circuito. Il più importante circuito di buoni sconto in Italia è Arcipelago Scec, nato nel 2007. Invece i circuiti di credito commerciale più importanti in Italia sono il BexB e il Sardex del quale però vi sono affiliazioni in altre 11 regioni. In questi ultimi 100

anni è cresciuta grandemente la consapevolezza popolare sull'importanza dello strumento monetario. Questa maggiore consapevolezza è stata suscitata dallo ripetersi di gravi crisi economiche e dalla imprevisione del potere, spesso colpevole o connivente con i meccanismi della crisi. Per questo motivo nel mondo sono nati migliaia di sistemi monetari non ufficiali, e in tutto il mondo questi sistemi hanno riscontrato due proprietà: si diffondono maggiormente in periodi di crisi economica e dove si diffondono migliorano la situazione economica. Il limite maggiore di questi sistemi è che non possono essere risolutivi rispetto alle cause di una crisi economica. Ma c'è un aspetto spesso sottovalutato, di grande positività: tali strumenti aiutano le persone a comprendere la grandissima importanza della sovranità monetaria attraverso un'esperienza concreta. In un momento storico

in cui le grandi decisioni vengono prese sopra le teste dei popoli (e talvolta esplicitamente contro la volontà popolare) i sistemi di Moneta Complementare permettono un'esperienza concreta di sovranità monetaria, seppur limitata.

Suggerimenti per la lettura:

L'ECONOMIA SPIEGATA FACILE
L'UNICO MANUALE DI SOPRAVVIVENZA ILLUSTRATO PER IL COMUNE CITTADINO DA USARE IN CASO DI CRISI ECONOMICHE
Costantino Rover
Esperti in economia, partendo da zero, in 10 capitoli
Comprendere la logica del funzionamento del sistema economico, le sue regole, le sue dinamiche, le sue crisi, le sue soluzioni. Questo manuale è stato scritto per tutti, per i comuni cittadini che vogliono capire come funziona l'economia e come sopravvivere in caso di crisi. È un libro che tutti possono leggere e che tutti possono usare.

È arrivato l'e-Book che svela i segreti dell'economia e riscrive il concetto di divulgazione. L'e-Book di Economia Spiegata Facile riscrive totalmente il modo di fare divulgazione economica.

Con decine e decine di tavole illustrative ed esempi del tutto innovativi, avrai modo di imparare tutti i segreti dell'economia senza sforzo.

Da oggi anche tu potrai affrontare il confronto su questi temi sotto la luce di una comprensione che non ha precedenti.

L'e-book di ESF è il risultato di molto impegno e sacrifici e prende le sembianze di un volume che ha riscritto il KIT di sopravvivenza che già conosciamo dandogli una nuova forma ed un sacco di nuove informazioni in più.

Moneta Fiscale per rimettere in moto l'economia

di Marco Cattaneo

Il nuovo governo M5S - Lega deve affrontare con la massima determinazione i gravissimi problemi che affliggono l'economia italiana. Nonostante nel 2017 abbia fatto registrare una crescita dell'1,5%, il PIL reale (corretto per l'inflazione) è stato ancora inferiore di 100 miliardi ai livelli del 2007 - dieci anni prima! E i segnali attuali sono di rallentamento.

Le persone in povertà assoluta hanno raggiunto i cinque milioni (da 1,7 nel 2007). Solo tassi di crescita ben più sostenuti possono avviare una vera ripresa dell'occupazione e delle condizioni economico-sociali di vasti segmenti della popolazione.

Una situazione irrisolvibile? Non sulla base della proposta elaborata da un gruppo di ricercatori, tra cui l'autore del presente articolo - Marco Cattaneo - insieme tra gli altri a Biagio Bossone, Massimo Costa e Stefano Sylos Labini.

Si tratta di introdurre un nuovo strumento finanziario, i Certificati di Credito Fiscale (CCF): titoli da assegnare gratuitamente a una pluralità di soggetti - lavoratori, aziende, pensionati, disoccupati, fornitori del settore pubblico.

Un CCF permette di ridurre pagamenti futuri dovuti alla pubblica amministrazione, per qualsiasi causale (tasse, imposte, contributi, tariffe, ticket sanitari). In pratica sono diritti a sconti fiscali futuri. Il titolare può monetizzarli in anticipo: un CCF emesso oggi, e utilizzabile come sconto fiscale a partire (ad esempio) dal 2020, ha valore fin da subito. E' infatti ne-

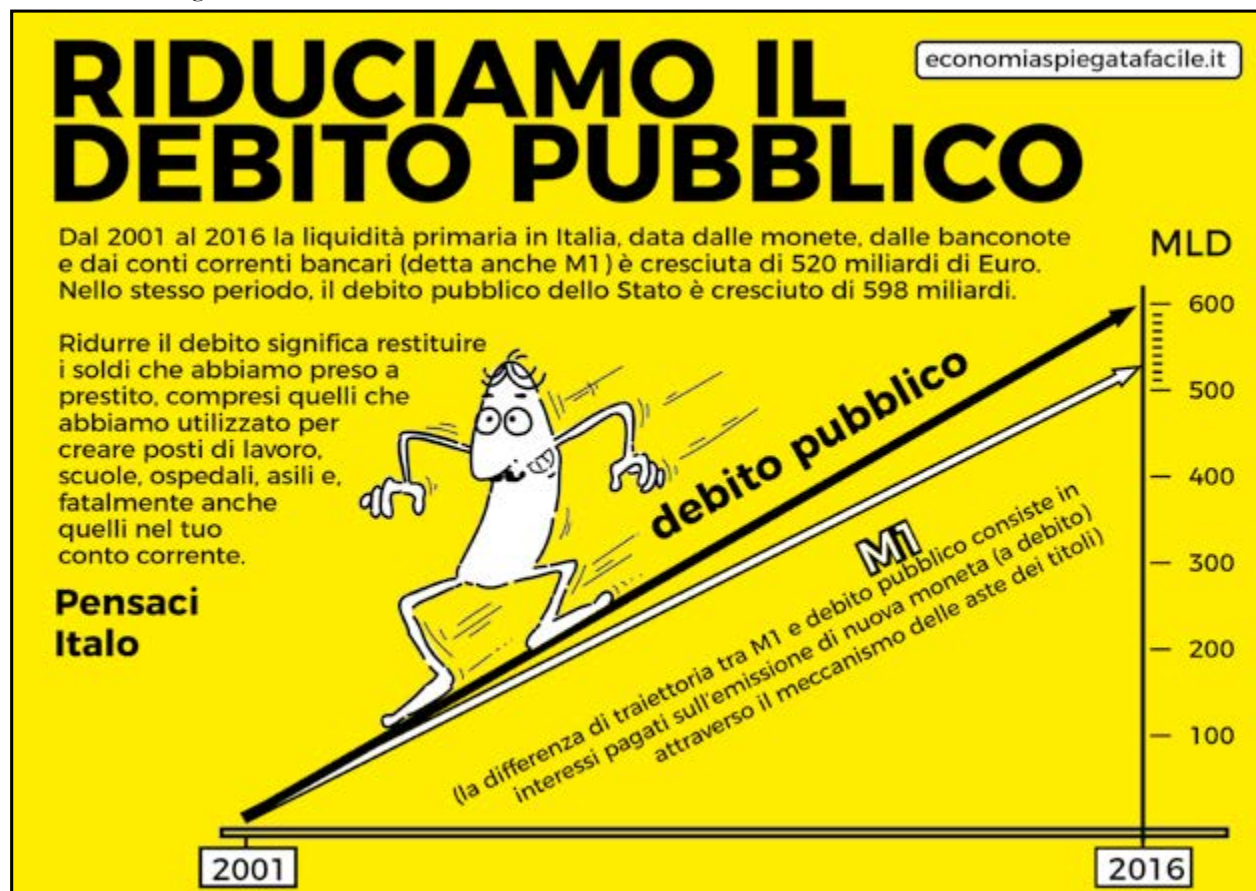
goziabile e trasferibile, e avrà un prezzo di mercato pari al valore facciale (lo sconto fiscale usufruibile alla scadenza) al netto di un modesto fattore di attualizzazione che incorpora l'effetto del differimento. Molto probabilmente, si diffonderà anche l'utilizzo diretto dei CCF come corrispettivo di compravendite di beni e servizi. I CCF costituiscono una vera e propria forma di "Moneta Fiscale", integrativa rispetto all'euro. Peraltro, non essendo una moneta ad accettazione obbligatoria (ma negoziata e transata liberamente dalle parti, su base volontaria) i CCF non ledono il monopolio della BCE. L'euro rimane la moneta legale e l'unità di conto per i bilanci pubblici e privati. Emissioni di CCF che crescono gradualmente fino a 100 miliardi annui nel giro di tre anni possono produrre una forte ripresa del PIL, a ritmi intorno al 3% annuo.

La crescita inoltre aumenta il gettito fiscale lordo, compensando gli sconti ottenuti, a scadenza, dai titolari dei CCF. Il maggior denominatore riduce il rapporto debito pubblico/PIL, e la differenza tra spese e incassi pubblici annui (in euro) cala a zero.

Le assegnazioni di CCF andranno, inoltre, in parte alle aziende, in funzione dei costi di lavoro sostenuti. Questo riduce il costo del lavoro effettivo, migliora la competitività ed evita che la ripresa squilibri i saldi commerciali esteri: la maggiore competitività consentirà alle aziende di esportare di più e di guadagnare quote di mercato interno nei confronti della con-

correnza estera, compensando le maggiori importazioni dovute alla ripresa. Si raggiungono così anche le finalità del Fiscal Compact. L'Eurosistema prevede che la BCE garantisca i debiti pubblici purché ogni paese s'impegni al pareggio di bilancio e a ridurre il rapporto debito/PIL. In pratica la BCE garantisce gli attuali livelli di debito, purché non si incrementino. Ma i CCF non sono debito da rimborsare. Lo stato emittente si impegna solo ad accettarli a riduzione di pagamenti futuri. Nessuna garanzia è richiesta

alla BCE: il valore dei CCF è assicurato dall'impegno di accettazione dello Stato. Tutto ciò risolve le attuali disfunzioni dell'Eurosistema senza rompere la moneta unica, e senza che l'Italia debba chiedere maggiori garanzie o sostegni finanziari a nessuno. Non è necessaria la revisione di alcun trattato. L'Italia si rimette in moto semplicemente riassorbendo la disoccupazione e quindi utilizzando l'enorme potenziale inespresso della sua economia.



Vignette di: Costantino Rover
www.economiaspiegatafacile.it

DIRITTI

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Dai principi morali ai rapporti sociali

La fragilità degli Italiani e degli stranieri è un costo sociale molto elevato.

di Dom De Mar

La cronaca quotidiana, ci ricorda quanto siano fragili le famiglie italiane e quelle straniere, queste ultime devono interagire con la complessità del sistema dell'inclusione economica e sociale.

Possiamo dire con chiarezza e senza tentennamenti che una buona inclusione è un beneficio economico per tutti.

La storia è un testimone sempre attendibile, in molti paesi, i benefici dell'immigrazione sono studiati analizzando le seconde generazioni e quello che accade in Europa ed in particolare in Italia rischia di condizionare, il futuro di tutti.

La seconda generazione di immigrati si è stata trasformata in un problema sociale, alimentato da storie di, quartieri difficili, discriminazioni, scarso profitto scolastico, carenza identitaria.

Ma perché accade tutto questo?

Negli ultimi 30 anni, le migrazioni verso l'Europa e l'Italia hanno posto al centro una comune motivazione, la questione del lavoratore straniero e alle loro aspettative inattese.

Quando i figli di questi lavoratori, cioè la terza generazione, sono diventati adulti, consapevoli degli insuccessi dei loro genitori, hanno ereditato tutte le problematiche di un modello di inclusione moltiplicatore di veri e propri svantaggi sociali.

Oggi i figli delle migrazioni non solo vivono un basso stato socio-economico, dovuto alle condizioni

iniziali dei loro genitori ma devono fare i conti con la progressiva diminuzione delle possibilità di mobilità sociale e con una forte disoccupazione che influenza negativamente la ricerca del primo lavoro.

Analizzando i dati in Italia, il racconto delle condizioni di svantaggio delle famiglie italiane e quelle immigrate è strutturale e dannatamente impietoso.

Le famiglie italiane in condizione di povertà assoluta sono il 12,7%, quelle miste sono il 19,4%, quelle straniere il 30%.

Il nostro modello di inclusione, premia principalmente i lavoratori con un'alta capacità di adattabilità a fare lavori non ricercati dai disoccupati italiani.

In sintesi, la seconda generazione di famiglie immigrate sta costruendo una pesante ipoteca sul futuro dei figli. E per l'istruzione, cosa succede?

Anche nella scuola sono evidenti le fragilità degli alunni stranieri: il 12,5% frequenta istituti professionali, 1,6% i licei classici. L'incidenza di abbandono scolastico è pari al 32,8% degli studenti stranieri, la media in Italia è del 13,8%.

I continui movimenti migratori interni, alimentano il tasso di bocciature, pari al 40% degli alunni, generalmente iscritti in ritardo rispetto ai normali tempi di iscrizione.

Quanti studenti stranieri frequentano le università italiane? Sono il 33,9% rispetto al 51,1%

degli italiani.

Non solo uno status sociale molto basso, quasi a toccare sistematicamente la soglia di povertà ma anche i percorsi formativi sono un ulteriore ostacolo per l'accesso a esperienze lavorative qualitativamente migliori e durature.

Le probabilità di trovare una professione qualificata è pari al 7,4% per i giovani di famiglie straniere rispetto al 63,1% per i giovani appartenenti a famiglie già considerate come possibile classe dirigente in Italia.

Purtroppo questi dati sono consolidati e confermano lo svantaggio vissuto in ambito lavorativo dagli stranieri, oltre un terzo vivono queste condizioni.

Crea molta preoccupazione questa situazione sociale ma non è finita, altri dati ci raccontano di una situazione peggiore che colpisce le donne, una su due, dai 15 ai 35 anni, straniere, non studia e non lavora, in alcune comunità, le percentuali sono elevatissime, 9 su 10 giovani donne pachistane sono in questa condizione.

Non sono solo numeri, sono persone con le loro storie che smentiscono o mettono in crisi le promesse di uguaglianza, dei sistemi di coesione e di inclusione sociale su cui si fondano le nostre democrazie.

E quale sarà il futuro di queste nuove generazioni?

Creare e costruire degli scenari futuri per le nuove generazioni

è una sfida importantissima che inciderà su tutto il sistema economico, non dobbiamo guardare solo ai risultati dell'inclusione o della coesione sociale ma misurare la sostenibilità di questo modello socio-economico europeo.

Se leggendo questo articolo, siete arrivati a questo rigo, allora siete consapevoli che se consideriamo anche lo scenario demografico in Italia, gli studenti con un trascorso migratorio sono quasi il 10%, (aumentano se sommiamo anche gli stranieri naturalizzati), di una popolazione scolastica destinata, nei prossimi 10 anni a diminuire di circa un milione di alunni.

Sia in Europa sia in Italia stiamo vivendo un ricambio delle generazioni ed è fondamentale migliorare non solo la partecipazione ai processi produttivi, la qualità del lavoro e dei salari ma la stessa efficacia dei sistemi formativi. Migliorare i sistemi educativi e forma-

tivi, perché sono le condizioni per supportare e preparare un capitale umano capace di rispondere a tutti i processi produttivi.

Una sfida che rende evidente come il futuro delle seconde e terze generazioni sia strettamente intrecciato al sistema dell'economia e a quello sociale.

Bisogna rimodulare i processi di inclusione sociale e di uguaglianza, in modo particolare per tutte quelle persone che portano in eredità una storia familiare segnata dalla ricerca di una vita libera e affrancata dalla povertà.

Ancora una volta la storia ci insegna come la promessa dell'uguaglianza, quando resta solo una promessa, rischia di essere ancora più frustrante della disuguaglianza istituzionalizzata.

(Dati tratti da *Lezioni di Sociologia Economica* di Laura Zanzi)



Foto: Agenzia iMED - Confraternita Siviglia Spagna

Diritti Umani: spartiacque politico universale

di Massimo Franceschini

Sono orgoglioso di contribuire al debutto di questa rivista che si propone come spazio di informazione e riflessione alternativo.

Il mio argomento è quello dei Diritti Umani ai quali ho dedicato un primo lavoro, di fatto un programma politico, e sui quali sto scrivendo una serie di articoli per ognuno dei 30 diritti, tutti contenuti che andranno a confluire in un nuovo volume in corso di preparazione.

Perché i Diritti Umani?

Intanto perché rappresentano i valori etico-politici più alti su cui gran parte dell'umanità ha raggiunto sin dal 1948 un accordo di respiro mondiale, recepito da molte costituzioni nazionali.

Poi perché in politica, anche se a ben vedere sono rimasti in gran parte "sulla carta", di fatto tutto gira intorno alla loro effettiva considerazione/non considerazione,

attuazione/non attuazione.

Quando hanno ispirato la scrittura di trattati per l'attuazione di alcuni di loro, anche se si è spesso "dimenticato" di affermare che l'esclusione di quelli che parlano di diritti sociali può "disinnescare" ogni altro diritto.

Quando osannati in modo ipocrita dal sistema lobbistico vigente, magari per guerreggiare ed occupare in loro nome.

Quando additati dalla sinistra come visione "liberista", "dimenticando" quelli che incarnano i diritti sociali.

Quando visti troppo "socialisti" da una destra evidentemente incapace di assumerli tutti.

Quando ingiustificatamente richiamati per tentare di implementare teorie e prassi generanti "confusione" su "sesso", "vita", "comportamento", e su quella che chiamo "integrità psico-biologica":

confusioni atte a permettere ogni tipo di manipolazione culturale e "tecnicista" di questi ambiti, svincolata da ogni etica, anche medica.

Quando traditi in ogni ambito in cui si è ritenuto opportuno non porre freno alcuno alla "scienza".

Quando traditi per privilegiare un apparente ordine sociale, a suon di droghe e psicofarmaci, al posto di doversi occupare umanamente e civilmente di chi in difficoltà, come accade con i TSO e con il dilagare di "diagnosi" e prescrizioni psichiatriche per ogni possibile problema umano e "mentale", anche a partire dalla scuola: tutte prassi che con l'aiuto, la medicina e la scienza niente hanno a che vedere.

Quando usati per giustificare ogni tipo di politica liberista ed ogni ipocrita "aiuto", spesso nuovo debito, mentre si nascondono le vere cause che producono le peggiori condizioni di vita, i peggiori

saccheggi, umiliazioni, sfruttamento e guerre, vere o finanziarie/monetarie: la crisi africana e di gran parte del mondo produttivo sono in effetti dovute all'influenza globale di poche logge e famiglie che controllano banche, finanza, media, tecnologia, democrazia e politica.

Quando "dimenticati" o non veramente considerati negli ambiti politici "alternativi", anche "sovranisti", dove troppi tentano ancora più o meno "velatamente" di mettere un "cappello ideologico" ad ogni chance di riscatto, ad ogni organismo: sinistra, destra, socialista, cristiano, laicista, confessionale, marxista, nazionalista, europeo, ordine-sicurezza-giustizia, e via dicendo.

Alcune analisi parlano di "crisi dei Diritti Umani", come se la loro attuazione o il loro funzionamento sia una cosa automatica, come se le contraddizioni qui brevemente

menzionate siano "connaturate" con i 30 Diritti stessi, come se non vi siano responsabilità per la loro apparente "inefficacia".

Credo che una politica veramente nuova ed opportuna, in termini di democrazia e trasparenza, possa scaturire solo da una consapevole assunzione di responsabilità circa questi valori.

Credo che il futuro avrà solo due opzioni: o la vittoria dei principi etici rappresentati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, o il definitivo instaurarsi di un Regime Tecnocratico di Controllo Globale.

Politica è scelta, sta alla politica decidere se credere nei Diritti Umani o se tornare indietro di decenni, però con molto più controllo e molta meno libertà.

DIRITTI

Dai principi morali ai rapporti sociali

L'indipendenza della Magistratura chi la assicura?

di Atena

Mi ritrovo spesso a pormi la domanda, durante il mio tempo in Tribunale, *chi controlla il controllo*, e la domanda, suona come un sinistro ritornello che rende sempre più concreto il rischio di una delle mie proverbiali emicranie, in quanto la risposta non c'è; è come chiedersi: oltre l'infinito, cosa c'è, e oltre l'universo, cosa c'è, e oltre e prima di Dio, cosa c'è... non c'è risposta.

Difatti, non c'è risposta, e scendendo a più miti altezze, o bassezze, scegliete Voi, che siete i Sovrani assoluti del nostro ordinamento giuridico, quando si contrappone il diritto e la sacrosanta esigenza della persona a vedersi riconosciuta una provvidenza economica, già riconosciuta a livello sanitario, ma che manca ancora, per essere esecutiva, di quella formula giudiziale che è la sentenza, al ritardo di colui o colei che deve emetterla, a causa di altre priorità, o altre scadenze, della "pretesa" di quella persona, rappresentata in quel momento dal troppo pretenzioso Procuratore della stessa, non se ne può fare carico, eh no, *"ci sono altre cose che si devono fare prima della Sua causa, ci sono persone che rischiano il licenziamento, sa?"* E quelle persone che rischiano l'indigenza? Che rischiano di vedersi portare via la casa perché non riescono più a pagare il condominio? Queste esigenze "terra terra" alle quali però il nostro testo costituzionale più volte fa riferimento,

sembrano non avere importanza, perché fa più notizia occuparsi del licenziamento collettivo di qualche grande impresa, fa più "curriculum", però anche i titolari dei diritti "secondari", garantiscono, per il fatto stesso di esistere, l'indipendenza della magistratura, perché hanno sorretto, e prima di loro i loro genitori, la nostra democrazia, votando democraticamente, recandosi alle urne ogni volta che "lor signori" hanno deciso, iscrivendo i loro figli a scuola nei tempi e con le modalità sempre più da ragioniere che la burocrazia impone loro, e addirittura somministrando una gran quantità di vaccini ai figli: un perfetto ed ubbidiente cittadino, direte voi, che ligio ligio se ne va con il suo sacchetto riciclabile verso i bidoni della differenziata.. e allora perché, quando è il momento di "riscuotere" un po' di questa dignità costituzionalmente garantita, il soggetto predisposto (la cui indipendenza e autonomia è garantita anche dall'esistenza del soggetto che ha fatto istanza di un diritto) a fargli avere, finalmente, quel beneficio, ha altre scadenze prima della sua e rinvia di mesi la decisione che potrebbe anche valergli la vita?

Attenzione, perché quando scema l'Autorevolezza, che si compone essenzialmente di giustizia, equità, omnicomprensione, si fa avanti, e ferocemente, l'Autoritarismo, ce lo insegna la storia.

Cosa è il Marxismo Culturale

di Giovanni Maggiotto

Il comune denominatore della cosiddetta Scuola di Francoforte, nella quale il Marxismo Culturale ha trovato le sue radici, è la critica (la Teoria Critica) della Società contemporanea per smascherare le contraddizioni del vivere collettivo. Si tratta di un insieme di teorie interdisciplinari nel campo umanistico e sociale che puntano alla Trasformazione della Società.

Il Marxismo Classico definiva la "Cultura" come espressione sovrastante della struttura economica sottostante. I valori culturali (moral, civili e religiosi) sono espressione del potere economico e politico della classe dominante che anche attraverso essi controlla e definisce il proprio potere. Quindi Marxismo Classico insisteva sull'irilevanza dei fattori culturali per concentrare l'attenzione sui fattori economici che generano quei fattori culturali. La sua proposta di Trasformazione Sociale partiva da una proposta di Trasformazione Economica. A beneficio della classe proletaria, del popolo e della collettività. Cioè della Maggioranza. I pensatori della Scuola di Francoforte, invece, non erano interessati molto ai fattori sottostanti, ma ai fattori sovrastanti, ovvero alla Cultura in senso generale: con tutti quei fattori interdisciplinari, che determinano il vivere collettivo in termini di strutturazione di valori morali, civili e religiosi condivisi in una società.

Fondamentale questo passaggio di Herbert Marcuse in Tolleranza Repressiva del 1965: "le piccole minoranze senza potere che lotta-

no contro la falsa consapevolezza e i suoi beneficiari devono essere aiutati. La loro esistenza è più importante della conservazione di diritti e libertà abusati che garantiscono diritti costituzionali a coloro che opprimono queste minoranze". Quindi una minoranza etnica del 2% in una Democrazia, potenzialmente oppressa in quanto minoranza, è più importante dei Diritti Costituzionali che garantiscono il potere decisionale al quel 98% che, in quanto maggioranza, è potenzialmente un oppressore.

Il Marxismo Classico vedeva la lotta di classe tra la borghesia (minoranza) e il proletariato (maggioranza). Per il Marxismo Culturale, invece, il conflitto è tra gli oppressori e gli oppressi, tra chi ha il privilegio di essere la maggioranza in un qualsiasi contesto sociale e chi non ha questo privilegio. La classe lavoratrice è stata sostituita con tutte quelle possibili minoranze create dalle normali dialettiche e dinamiche sociali e biologiche. Per esempio in una società umana gli eterosessuali sono ovviamente la maggioranza quindi sono (teoricamente) degli oppressori: tutte le altre forme di sessualità sono invece, in quanto minoranze, (teoricamente) oppresse. Il meccanismo di trasformazione sociale indica: se gli eterosessuali sono maggioranza e quindi sono oppressori, le altre forme di sessualità (minoranze oppresse) vanno valorizzate ed espressamente tutelate. La diversificazione sessuale deve essere quindi incoraggiata. Trasformazione sociale significa quindi che ogni

norma o standard nella società deve essere sfidato o alterato, al fine di beneficiare un gruppo che si presume oppresso da quella norma o standard. Il Politicamente Corretto, il Femminismo, le Teorie Gender odierne sono tutti fenomeni ispirati, almeno inizialmente, dalla Teoria Critica e quindi rientrano nell'ombrello del Marxismo Culturale.

Il Marxismo Culturale ha contribuito positivamente a molte battaglie sui diritti civili. Ma il meccanismo su cui si basa ha potenzialmente altre implicazioni. Il senso di questa Teoria è sfidare qualsiasi convenzione morale che gli esseri umani tendono spontaneamente e naturalmente a creare. Ogni convenzione morale in una società raccoglie intorno la maggioranza delle persone di quella società, altrimenti non sarebbe una convenzione. Ma poche convenzioni raggiungono il 100% dei consensi. Ci sono sempre minoranze di persone che non si adeguano alle convenzioni. Invece il Pensiero Unico Marxista non ammette nessuna opposizione. Niente minoranze. La Teoria Critica agisce per mettere in discussione e annientare qualsiasi Maggioranza che non sia quella Totale del Pensiero Unico che la sostiene. Pensiero Unico che stabilisce tutti i valori e la cultura. Un modello sociale dove non ci sono oppressori e oppressi, perché Tutti sono oppressi, senza per questo rappresentare delle minoranze oppresse.



Foto: Agenzia iMED

Suggerimenti per la lettura:

La tolleranza è una buona cosa sempre e comunque? Il grande filosofo e sociologo Herbert Marcuse non lo crede. Questo libro spiega il suo punto di vista teorico, quanto mai attuale. Dietro il godibile discorso filosofico, c'è tutta la critica ferma a quel che oggi chiamiamo il politicamente

corretto a tutti i costi. Ancora una volta l'attualità di questo libro è sorprendente. Le motivazioni di Marcuse sono chiare e penetranti: oggi l'intervallo tra parola e azione è diventato brevissimo. Quindi, certe opinioni regressive o fasciste vanno semplicemente stroncate sul nascere.



Cittadini e giustizia civile

di redazione - "diamo i numeri" -

Nel 2015, l'11,0% della popolazione residente di 18 anni e più (circa 5 milioni 500 mila persone) dichiara di essere stata coinvolta almeno una volta in un contenzioso civile nel corso della vita. Questo tipo di esperienza vede protagonisti più spesso gli uomini (12,9%) delle donne (9,3%).

I contenziosi civili sono più frequenti nel Nord-est (12,9%) che nel Meridione e nelle Isole (9,2% e 8,6%). più nei comuni centro di area metropolitana rispetto ai pic-

coli centri fino a 2 mila abitanti (12,3% contro 9,6%).

All'avvio della causa soltanto il 27,8% dei cittadini era a conoscenza dei costi da sostenere; la quota scende all'aumentare dei gradi del giudizio: nei Tribunali o presso il Giudice di pace è pari a circa il 28,0%, diminuisce sensibilmente in Corte d'Appello (25,0%), crolla in Cassazione (7,9%).

Il processo civile si svolge in un ampio arco temporale: il 17,2% dei rispondenti dichiara che la con-

troveria si è conclusa nei cinque anni successivi all'anno di inizio, il 40,0% in un periodo compreso tra 2 e 5 anni, il 19,1% nell'anno successivo all'avvio e il 23,8% nello stesso anno dell'avvio.

Il 52,0% di coloro che hanno avuto una esperienza diretta con la Giustizia civile dichiara di essere poco o per niente soddisfatta. L'insoddisfazione è maggiore fra gli uomini (57,0% rispetto al 46,8% delle donne).

IMPRESE

Organizzare al fine della produzione lo scambio di beni o di servizi

Responsabilità Sociale delle Imprese CSR

di Mario Guadalupi

La responsabilità sociale non è una moda, ma è un modo di far crescere il benessere sia individuale che collettivo. La responsabilità sociale non è fare del bene, ma innanzi tutto comportamento. La responsabilità sociale nasce proprio con le prime leggi e prevede il comportamento corretto in qualsiasi circostanza. Vediamo allora l'evoluzione storica.

Il Codice di Hammurabi è una fra le più antiche raccolte di leggi conosciute nella storia dell'umanità. Venne stilato durante il regno del re babilonese Hammurabi (o Hammu-Rapi), che regnò dal 1792 al 1750 a.C. Per la prima volta nella storia del diritto, i comportamenti sanzionabili e le eventuali pene vengono resi noti a tutto il popolo (o almeno a chi fosse in grado di leggere). (il peso di 1kg deve pesare 1kg – Ancora oggi non è stato assunto a livello individuale la coerenza infatti Striscia la Notizia ha riportato non molto fa gli imbrogli dei distributori di benzina che vendevano meno di un litro per un litro. Infiniti altri casi ancora oggi sarebbero sanzionabili con il codice Hammurabi)

Il libro dei morti egizio - dichiarazione del defunto di fronte al dio Osiride: "io non ho ucciso", "io non ho rubato" - ed i dieci comandamenti di Mosé sanciscono e stabiliscono una codifica del concetto di responsabilità sociale dei comportamenti.

Il rapporto fra etica ed economia è rimasto poi invariato da ARISTOTELE, (384-322 a.C.), per il quale l'economia si collegava naturalmente allo studio dell'etica, al mercante umanista Benedetto Cotrugli nato a Ragusa che scrisse nel 1458 il "Libro de l'arte de la mercatura" dove mette precisamente a fuoco il concetto ed il ruolo nella società dell'imprenditore e della sua impresa. In questo libro illuminante sul buon comportamento dell'imprenditore oltre a dotte citazioni culturali scrive: "E perciò, come dice Cicerone 'si cerchi di usare quella liberalità che giova a molti e non nuoce ad alcuno', non come quella gran moltitudine di mercanti che fa mille usure e poi costruisce chiese e ospedali". Sottolineando che fare del bene con quanto si sottrae agli altri non ha nessun valore.

Fondamentale ADAM SMITH (1723-1790) che riteneva indispensabile, per sprigionare le virtù del mercato, un "codice di moralità mercantile" basato sulla onestà, sulla fiducia e sulla empatia. Forse ispiratore di Robert Owen (1771 -



Foto: Agenzia iMED



1858) imprenditore illuminato anche se sfortunato.

Ai giorni nostri L'articolo 41 della Costituzione Italiana ravvisa uno specifico limite alla libertà di iniziativa economica privata, che "non può svilupparsi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", specificando inoltre che "... la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". La Costituzione, dunque, individua in effetti un concetto di "responsabilità allargata" dal quale far discendere una forma di progresso economico che non sia contrapposta alla crescita umana e sociale delle persone, della "collettività" e del territorio e che con forza ma assecondi una collaborazione sinergica al fine di congiungere concretamente "valori sociali" e valore della competitività d'impresa. Una logica di sviluppo economico che prevede un atten-

to e sistematico coinvolgimento di tutti i soggetti "portatori di bisogni e d'interessi" che appunto rappresentano la "collettività". Ovunque nel mondo si afferma la convinzione per cui una regolata economia di mercato si deve integrare con la migliore attenzione ai criteri della coesione sociale.

Si affermano diffusamente i criteri della economia sociale di mercato, quale sola prospettiva che consente di far coesistere, all'interno del medesimo sistema, efficienza e giustizia sociale.

Per questa ragione i Ministri del Welfare dei quattordici Paesi industrializzati e delle economie emergenti, riuniti a Roma dalla Presidenza italiana della sessione G8 nel primo Social Summit dopo la tempesta finanziaria, hanno all'unisono affermato: People first! (dal Discorso di Presentazione del Libro Bianco del Ministro Maurizio Sacconi)

L'Italia presenta, diversamente da altre realtà del mondo industria-

lizzato, una prevalenza di micro e medie realtà economiche. E' allora necessario, consentire e premiare iniziative che tangibilmente agevolino l'assunzione di comportamenti "virtuosi e valoriali" da parte delle medie e piccole imprese.

E' necessario facilitare e promuovere, nel fare business, l'applicazione di principi di "qualità totale" poiché la qualità totale non può essere, in alcun modo, disgiunta da comportamenti concreti e quotidiani di "responsabilità" verso i "portatori di interesse".

Si può ben comprendere come la Responsabilità Sociale dell'impresa sia innanzi tutto sinonimo e sintomo di competitività, poiché chi la attua opera in modo costruttivo e radicato in direzione di una crescita duratura e sostenibile, come emerge anche dalle istanze del Libro Verde della Commissione Europea. L'Europa propone l'idea forte di un fare ed un produrre responsabile e consapevole che generi un progresso socio-econo-

mico "durevole". In questi ultimi anni ai consueti rischi di impresa se n'è aggiunto uno che fino a pochi anni or sono non era neppure considerato: il rischio di "reputazione" quindi anche di credibilità. Il rischio "reputazione" e "credibilità" si presenta oggi come la conseguenza di una necessità espressa dai cittadini, dagli stessi lavoratori e addetti e dal consumatore che è quella di saper dialogare in un contesto di economia consapevole e matura che sappia creare non solo ricchezza e benessere, ma in primis produrre e amministrare qualità e valore. Henry Ford affermava: "Affari che producono solo soldi sono affari poveri". E Adriano Olivetti: "L'utile è un vincolo non un fine dell'azienda". Mentre Aristide Merloni affermava: "In ogni iniziativa industriale non c'è valore del successo economico se non c'è anche l'impegno nel progresso sociale".

Si affaccia in occidente e prevalentemente nella "agorà" europea la necessità di mettere mano ad un progetto di "azienda del futuro", in cui possa avvenire concretamente un'integrazione del bilancio sociale e di quello finanziario, perché la legittimazione e l'identità di operatore economico è sempre di tipo "sociale". Un'impresa che pratichi la "qualità totale" costruisce il proprio modo di essere attraverso un atteggiamento ed un comportamento "socialmente sostenibile e responsabile".

L'impresa sta iniziando ad essere consapevole che dall'attuazione di veritieri comportamenti di responsabilità sociale non riceve solo vantaggi nel lungo periodo o, in termini tattici, di reputazione, ma anche convenienze economiche immediate, pratiche e autenticamente concrete. Comunque, di là dai valori, dalle tensioni e dai comportamenti morali: "l'atteggiamento etico è quello che assumerebbe una mente calcolatrice dopo aver fatto bene i propri conti" (Zygmunt Baumann).

La Responsabilità Sociale dell'Impresa, sarà sempre un tema di rilevanza strategica perché le performance sociali rappresentano un modo per accrescere la ricchezza economica di un'impresa, del suo Paese e soprattutto di consentire a nuove imprese consapevoli di nascere e crescere nel territorio. Dobbiamo tutti riconoscere come fondamentale ciò che simpaticamente sosteneva Charles F. Kettering: "Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della vita".

INDUSTRIA

Evoluzione economica delle società

Chi conta terzo arriva primo

di Redazione (analisi dati da Borsa Italiana)

I terzisti italiani sono i primi in Europa nella produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici. Un'eccellenza manifatturiera che ha saputo diversificarsi ed evolversi a dispetto del verdetto negativo che ha assegnato la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ad Amsterdam (e non a Milano).

L'Italia è il paese europeo in cui si conta il maggior numero di aziende del settore farmaceutico, sono i cosiddetti contoterzisti. E' un modello organizzativo e di business che consente alle imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, di esternalizzare le attività produttive, di controllo e di sviluppo farmaceutico, affidandole ad aziende specializzate dotate di propri stabilimenti di produzione e di laboratori. L'industria italiana del Contract Development and Manufacturing (Cdm) è al più alto gradino del podio in Europa con un valore di produzione di 1,7 miliardi di euro e 9mila addetti.

La Germania è seconda con 1,5

miliardi e la Francia terza con 1,4.

In Italia si realizza il 23% della produzione totale Ue (pari a 7,6 miliardi di euro).

Un settore in piena crescita

I terzisti farmaceutici italiani crescono a un ritmo molto maggiore rispetto a quello dell'economia del Paese. A conferma di quest'analisi, c'è la ricerca Prometeia, Farmindustria 2018.

"Le imprese del conto terzi farmaceutico in Italia: network e digitalizzazione" tra il 2010 e il registrato un fatturato in crescita del 40%, contro lo 0,7% delle altre imprese. Lo sprint maggiore, del 48%, si è registrato per i prodotti più innovativi: gli iniettabili e le produzioni biologiche ad alta attività.

Nei sette anni considerati dall'indagine l'export è cresciuto del 67%, tanto che le esportazioni rappresentano oggi il 70% delle vendite delle aziende italiane. I maggiori mercati di vendita sono i Paesi Ue per il 54% e gli Stati Uniti per 22%. Questi ottimi risultati si collocano all'interno di un panorama

particolarmente positivo per il settore farmaceutico, biomedicale e delle biotecnologie che, secondo i dati della Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi, in Italia dà lavoro a 165 mila persone, occupate in 25 mila imprese e genera un fatturato di 33 miliardi di euro.

Circa 15 miliardi di euro sono prodotti da 5mila imprese presenti in Lombardia, la prima regione farmaceutica in Europa.

Questo modello organizzativo e di business si è consolidato in Italia nel 2000, e non si tratta di un'industria di secondo livello; il contoterzismo ha oggi gli stessi livelli qualitativi e innovativi delle imprese farmaceutiche. Un comparto che viaggia per obiettivi, punta sul rispetto dei tempi di consegna e su "chiavi in mano", investendo nella produzione e nel controllo di qualità. Si tratta di aziende familiari che sono diventate realtà da alcune decine di milioni di euro di fatturato, o di multinazionali che hanno rilevato stabilmente i siti produttivi italiani, come nel caso di Biologi-



ci Italia Laboratories specializzata nella produzione per conto terzi di farmaci iniettabili in forma liofilizzata e liquida, che oggi fa parte del gruppo svedese Recipharm quotato alla Borsa di Stoccolma. Bouty, invece, offre una gamma di prodotti completa che spazia su diverse aree terapeutiche: respiratoria, dermatologica, otologica, gastrointestinale e medicazione sia di base che avanzata. Nel 2015 la società ha prodotto un fatturato di circa 60 milioni di euro. Una produzione d'eccellenza che ha ingolosito il gruppo svizzero IBSA Institut Bio-

chimique SA di cui l'azienda italiana fa parte dal 2010.

Nata nel 1998 dallo spin-off del sito produttivo milanese (ex stabilimento Sandoz), acquistato da un gruppo di ex manager Novartis, Mipharm - 39 milioni di fatturato nel 2016 - è un punto di riferimento nella produzione in conto terzi di farmaci e nella fornitura di servizi di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, con una business unit dedicata alla gestione logistica dei trial clinici, cioè la sperimentazione clinica dei nuovi farmaci.

Industria italiana 4.0 divisa vecchia cultura e innovazione

di Redazione

Per comprendere meglio cosa è il piano industria 4.0, è fondamentale conoscere due ricerche, la prima realizzata dal Ministero dell'Innovazione e Sviluppo, che analizza l'efficacia degli incentivi, la seconda invece, realizzata dalla Cassa Depositi e Prestiti dal titolo: Il sistema produttivo italiano, tra modernizzazione e l'Industria 4.0. Entrambe fotografano il reale stato di innovazione e ritardo dell'insieme del nostro sistema produttivo. Nonostante la disponibilità delle nuove tecnologie, automazione, digitalizzazione, sistemi ibridi cyber-meccanici, internet delle cose, stampa e tecnologie 3D, il loro utilizzo è ancora troppo modesto e limitato a singole fasi della produzione.

E' evidente che l'ostacolo maggiore, da parte delle piccole e medie imprese, è di natura culturale, ma anche legato all'assenza di interventi di policy che non considerano, il passaggio a nuovi modelli di sviluppo e di business, una priorità per la crescita e il futuro dell'industria italiana.

Il nostro tessuto produttivo è composto prevalentemente da piccole e medie imprese che non sono propense alla Ricerca & Sviluppo e all'innovazione, non hanno competenze per affrontare i processi innovativi e non possono sostenere investimenti prolungati nel tempo anche se a volte gli incentivi

possono sembrare potenzialmente efficaci.

Tirando le somme, la ricerca della Cassa Depositi e Prestiti evidenzia diverse problematiche su cui i governi devono intervenire al più presto possibile.

Fondi per il finanziamento, e il sistema bancario non favoriscono l'accesso, da parte delle piccole e medie imprese a linee di credito, almeno triennali, rendendo il rischio impresa troppo elevato.

La carenza di risorse umane e manageriali adeguatamente formate all'interno dell'impresa.

La difficoltà di trasferimento di know-how, dal mondo delle Università e dai centri di ricerca, a quello delle imprese.

Contrariamente alla ricerca della Cassa Depositi e Prestiti, un risultato positivo lo registra la ricerca del Ministero dell'Innovazione e dello sviluppo, svolta su un campione di 23.700 imprese, rappresentative di tutte le classi dimensionali (pmi meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane.

Sono almeno 4, gli aspetti interessanti che favoriranno la crescita dell'Industria 4.0 italiana:

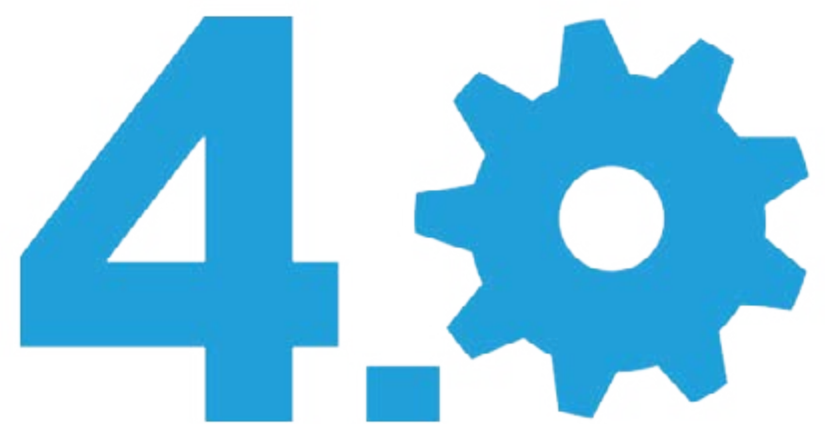
lo sviluppo delle nuove tecnologie e l'industria 4.0 è più forte dove le dimensioni aziendali sono più grandi, ed in merito alle competenze, sono sempre queste aziende che mostrano capacità per superare questa criticità.

Le aziende che hanno già intrapreso un percorso di digitalizzazione in chiave 4.0 hanno compreso che il valore dell'investimento sta nella capacità di trarre valore dai dati, in sintesi, non solo software e automazione, ma investire nel processo.

Anche da un punto di vista dello sviluppo dell'occupazione, le aziende 4.0, investono in tecnologia ma limitando al massimo il rischio di diminuzione della forza lavoro.

Per ultimo e non certo per importanza, l'accesso agli incentivi del piano Industria 4.0 registra che il 56% delle imprese, ha utilizzato almeno una misura di sostegno pubblico rispetto al 22% delle analoghe imprese. In modo particolare, le imprese hanno utilizzato il Super-ammortamento e l'Iper-ammortamento 36% nel caso delle imprese 4.0 e 12% tra le imprese tradizionali.

I dati di questi studi, evidenziano che le imprese che hanno iniziato un percorso di sviluppo, attraverso il piano Industria 4.0, non solo hanno beneficiato di finanziamenti negli ultimi anni ma strategicamente scelgono di continuare ad usufruire di misure come la nuova legge Sabatini, il Credito di imposta, l'Iper esd il super ammortamento ed i fondi di garanzia.



Conti economici territoriali

di redazione - "diamo i numeri" -

I dati della contabilità regionale e provinciale, aggiornati al 2016 sono coerenti con le stime nazionali pubblicate a settembre 2017.

Il Pil per abitante nel 2016 risulta pari a 34,2mila euro nel Nord-ovest, a 33,3mila euro nel Nord-est e a 29,9mila euro nel Centro.

Il differenziale negativo del Mezzogiorno è molto ampio: il livello del Pil pro capite è di 18,2mila euro, inferiore del 44,2% rispetto a quello del Centro-Nord (del 44,1% nel 2015). In termini di reddito disponibile per abitante il divario scende al 34,5%.

La spesa pro capite per consumi finali delle famiglie a prezzi correnti nel 2016 è di 19,9mila euro nel Nord-ovest, 19,6mila euro nel

Nord-est, 17,8mila euro al Centro e 12,9mila euro nel Mezzogiorno. Il divario negativo tra Mezzogiorno e Centro-nord è del 32,6%.

Nel 2016 il Pil in volume, a fronte di una crescita a livello nazionale dello 0,9% rispetto all'anno precedente, ha registrato un incremento dell'1,3% nel Nord-est, dello 0,9% nel Nord-ovest e dello 0,8% sia al Centro che nel Mezzogiorno.

Tra il 2011 e il 2016 le aree che hanno registrato i più marcati cali del Pil sono il Centro (-0,8%) e il Mezzogiorno (-0,6%). La flessione è stata più contenuta nel Nord-ovest (-0,5%) mentre per il Nord-est si registra una sostanziale stabilità (-0,1%).

LAVORO

Azioni e progetti, individuali e collettivi

Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Siamo deboli. Come l'acciaio

di Massimo Bordin



Foto: Agenzia iMED

Si dice che gli esami non finiscono mai, ma il primo e, forse, quello decisivo, il nuovo governo ce l'avrà nei prossimi mesi, quando il Ministro del lavoro Luigi di Maio dovrà vedersela con la possibile definitiva chiusura dell'Ilva di Taranto. In questi giorni le notizie si affastellano le une sulle altre: lo stabilimento è commissariato da sei lunghi anni e, dietro l'angolo, c'è la prospettiva che la più grande industria italiana dell'acciaio faccia la fine dell'area industriale di Bagnoli, a Napoli, quando gli ecomostri dell'Italsider proiettati sul golfo più bello del mondo furono sostituiti dal nulla.

Ma andiamo con ordine.

Quando lo Stato italiano godeva di un briciolo di autonomia, l'industria dell'acciaio era fiorente.

Il materiale lavorato negli altoforni è infatti considerato strategico per la salute industriale di una nazione, e molti Paesi hanno fatto scelte di tipo strategico per questo settore. Poi negli anni Ottanta ci fu una crisi. Superabilissima, come tutte le crisi, ma erano gli anni in cui si doveva privatizzare tutto, e a qualsiasi costo per questioni di carattere ideologico. Erano gli anni di Reagan e della Thatcher. Gli anni in cui furono cambiate le regole del mercato, con le conseguenze nefaste che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Non solo telefonia, autostrade e ferrovie, dunque, ma anche e soprattutto la produzione

dell'acciaio subirono percorsi di privatizzazione forzata e ne fece le spese l'Ilva, controllata dalla famiglia del Gruppo Riva che acquistò dallo stato l'impianto nel 1995.

In buona sostanza, è da allora che comitati cittadini e ambientalisti contestano l'Ilva di Taranto, accusandola di inquinare l'aria e provocare malattie. Nel 2011 i primi accertamenti di rilievo e un'ordinanza del tribunale ne dispose il sequestro e gli arresti. Il giudice motivò la decisione sulla base di una documentazione accurata, secondo la quale l'impianto è stato causa e continua a esserlo di «malaria e morte» e perché «chi gestiva e gestisce l'ILVA ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza».

Gli impianti hanno continuato a funzionare in modo molto parziale, cercando di dare i fatidici colpi al cerchio e alla botte.

Non c'è nulla di cui stupirsi: nonostante la Puglia sia più bella della California, la storia l'ha indirizzata ad una parziale industrializzazione, con conseguenze nefaste per l'ambiente, ma in grado, almeno nella città di Taranto, di limitare per un certo periodo l'emigrazione di massa. Lavoratori e sindacati sono preoccupati da tempo dei posti di lavoro e difendono l'impianto e l'azienda con le unghie e con i denti.

Anche grazie all'Ilva, inoltre,

l'Italia è diventata un paese esportatore di acciaio, ma la produzione è importante anche per il mercato interno e con la sua chiusura si rischia di tornare ad essere importatori netti del metallo. Siccome uno dei settori più importanti per l'export italiano è la meccanica, cioè le macchine per uso industriale, tutti i politici che ne capiscono qualcosa sono seriamente preoccupati.

Nel caso in cui diventasse necessario importare grandi quantità d'acciaio ciò graverebbe infatti sull'industria metalmeccanica, e rafforzerebbe la Germania.

Il fenomeno delle privatizzazioni continua così a fare danni, e manca una politica di pianificazione. Con la robotizzazione dell'industria ed i problemi ambientali, trovare una cordata di compratori sarà come dare l'ennesimo calcio al barattolo. Magari necessario per evitare l'armageddon occupazionale dei tarantini, ma con tutti i problemi attuali destinati a ripresentarsi peggiorati, se nessuno vorrà occuparsene con un piano di riqualificazione dell'area in grado di salvaguardare cultura e territorio.

L'unico esempio paragonabile è quello della Ruhr, in Germania. Area molto nota per aver affrontato problemi simili a quelli pugliesi. Negli anni ottanta l'area industriale della Ruhr subiva una scellerata politica industriale che non ha mai pensato alla tutela della regione e alla salute dei suoi abitanti.

Il vicino fiume Emscher era divenuto una discarica a cielo aperto. Cosa fecero allora i tedeschi? L'iniziativa venne dall'amministrazione regionale del Nordrhein-Westfalen che ha saputo trasformare l'area nel Parco Paesaggistico dell'Emscher, che occupa un'area complessiva di circa 320 Km², cioè oltre un terzo della dimensione di tutta la Ruhr, pari a 800 Km².

Adesso il bacino della Ruhr è un'area ricca, dove prospera il lavoro e, al tempo stesso, il paesaggio è stato recuperato, tanto da permettere un'eccezionale vivibilità.

Rimane del tutto evidente che la situazione pugliese presenta diverse caratteristiche e che non si può imitare alla cieca senza studiare. Forse, non è nemmeno opportuno abbandonare totalmente la produzione dell'acciaio, se è vero che nel resto della Germania gli altoforni messi in sicurezza continuano a produrre. Ma quel che è certo è che senza l'intervento pubblico deilander riqualificazione non ci sarebbe stata. Per l'Italia la pianificazione è in salita, visto che manca un sistema bancario nazionale e che la Ue viene attualmente governata da chi ha interessi diametralmente opposti a quelli dell'industria italiana.

Salario garantito, reddito universale, reddito di cittadinanza

di redazione

Da circa 30 anni politici, filosofi, economisti, lavoratori e disoccupati parlano e ascoltano le diverse proposte della politica per il reddito di cittadinanza. E' un dibattito trasversale, a seconda delle aree politiche e del contesto socio-politico il nome ha subito delle variazioni, come reddito universale per tutti o salario garantito e reddito di cittadinanza.

Molte idee e naturalmente non mancano le critiche, anche queste diverse tra loro ma con un comune denominatore: nessuno vuole riconoscere il sostegno al reddito a chi non vuole lavorare.

Ultima in ordine di arrivo ma è una proposta che si conosce da tempo, quella del M5S, denominata Reddito di Cittadinanza, ora al vaglio delle commissioni alla ricerca di un percorso normativo e rispondere ad una "promessa elettorale".

Al di là del nome che verrà dato a questa misura di sostegno al reddito per disoccupati o per chi perde il lavoro, un dato è certo, così come sono strutturate le agenzie provinciali per il lavoro, i vecchi uffici di collocamento, non è possibile fare assolutamente nulla e possiamo dirlo forte e chiaro, non è un problema di mancanza di coperture economiche ma occorre una riforma che ridefinisce, chi sono gli attori, ruoli e responsabilità, chi fa cosa, come e quando.

Su questo tema vogliamo condividere con la nostra idea sul metodo da applicare al Reddito di Cittadinanza.

Gli attori da coinvolgere sono: gli uffici provinciali per il lavoro, 546 su tutto il territorio nazionale, le Agenzie per il lavoro interinale, circa 2000 sportelli e i comuni 8200 circa.

Conosciamo bene il fallimento degli uffici provinciali del lavoro, poco personale e non formato, pochi strumenti e poche offerte di lavoro, infatti, quando nel 1997 vengono create le agenzie per il lavoro interinale (Apl), fu commesso un grave errore, delegare unicamente al nuovo soggetto, la ricerca e l'offerta di lavoro per i cittadini.

Qualche numero aiuta a capire meglio il ruolo, comunque, positivo, delle agenzie di lavoro che hanno quasi sostituito gli uffici provinciali del lavoro. In questi 20 anni sono stati 8 mi-

lioni i lavoratori inseriti in diversi settori produttivi, generalmente con rapporti di lavoro determinato.

Nel 2016 i lavoratori impiegati dalle Apl sono stati mediamente 378mila al mese con una crescita del 9% rispetto al 2015. È, quello del 2016, il valore più alto dall'introduzione della somministrazione in Italia ad oggi. Il picco storico è arrivato nell'aprile del 2017 con 442.350 occupati in somministrazione, gestiti dalle oltre 80 Apl. Non c'è ombra di dubbio, questi dati sono positivi, il mercato è in crescita e questo è il termometro del consolidamento di una ripresa che però rimane ancora a macchia di leopardo.

In sintesi in cosa consiste la nostra proposta di riforma? Gli uffici provinciali del lavoro, sostenuti da ulteriori risorse di personale, formato, devono occuparsi di ricreare la domanda di lavoro che anno dopo anno è stata demandata tutta, o quasi alle agenzie interinali. In alternativa e contemporaneamente, attivare dei protocolli di collaborazione, con le Apl, in modo da verificare lo stato di disoccupazione del cittadino, misurare le sue capacità e il livello formativo ed avviare la ricerca del lavoro, temporaneo, giornaliero o settimanale. Oggi tutto questo è reso più facile e realizzabile grazie anche all'utilizzo delle nuove tecnologie, gestite da personale con le giuste competenze.

Altro attore, fondamentale sono i Comuni e le risorse già presenti negli uffici comunali, una rete, un network nazionale dalle enormi potenzialità.

Il ruolo del Comune ha inizio quando il cittadino, terminato un contratto di lavoro, viene preso in carico e solo dopo le opportune verifiche, potrà percepire l'aiuto al reddito, erogato poi dall'Inps, pari ad una mensilità meno le ore già pagate durante il normale rapporto di lavoro.

Sempre nel corso degli anni, anche le cifre legate al salario garantito o reddito di cittadinanza, rappresentano una variabile importante, riteniamo che una forma di sostegno al reddito debba rispondere a quel requisito di raggiunta "autonomia" individuata nella somma di 6000mila euro annue, cioè 500,00 euro mese.

LAVORO

Azioni e progetti, individuali e collettivi

Reddito di cittadinanza e moneta locale

di Davide Storelli

Il reddito di cittadinanza propriamente detto non nasce essenzialmente per finalità sociali.

Esso, infatti, si fonda sulla constatazione, riconosciuta dalla Banca d'Italia, per la quale chi crea il valore della moneta non è chi la emette ma chi l'accetta. Ne consegue che è tecnicamente corretto attribuire alla collettività tale valore.

La definizione di reddito di cittadinanza evidenzia proprio questo, ossia che si diventa titolari di valori monetari per il semplice fatto di essere cittadini.

Questo perché non è necessario alcun sinallagma per l'insorgenza del valore monetario, ossia non serve alcuna controprestazione poiché non si tratta di un valore creditizio bensì di un valore convenzionale, per cui è sufficiente l'accordo dei consociati nell'accettazione di quella data moneta come mezzo di scambio, poiché, come ci ricorda Aristotele, la moneta nasce per convenzione e non ha bisogno di altro.

In tal modo, pertanto, il reddito di cittadinanza non sarebbe finanziato dalla fiscalità generale bensì dall'emissione sovrana di nuova moneta di Stato.

In sostanza, tramite il reddito di cittadinanza verrebbero riconosciuti ai cittadini i profitti derivanti dall'attività di creazione del denaro.

In merito alle critiche, spesso sollevate, per le quali il reddito di cittadinanza potrebbe rivelarsi un disincentivo al lavoro, è stato rilevato, attraverso un modello econometrico calibrato su 34 nazioni OCSE nel periodo che va dal 1990 al 2013, che tale reddito non è una variabile che agisce a ridurre il tasso di occupazione, anzi esso, insieme ad altre variabili, aiuta ad incrementare i livelli di occupazione.

Del resto le evidenze sperimentali sull'introduzione di un reddito di cittadinanza non sono più scarse e sono state adeguatamente analizzate in letteratura.

Per esempio, in base ad uno studio comparato di sette programmi governativi concernenti l'erogazione di un reddito di cittadinanza è emerso che tali programmi non scoraggiano il lavoro.

Inoltre sono stati registrati numerosi benefici sul piano sociale, quali il miglioramento della condizione dei bambini (come la riduzione del lavoro minorile e dell'abbandono scolastico), delle condizioni di salute, dei risparmi, mentre non sono stati registrati significativi aumenti nel consumo di c.d. temptation goods (quali alcolici e tabacco).

Diversi Stati si stanno muoven-

do in tale direzione, per esempio la Francia, l'Olanda, la Svizzera ed il Canada, mentre l'Iran, già dal 2011 ha sperimentato, a livello nazionale, tale soluzione.

La Finlandia ha introdotto, in via sperimentale per due anni a partire dal 2017, un reddito incondizionato pari a 560 euro a 2.000 disoccupati di età compresa tra i 25 ed i 58 anni scelti in modo casuale.

I Finlandesi selezionati stanno ricevendo automaticamente tale somma mensile, senza alcuna complicazione burocratica e senza necessità di dimostrare nulla, né il modo in cui impiegano tale somma né se hanno altre fonti di reddito, a differenza di quanto accade per i comuni sussidi di disoccupazione, che vengono meno in caso di nuovo impiego.

L'intento delle autorità finlandesi è indurre i lavoratori a non accettare condizioni di lavoro sfavorevoli o stipendi troppo bassi.

Infatti la principale finalità sociale del reddito di cittadinanza è quella di ridurre l'asimmetria nel potere contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, poiché mentre il primo sta cercando un fattore produttivo, il secondo sta cercando una fonte di reddito che gli consenta di sopravvivere.

Ne consegue che le scelte in merito sono più cruciali per il lavoratore, in quanto questi, in caso di perdita del lavoro, si trova a perdere il proprio sostentamento, mentre il datore di lavoro si trova soltanto nella condizione di dover rimpiazzare una risorsa produttiva.

In pratica, per il datore di lavoro si tratta di una mera questione economica, per il lavoratore di tratta di una questione di sopravvivenza, per la comunità si tratta di una questione sociale.

Questo è il motivo per cui il fattore produttivo consistente nella prestazione di lavoro non può essere assimilato agli altri fattori produttivi, poiché, se questo può essere vero dal punto di vista del datore di lavoro, non lo è né da quello del lavoratore né da quello della società.

Questa consapevolezza ha portato alcuni Stati di più antica tradizione civile, come l'Italia, a costituire una Magistratura apposita, la Magistratura del lavoro per l'appunto, per dare una tutela più efficace alle situazioni giuridiche soggettive derivanti dai rapporti di lavoro.

In una situazione di sovrabbondanza di "forza lavoro", ossia di offerta di prestazioni lavorative, i lavoratori possono essere indotti ad accettare condizioni lavorative e

stipendi che altrimenti non avrebbero accettato.

Tale situazione può essere adottata anche dal significativo afflusso di lavoratori non autoctoni, nonché dalle restrizioni della domanda privata di lavoro dovute ad un mercato asfittico, e della domanda pubblica per le difficoltà ad investire conseguenti alla scarsità di mezzi monetari derivanti dai vincoli di bilancio, quali l'obbligo del pareggio di bilancio o le soglie al deficit ed al debito pubblico.

In quest'ottica, il reddito di cittadinanza agisce su due piani, da un lato introduce nuovo potere d'acquisto, così aumentando la domanda di beni e servizi e comportando benefici a livello macroeconomico, dall'altro aumenta la forza contrattuale del lavoratore (attuale o potenziale) e così producendo benefici a livello microeconomico nonché a livello sociale.

Numerosi studi hanno dimostrato che l'introduzione del reddito di cittadinanza ha indotto una quota significativa di beneficiari ad iniziare un'attività lavorativa autonoma, così dando spazio alle proprie attitudini, alla propria creatività ed alle proprie passioni.

Alcuni, per far questo, hanno abbandonato il proprio posto di lavoro, ritenuto, evidentemente, meno gratificante di un'avventura imprenditoriale, altri sono passati direttamente dalla disoccupazione al lavoro autonomo.

La disponibilità economica derivante dal reddito di cittadinanza ha dato nuova linfa all'artigianato, ossia alla produzione di beni non standardizzata (non industrializzata).

L'artigianato locale, a differenza dell'industria, è in grado di conservare le tradizioni e di connotare i singoli territori con le abilità tramandate nei secoli, ossia è in grado di valorizzare delle specificità territoriali difficilmente replicabili altrove, che altrimenti sarebbero travolte dall'uso massivo di beni di basso costo e spesso di scarsa fattura.

Come osserva Galloni A. (2015), la produzione locale di beni è in grado di rispondere alla domanda di lavoro, così contrastando l'emigrazione delle giovani (e meno giovani) generazioni verso territori più industrializzati.

In pratica il sostegno all'artigianato, derivante dall'introduzione del reddito di cittadinanza, è in grado di riarticolare il tessuto economico di una comunità locale nella misura in cui la domanda di beni viene indirizzata, per quanto possibile, verso la produzione locale di

tali beni, mentre verrebbero procurati dall'esterno i beni o i servizi che non è stato possibile produrre in loco.

La vendita, all'esterno del territorio, dei beni per i quali la comunità locale vanta un "vantaggio competitivo", sarebbe in grado di procurare la liquidità necessaria per ottenere i beni che non si riesce a produrre in loco.

Come osservano Amato M. e Fantacci L. (2012), nell'ambito locale la comunità potrebbe incentivare l'acquisto di beni locali mediante l'impiego di una propria moneta locale (complementare alla moneta a corso legale), mentre la moneta a corso legale verrebbe impiegata prevalentemente per gli acquisti di beni prodotti all'esterno, e verrebbe procurata vendendo all'esterno, in moneta a corso legale, i beni prodotti in loco.

Tali benefici verrebbero massimizzati laddove il reddito di cittadinanza riconosciuto a livello locale fosse erogato in moneta locale, giacché, a differenza della moneta a corso legale, l'impiego di tale moneta non genererebbe costi per l'ente locale che decidesse di adottarla.

Ogni territorio potrebbe risolvere le proprie produzioni tipiche e le proprie specifiche competenze mediante una propria moneta locale in grado di aumentare la circolazione interna di beni e di servizi.

L'erogazione di tale moneta mediante il riconoscimento di un reddito locale in tale moneta agevolerebbe la circolazione locale della medesima, e quindi incrementerebbe la produzione e la circolazione dei beni e dei servizi prodotti in loco.

Pittau M. (2003) evidenzia che negli Stati Uniti, nel 1933, si contavano 127 città che adottavano monete complementari, coinvolgendo oltre un milione di persone ed oltre 150 organizzazioni.

Oggi le monete complementari nel mondo sono oltre 5.000 e ciascuna comunità locale che intende aumentare la circolazione interna di beni e servizi adotta una moneta locale con le caratteristiche che meglio rispondono alle rispettive esigenze.

Stodder J. (2000) osserva che ricerche condotte sui circuiti cooperativi e di baratto commerciale (corporate barter) negli Stati Uniti ed in Svizzera hanno dimostrato che questi sistemi hanno un significativo effetto anti-ciclico, risultando particolarmente efficaci nei periodi di recessione.

Al riguardo la Banca Centrale Europea ha rilevato: "I sistemi di

moneta complementare consentono ad una comunità locale o regionale di mobilitare le proprie risorse sottoutilizzate per soddisfare bisogni che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti. La liquidità aggiuntiva che essi forniscono è un modo per incrementare i servizi, sia commerciali che pubblici, richiesti dalla comunità, senza ricorrere a mutui o ad incrementi di tassazione. Le monete locali consentono l'adozione di soluzioni lavorative più eque ed efficienti, poiché i cittadini a basso reddito possono effettuare i pagamenti di servizi mediante moneta locale che possono procurarsi lavorando a progetti di pubblica utilità, piuttosto che nella moneta nazionale che manca loro. Le monete complementari sono legali, nonostante vi siano delle normative da considerare, a livello nazionale o sovranazionale. Le monete complementari possono incoraggiare il dibattito democratico negli enti locali circa il livello dei servizi pubblici desiderato, in ambiti che includono: l'educazione, la salute, i servizi sociali, la sicurezza pubblica, la protezione ambientale, ecc. Le monete complementari consentirebbero di evitare i rischi connessi ad un pesante indebitamento, sia comunale sia regionale sia statale".

Suggerimenti per la lettura:



“Cosa è la moneta? Questo libro cerca di rispondere a questa domanda avvalendosi dell'ausilio di Aristotele. Cosa è il signoraggio? Si verifica cosa è, e come viene praticato dalle banche centrali e da quelle commerciali. Gli Stati dell'eurozona possono adottare un'altra moneta?”

SPECIALE ECONOMIA

Produzione consumo e sistema monetario

Cum grano salis

di Guido Grossi

Sono almeno quarant'anni che ci siamo distratti dalla gestione della cosa pubblica, (noi italiani, ma non solo), apertamente invitati ad “andare al mare” ed a “lasciar fare ai mercati”. Dopo la caduta del muro di Berlino, poi, “ce lo ha chiesto l'Europa”. Salivano le borse, il credito arrivava facile, aprivano sfavillanti supermercati a propinarci, con prezzi accessibili, i nuovi gadget tecnologici e meraviglie da tutto il mondo. Le televisioni private, mentre ci ammalavano con la pubblicità di prodotti a portata di portafoglio, ci facevano eccitare abbattendo, assieme al senso del pudore ed al rispetto per la verità, vari tabù moralistici (spogliando le donne in TV). In quel tempo, tutti potevano andare in vacanza all'estero, più o meno comodamente. E chi non poteva ancora permetterselo, mentre sfogliava il National Geographic, si impegnava a diventare “più competitivo”, per meritarsi quel premio. La meritocrazia, il bello della competizione, il bello della diretta, ci venivano raccontati un po' dal “Grande Fratello”, un po' dai talk show: quel tipo di trasmissione televisiva dentro la quale la politica diventa, letteralmente: “rappresentazione (show) della chiacchiera (talk)”. Fra uno scandalo e l'altro, da “mani pulite” alle leggi “ad personam” fatte per mettere a tacere i problemi giudiziari di vari personaggi politici, abbiamo perso il senso dello Stato, il rispetto per la “res pubblica” (la cosa di tutti noi) e della legalità. Quest'ultimo, affogato nelle leggi illeggibili, che nessuno è più in grado di individuare e capire, e sempre più lontane dal disegno della nostra Costituzione (fate un esperimento di persona per verificare, che aiuta a capire e a ricordare: sparate un numero a caso da 1 a 200 (xxx), poi un altro da 1 a 18 (yy), e poi cercate su internet la legge, o il decreto, o il regolamento, che risulta dalla combinazione di quei numeri: xxx/yy, e ci raccontate cosa avete capito. Fatelo, vi prego).

Negli ultimi due anni, per varie ragioni, l'interesse verso la politica si sta risvegliando. Anche perché

è diventato evidente, a tutti, che la politica, i mercati e l'Europa, entrano prepotentemente a sconvolgere le nostre vite, molto di più di quanto non avremmo mai potuto immaginare, e lo fa, direi, in senso sorprendentemente negativo per tutti (salvo rarissime eccezioni, che si sono arricchite eccessivamente, e meriterebbero uno studio approfondito).

Il processo di risveglio collettivo sembra procedere più per lo stimolo di vari “stregoni del web”, che per un sano invito alla riflessione da parte del mondo accademico o di quei giornali e TV che sono un po' troppo appiattiti sugli interessi della pubblicità che gli dà da mangiare, per poter essere sinceri. La pubblicità (e chi la paga), lo sappiamo, è ben contenta di lasciare le cose come stanno, dato che il messaggio pubblicitario è tanto più efficace, quanto più mirato ad un cervello della maturità di circa tredici anni.

Il mondo s'è fatto complicato, nel frattempo, e abbiamo l'illusione di non capirci più nulla: globalizzazione, trattati internazionali che qualcuno vorrebbe mettere al posto della Costituzione, organismi sopra nazionali privati che giudicano la politica e ne impediscono lo svolgimento, interessi geopolitici ed economici che scatenano improbabili “guerre di pace”, e marea di persone che scappano da casa per finire in avventure da incubo. L'intreccio fra mercati

e politica, su tutti i piani, rende oggettivamente complicato capire come fare a fare l'unica cosa che va fatta: tornare, tutti, a occuparsi in prima persona della gestione della cosa pubblica: tutti, per sforzarsi di capire, molti, per proporre e per fare. Ma insieme.

Una cosa è certa, e chiunque la può riconoscere senza difficoltà, semplicemente guardandosi intorno: i mercati, i professori, i tecnici, assecondata dai vari “salvatori della patria” che li hanno osannati, e salvatori non erano, insomma, tutti quelli da cui ci siamo lasciati guidare in questi decenni, hanno fatto il loro tempo: hanno, oggettivamente, fallito.

È tempo di responsabilità condivise.

Questo, d'altronde, è il senso vero della democrazia, fatta di “cultura della cosa pubblica”, e di partecipazione diffusa. Attenzione: la partecipazione attiva del popolo al processo di comprensione dei problemi e di elaborazione della proposta politica, vale di più di mille meravigliosi articoli di Costituzione! Abbiamo la più bella del mondo, infatti, ma, siccome ci siamo distratti, e abbiamo smesso di partecipare, dimenticandoci di mettere tutto il nostro impegno personale, per attuarla, stiamo rischiando di perderla. Negli anni sessanta e settanta tutti si interessavano di politica e, al di là dei diversi schieramenti, e degli schiaffi che volavano, tutti avevano a cuore il bene della comunità,

e rispettavano le opinioni degli “avversari politici”! Andremo avanti.

Allora, con pazienza, in questa rubrica dal titolo “Le cose da fare, cum grano salis”, ci ripromettiamo di affrontare un tema ogni mese, da capire e approfondire.

Proponiamo uno studio dei problemi “politici”, affrontato con il linguaggio più semplice possibile, alla portata di tutti, e delle possibili soluzioni. Non salveremo il mondo, con le nostre proposte. Ma non è affatto escluso che la riflessione comune, lanciata in uno spazio materiale e virtuale esteso, dove oggi le idee non solo viaggiano velocemente, ma si arricchiscono della elaborazione di tantissime teste pensanti, connesse, che vedono le cose da punti di vista diversi, alla luce di esperienze diverse, possano stimolare una nuova coscienza collettiva, in grado di individuare soluzioni che rispondono, guarda un po', agli interessi diffusi, anziché agli interessi del gruppo ristretto di specialisti che, in questi decenni, ha governato il mondo arricchendosi sulle spalle degli altri.

Quando parlo di “nostre proposte”, non sto usando un plurale maiestatis. Penso invece allo spazio online di “Sovranità Popolare” nel quale, dal giorno dopo in cui è stampata la rivista cartacea, tutti sono invitati ad interagire e collaborare, per rendere sia l'analisi che le proposte sempre migliori, più ragionate, più solide,

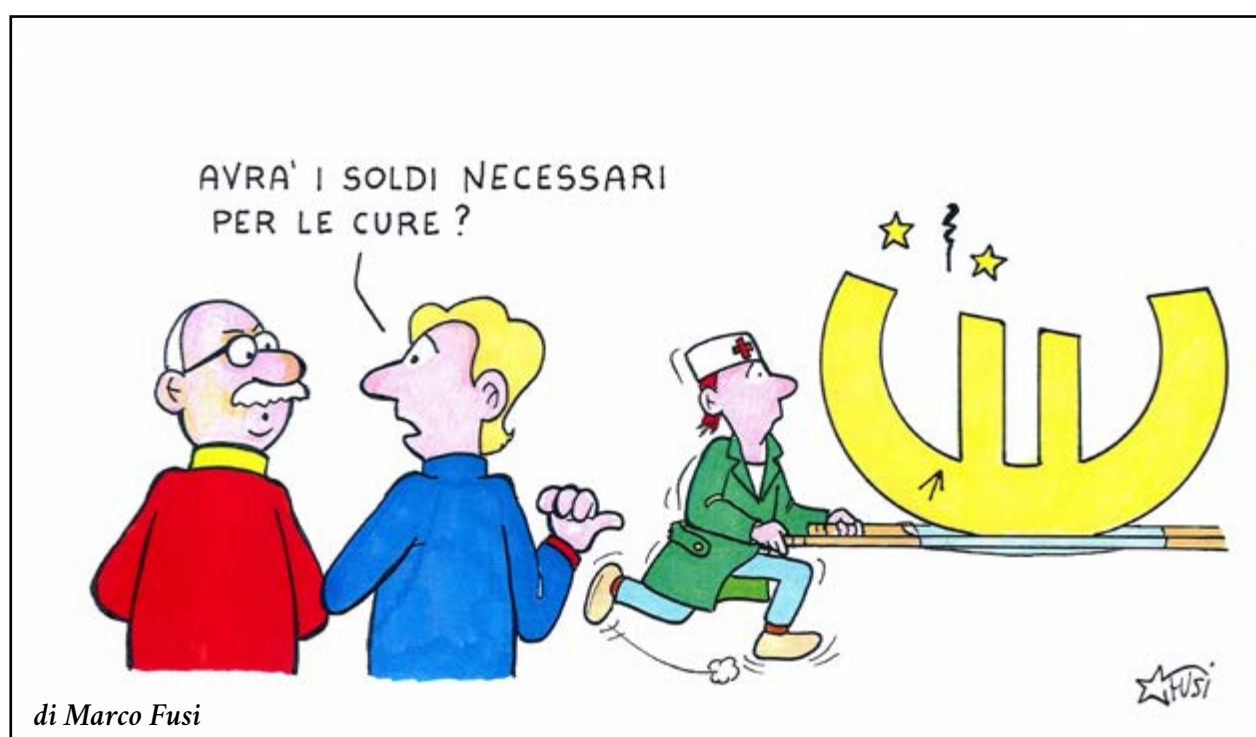
più adatte ai bisogni di tutti. È una sfida importante, che punta molto sulla crescente maturità che il dialogo su internet sta dimostrando in questi ultimi mesi, dove attacchi personali e polemiche sterili - che pure persistono - stentano ad alimentare la polemica, che è sempre inutile, e lasciano sempre più spazio all'ascolto, ed alla ricerca seria di soluzioni ragionevoli, buone per tutti. Nessuno ha tutta la verità. Ognuno di noi ne ha un pezzetto. E non solo questa rubrica, ma tutto il progetto editoriale è dedicato al dialogo costruttivo, quello che ci consente di mettere insieme i vari pezzetti, alla ricerca di una verità comune e più grande. Al dialogo, all'ascolto, alla collaborazione, ci possiamo educare.

Possiamo farlo liberamente, senza conflitti di interessi, perché non “dipendiamo” da nessuno, tranne che dal popolo dei lettori editori, che sceglie, con responsabilità, di partecipare. Per diventare, finalmente, sovrano.

Non esiste bacchetta magica per trovare soluzioni (ancora). Poi un giorno l'Umanità scoprirà di avere poteri divini.

Nel frattempo, procediamo con ordine: prima si eliminano gli ostacoli sul cammino, che impediscono perfino di pensare e proporre; poi cominciamo a domandarci: “ma cos'è che ci rende felici?”; poi studieremo, tutti insieme, cosa fare in concreto per incamminarci sulla strada per la felicità. I tempi, sono maturi.

Nel prossimo numero parleremo di banche, domandandoci: “a cosa serve una banca messa al servizio della comunità, e perché una banca privata non è adatta a raggiungere certi scopi”. Ci confronteremo con i paesi esteri, dentro l'Unione europea, che mentre ci invitano a privatizzare quello che resta della nostra finanza, custodiscono gelosamente importanti soggetti bancari pubblici, che fanno letteralmente la differenza, nelle strategie di politica economica, rispetto a noi che, in Italia, quelle politiche le abbiamo delegate interamente ai mercati privati, ed ai loro entusiasti sostenitori.





COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



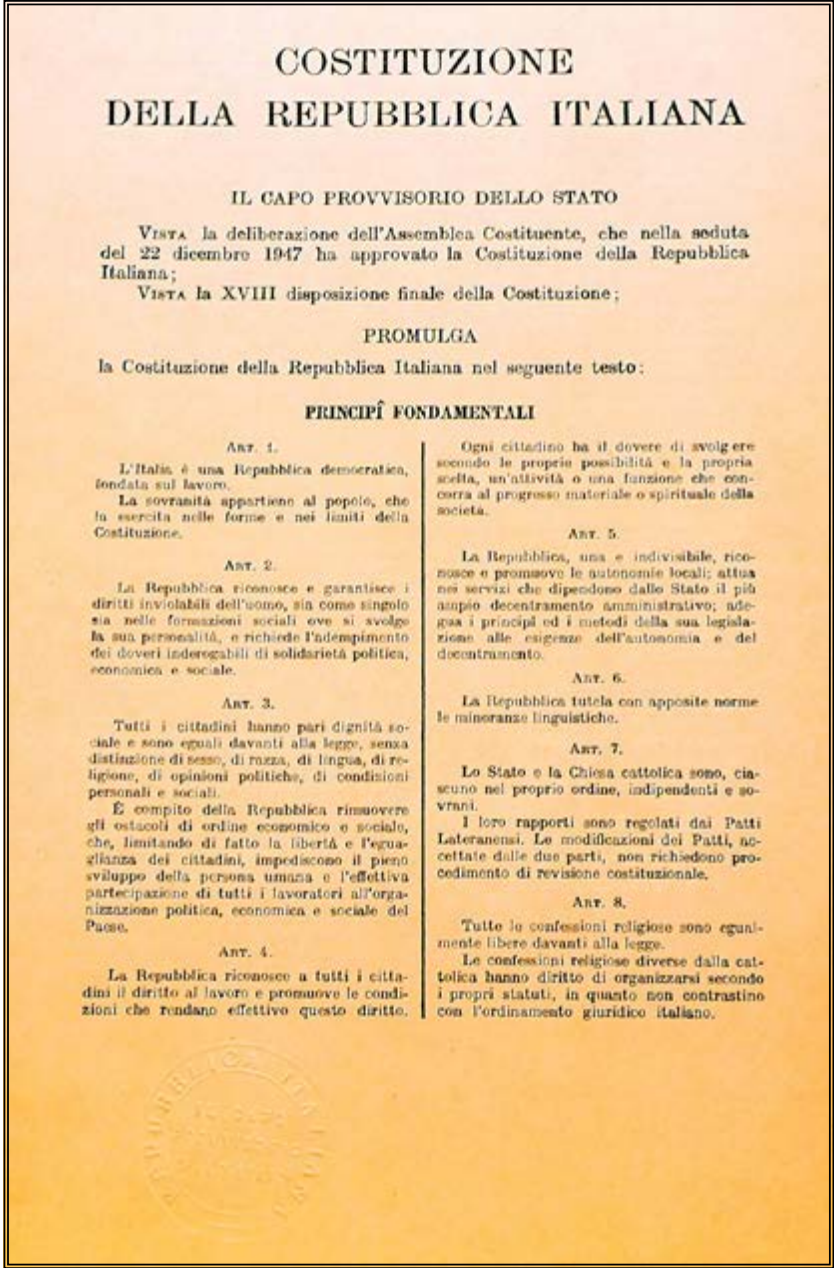
[Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:



Archivio Storico Presidenza della Repubblica

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I. Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla

legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di

esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)

NOTE:

(*) *La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.*

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

(*) NOTE:

(*) *L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«*La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.*

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.»

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II.

Rapporti etico-sociali

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III. Rapporti economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati

hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica

e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV. Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (*)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NOTE:

(*) *Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (*)

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

NOTE:

L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.

Il testo originario del primo comma era il seguente:

“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.”

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

**PARTE SECONDA.
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA**

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE:

(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.»

Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti.»

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei

quozienti interi e dei più alti resti.»

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(*)

NOTE:

(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a

maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)

NOTE:

(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Egual autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II.

La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera

stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,

sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(*)

NOTE:

(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.»

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. (*)

NOTE:

(*) L'art. 81 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e

maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.»

L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha, inoltre, disposto quanto segue:

“1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficiacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.”

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare

la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II.

Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

NOTE:

(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

Il testo originario del comma era il seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III.

Il Governo

Sezione I.

Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)

NOTE:

(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»

Sezione II.

La Pubblica Amministrazione

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. (*)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

NOTE:

(*) Al primo comma dell'art. 97 è stato premesso un nuovo comma dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere

sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV.

La magistratura

Sezione I.

Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e

avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari

in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)

NOTE:

(*) I primi cinque commi dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Si riporta di seguito l’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:

«1. La legge regola l’applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.»

Art. 112

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V. Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)

NOTE:

(*) L’art. 114 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell’articolo era il seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.»

Art. 115

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L’art. 115 è stato abrogato dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell’articolo era il seguente:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *h*), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra

lo Stato e la Regione interessata. (*)

NOTE:

(*) L’art. 116 è stato sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell’articolo era il seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»

Si riporta di seguito l’art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica

e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)

NOTE:

(*) L’art. 117 è stato sostituito dapprima dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell’articolo era il seguente:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fieri e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»

Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

In seguito, l’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l’art. 117 come segue:

a) al secondo comma, lettera *e*), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)

NOTE:

(*) L’art. 118 è stato sostituito dall’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell’articolo era il seguente:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni

amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorirel'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (*)

NOTE:

(*) L'art. 119 è stato sostituito dapprima dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge

riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

In seguito, l'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato i commi primo e sesto dell'art. 119. Il testo del primo comma dell'art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.»

Il testo del sesto comma dell'art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)

NOTE:

(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e

dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)

NOTE:

(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (*)

NOTE:

(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»

Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come

sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a

referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)

NOTE:

(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

Art. 124

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)

NOTE:

(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. (*)

NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. (*)

NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni legge approvata dal Consiglio

regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»

Art. 128

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

Art. 129

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»

Art. 130

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna. (*)

NOTE:

(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del

Molise come regione a sé stante.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)

NOTE:

(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI.

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I.

La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)

NOTE:

(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati

dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (*)

NOTE:

(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano

nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II.

Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblée legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)

NOTE:
(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della VII disposizione transitoria e finale che così recitava:

«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»

VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la

tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)

NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

XII
E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)

NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 58.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTRIFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Senato della Repubblica

Il Presidente della Corte Costituzionale

Il Presidente del Tribunale supremo militare

Il Presidente del Tribunale ordinario

Il Presidente del Tribunale di primo grado

Il Presidente del Tribunale di secondo grado

Il Presidente del Tribunale di terzo grado

Il Presidente del Tribunale di quarto grado

Il Presidente del Tribunale di quinto grado

Il Presidente del Tribunale di sesto grado

Il Presidente del Tribunale di settimo grado

Il Presidente del Tribunale di ottavo grado

Il Presidente del Tribunale di nono grado

Il Presidente del Tribunale di decimo grado

Il Presidente del Tribunale di undicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di dodicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di tredicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di quattordicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di quindicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

Il Presidente del Tribunale di sedicesimo grado

SPECIALE ECONOMIA

Produzione consumo e sistema monetario

Moneta parallela, diritto sovrano

di Nicoletta Forcheri

Una moneta parallela non denominata in euro, chiamata “buono”, emessa da Tesoro ed enti pubblici, oppure da CDP, dalle Poste – che già emettono i « valori bollati » - o da banche cooperative pubbliche, non a corso legale ma facoltativa, emessa seguendo determinati criteri precisi che rientrino nell’ambito degli aiuti sociali e/o di emergenze d’integrità territoriale, che serva come strumento di pagamento, oltre che di beni e servizi per: la sanità, le multe, il canone, i servizi dello Stato e o dei Comuni laddove ci sia ancora un servizio pubblico e altre tasse che non siano nel circuito per il pagamento del debito pubblico.

Distribuita agli indigenti, per integrare il reddito pro capite fino a 1050 euro al mese – come del resto è previsto (l’esborso ma non la disponibilità) sul nostro territorio per i candidati all’asilo secondo le Convenzioni internazionali e il rispetto dei diritti dell’uomo che prevedono il vitto, l’alloggio e la sanità per tutti, e conformemente ai principi enunciati dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32, 42) che prevedono pari dignità per tutti, uguali davanti alla legge.

Distribuita per le opere pubbliche di messa in sicurezza e di ricostruzione post-terremoti, e le altre calamità, che sono emergenza nazionale, che rientrano nell’integrità territoriale e nella sicurezza nazionale di ogni singolo Stato, contemplate dai Trattati UE per i casi di calamità naturale in cui il trattato UE prevede la solidarietà degli altri Stati membri e il rispetto delle fun-

zioni essenziali dello Stato (mantenimento dell’ordine pubblico, salvaguardia dell’integrità territoriale, tutela della sicurezza nazionale), contabilizzata come diciamo noi (cfr. Moneta far-falla, N. Forcheri).

Ebbene a moneta siffatta, non chiamata moneta ma “buono di acquisto”, NESSUNO IN EURO-PA CI POTRÀ DIRE NIENTE. Tale buono di acquisto naturalmente potrà essere digitalmente creato dal “nulla”, come quello delle banche; oppure su carta, come i biglietti di Stato, o meglio su carta di pagamento, ma sarà sempre calibrato a determinati scopi, esattamente come i buoni di acquisto dei supermercati calibrati su una percentuale dei loro prodotti in vendita, basta che sin dall’inizio nella contabilità si veda che tali buoni, prima dell’emissione:

siano di proprietà dei cittadini (quindi nella colonna dell’Avere dello stato patrimoniale dell’ente emittente, nella forma di debito nei confronti dei cittadini a cui sono destinati); siano non titolo non debito, quindi valori di cassa (res patrimoniali fungibili), quindi nella colonna del Dare dello stato patrimoniale alla voce 10 « Cassa e disponibilità liquide » e spesi successivamente in aiuto agli indigenti (per integrare il reddito di tutti a 1050 euro al mese), ricostruzione post-terremoto (messa in sicurezza, ricostruzione e costruzione case) e per tutte le emergenze del paese: scuola, sanità, PMI ecc.

A chi dichiara che le due misure essenziali da effettuare siano la separazione tra banche d’affari

e commerciali, nazionalizzazione di Banca d’Italia rispondo che non sono le due uniche misure per uscire dallo stallo economico, benché essenziali, poiché secondo la mia opinione, e come indicato persino da KPMG Islanda in Money Issuance di Settembre 2016, la misura fondamentale è la separazione tra funzione monetaria e funzione creditizia. Peccato però che la soluzione proposta da KPMG lasci del tutto impregiudicato l’impianto truffaldino del sistema monetario mondiale che attraverso una contabilità non fedele alla realtà non farebbe altro che trasferire il potere monetario intatto alle BC e a chi le controlla.

La vera soluzione per uscire dal DEBITO plurisecolare che attanaglia l’umanità e dal marasma economico attuale che ci porta alla guerra è separare la funzione monetaria – pubblica – dalla la funzione creditizia, nella contabilità, definendo la moneta “cassa” – cash e non cambiale – IOU- , e segnarla come proprietà dei cittadini, all’emissione, e del portatore, nella fattispecie. Ciò presuppone le seguenti cose:

1. la separazione contabile dell’atto di creazione monetaria dall’atto creditizio o di altra transazione, segnando nella cassa la moneta creata e come flusso di cassa in entrata nel rendiconto finanziario, proveniente dai cittadini, creatori del valore monetario. Ogni essere umano con la sua vita è colui a partire dal quale nasce il valore, e verso il quale va questo valore d’uso monetario, in quanto ne è il legittimo fruitore e dovrebbe esse-

re il titolare del diritto di proprietà patrimoniale che esso comporta, per convenzione;

2. la segregazione dei depositi dal bilancio bancario, non più segnati al passivo dello stato patrimoniale della banca, ma facendoli fuoriuscire VERAMENTE dalla cassa, segnati come le cassette di sicurezza fuori dal bilancio della banca e all’attivo di cassa del cliente. Ciò eviterebbe l’attuazione dell’articolo 1834 del codice civile che attribuisce la proprietà dei depositi alla banca.

Ho spiegato tutto questo nella mia relazione Far-falla, mentre sopra ho indicato come, appunto per uscire dalla morsa della finanza, tale moneta parallela sia più auspicabile denominarla in unità immaginaria che non in euro, rendendola accettabile per quegli introiti fiscali e quei servizi IN HOUSE, ancora in mano a e gestiti dagli enti pubblici e segnando tale moneta, come non titolo e come dovuta ai cittadini, senza alcuna perdita né guadagno per l’ente pubblico se non l’aiuto ai suoi cittadini.

Tale moneta, FACOLTATIVA, si chiamerebbe BUONO sulla falsariga della normativa che consente ai supermercati di emettere assegni di acquisto dei loro prodotti (da approfondire), ma sarebbe non in euro – sia pur con un valore iniziale 1 a 1 all’emissione – alla stregua della normativa inesistente sulle monete private bitcoin e criptovalute.

Non sarebbe coperta da euro né sarebbe convertibile in euro. Un giro diverso e SEPARATO,

dalla cattiva moneta euro. Sarebbe denominata in una moneta immaginaria di esclusiva proprietà del paese Italia, del suo popolo e del suo Tesoro/cassa delegato dai cittadini sovrani ad emetterla. Ciò consentirebbe di creare un GIRO alternativo alla moneta euro, senza apparentemente intaccare il GIRO EURO, e non offrirebbe alcuna sponda, o meno sponde, per gli appigli della speculazione finanziaria.

Del resto approvo la moneta fiscale di Stefano Sylos Labini e di Marco Cattaneo, Massimo Costa e Biagio Bossone, sconto fiscale in euro, che nel sistema attuale, nell’attuale paradigma, rimane il migliore progetto in circolazione, ma la nostra analisi del sistema monetario attuale, ci porta in realtà a dovere immettere nel dibattito intellettuale e politico il virus del cambio di paradigma, da moneta-liability (passività) a moneta “res” diritto reale di proprietà – conformemente alla concezione implicita nel Codice civile, derivante dal diritto romano. O moneta cassa.

Se fossimo davvero sovrani o se pensassimo di contare qualcosa nei consessi geopolitici, beh non avremmo neanche accettato le IAS – le norme contabili internazionali che ci sono da qualche anno imposte senza alcun dibattito parlamentare – in quanto incompatibili con il concetto di moneta del Codice Civile.

Non siamo noi ad avere inventato la carta moneta, la banconota e la partita doppia? Cosa aspettiamo per ritirare fuori i nostri geni?

E il voto per gli italiani residenti all’estero?

di Angelo Paronico

E il voto per gli italiani residenti all’estero?

La legge per il voto all’estero andrebbe riscritta, non annullata. Perché così com’è non funziona, come ben sanno tutti coloro che siedono in Parlamento. Eppure, anche questa volta, terminate le elezioni, nessuno parla più delle polemiche e degli scandali che le hanno accompagnate. La magistratura indaga, ma non s’arriva mai a una soluzione, ed è stato così dal tempo in cui l’On. Tremaglia riuscì a far modificare la Costituzione per renderlo possibile. Da allora, l’Europa elegge 5 deputati e 2 senatori; il Sudamerica 4 deputati e 2 senatori; il Nord America 2 deputati e 1 senatore; all’Africa-Asia-Oceania 1 deputato e 1 senatore. Questi seggi vengono assegnati con un sistema proporzionale e con la preferenza.

Eppure, la legge per il voto all’estero è e resta un vero scandalo, che dimostra quanto, al di là delle chiacchiere, la gran parte dei nostri legislatori non hanno davvero a

cuore i diritti dei milioni di italiani residenti all’estero e che hanno il diritto e il dovere di votare.

L’attuale sistema di voto per posta non funziona, com’era già chiaramente emerso durante la tornata elettorale del 2006 e del 2013, nonché in quella referendaria del 2016. Eppure, durante le discussioni per il Rosatellum nessuno ha pensato di eliminare il voto postale, per sostituirlo con uno simile a quello in uso in Italia, ovvero con cabine elettorali e con l’identificazione di chi vota, tramite la presentazione della carta d’identità o del passaporto.

Il voto non viene modificato in Parlamento perché così com’è accontenta un po’ tutti. La sinistra vede eletti alcuni dei propri candidati in quelle circoscrizioni dove esiste un forte controllo della “vecchia” emigrazione esercitata tramite i patronati. I patronati sono delle succursali estere di sindacati italiani. In altri paesi, come gli Stati Uniti, l’Europa e il Sud America

le logiche cambiano e così hanno spazio anche dei candidati leghisti e di Forza Italia. Non vogliamo affermare qui che il sistema sia completamente dopato, ma che così com’è strutturato favorisce i brogli.

Questo tipo di brogli son stati



di Marco Fusì

ben evidenziati dalle puntate della trasmissione “Le Iene” per quanto riguarda la Germania, ma vi sono procedure aperte – che forse sono già state tutte archiviate – anche per San Marino, Spagna, Portogallo e Canada, e siamo certi che una perizia calligrafica su schede a favore di certi candidati mostrerebbe che quanto diciamo non è frutto di miraggi.

Un capitolo a parte meriterebbe il luogo dello spoglio delle schede estere: Castelnuovo di Porto, presso Roma; questa è una sorta di bolgia dantesca dove può accadere di tutto, a seconda di chi presidia i seggi. Un detto ricorrente da quelle parti è che ‘si entra cardinali e si esce preti’ e, per qualcuno, viceversa.

Scandaloso anche il fatto che lo spoglio a Castelnuovo sia stato bloccato a un punto vicino al completamento e poi abbandonato lì, come se nulla fosse. Questo non dovrà più avvenire in futuro!

La soluzione migliore, che fa-

rebbe risparmiare parecchi soldi all’erario è abbastanza semplice: avvisare tutti gli aventi diritto che si possono recare presso le sedi consolari, per esercitare il proprio diritto. Qualora le sedi consolari siano troppo piccole, si possono affittare scuole o palestre per una giornata. Dopodiché le schede dovranno essere riportate nei consolati e nelle ambasciate, dove avverrà lo spoglio, così che si possano inviare i dati certificati a Roma, senza passare per Castelnuovo di Porto. Manca personale? Per uno o due giorni il problema si potrà facilmente risolvere, facendo arrivare per tempo i fondi necessari. Questa è una procedura semplice, lineare e poco costosa, che potrà ristabilire la giustizia e la verità in attesa del voto elettronico, già praticato da certi paesi.

Un parlamento eletto, anche in parte, in maniera truffaldina, risulta automaticamente squalificato dalle persone che vi siedono, senza averne diritto.

LE RETI E LE COMUNITÀ

Condivisione e sviluppo delle reti di comunità

Loonity

www.loonity.com



Correva il 2012. Mentre mia moglie cresceva in grembo un nuovo essere umano e collaborava a distribuire alimentari prodotti localmente, io mi spostavo in aereo su 3 continenti per contribuire all'“ottimizzazione logistica” di un'automobile made in USA per il mercato russo.

In Finlandia pianificavo e ingaggiavo operai per smontare automobili fatte e finite da operai americani, il cui contachilometri riportava il numero 10 nonostante google mi dica che Detroit ne dista 6948, in linea d'aria. Le autorità finlandesi mi ordinavano di bruciare la ben-

zina americana che aspiravamo dai serbatoi smontati per il trasporto. Era troppo poca per essere tassata (12mila litri al mese) ed andava quindi distrutta. In Russia condividevo i processi di smontaggio finlandesi per permettere agli operai russi di ricostruire le auto che gli americani avevano costruito ed i finlandesi fatto in 54 pezzi. 54 è stato il numero magico che, dopo lunghe trattative ha fatto comprendere alle autorità moscovite che si trattava di pezzi di ricambio e non più di auto. Potevamo scriverlo sui documenti. Il dazio di importazione poteva quindi scendere dal 30 al 5%.

E vai! Ottimizzazione riuscita! Fiumi di denaro risparmiati dal costruttore, importante affare per noi logistici, tanta occupazione (a chiamarlo lavoro proprio non ce la faccio) in tutte le nazioni coinvolte. Un sogno per il mio homus oeco-

nomicus, l'individuo egoista; un incubo per la mia coscienza che nelle meditazioni in aereo mi urlava: “Che cazzo stai facendo? È questo il mondo che vuoi? Vuoi vedere crescere i tuoi figli in whatsapp mentre ti arricchisci depredando il pianeta e gli umani con cui dovranno convivere?”

Ho detto grazie, ma anche basta, ad un'esperienza che mi ha formato. Qualche mese di inattività ha fatto germogliare in me il desiderio di mettere quanto appreso a servizio di una logistica diversa, fatta di produttori locali, di umani che collaborano e si rispettano condividendo i propri prodotti e servizi. Con altri compagni di follia abbiamo creato LOONITY – Local cO-Operation commuNITY, uno strumento informatico per organizzare comunicazione, logistica e pagamenti per comunità che vogliono attivarsi o crescere usando la rete.

Verso l'economia di comunità

www.sargo.it



Sargo è una cooperativa di professionisti nata 7 anni fa con l'obiettivo di sviluppare e sperimentare strumenti e attività innovative per facilitare la rinascita e la riorganizzazione delle comunità locali. Le attività sviluppate vanno dall'energia alla piccola distribuzione organizzata, dalle cosiddette “monete complementari” alla mutualità assicurativa.

Per questo sono stati prima sviluppati e poi raffinati un insieme di software integrati atti a consentire la gestione aziendale degli ordini di

prodotti e servizi, la gestione di un circuito di moneta complementare, l'acquisto di prodotti e servizi in doppia “valuta”, euro e monete complementari.

Nel corso del tempo tali strumenti sono stati provati e migliorati con le attività sul territorio. E' stato avviato un gruppo d'acquisto di energia elettrica e gas per famiglie e pmi al fine di offrire un servizio di tutela e di assistenza che si aggiunge al risparmio economico generato dalla mediazione con i fornitori. Sempre in ambito energetico si effettuano interventi di efficientamento e produzione da fonti rinnovabili, sviluppando collaborazioni che possano innescare dei processi di gestione partecipata.

Si è contribuito a far nascere delle esperienze di piccola distribuzione organizzata per raccordare produ-

zione e consumo locale. E' stata avviata una piattaforma collaborativa per l'utilizzo di sistemi comunitari di scambio con l'impiego congiunto dell'abbuono circolare e della compensazione creditizia, denominata Rete di Mutuo Credito, creando, successivamente, insieme ad altri soggetti un accordo di rete per la gestione partecipata dei diversi sistemi e sottosistemi locali.

L'obiettivo finale consiste nel riuscire ad integrare ed applicare queste esperienze in settori diversi passando da “buone pratiche” ad “economia”, consentendo alle comunità locali di determinarsi e organizzarsi nella gestione di una serie di servizi e nella auto produzione di beni primari, ricostruendo dove possibile le filiere locali grazie alla aggregazione dei consumi di prossimità.

Il mondo del consumo

www.gruppomdc.com



Tutto è iniziato da alcuni professionisti attivi in varie realtà commerciali fatte di aziende di ogni settore. Il confronto e l'analisi della situazione, ha messo in evidenza il fabbisogno del mercato da una nuova prospettiva.

Lo studio delle tendenze di mercato e i potenziali risvolti futuri si basano su analisi molto impegnative, frutto di attente riflessioni che hanno portato l'idea a trasformarsi in un movimento di pensiero.

Diversi anni di lavoro preparatorio e altri di funzionalità con i primi ordini “Spesa test” di gruppo e la prima logistica, ci hanno permesso di sperimentare il “Movimento Organizzato” mettendo in pratica i principi che creano aggrega-

zione ed espansione naturale. Siamo andati avanti non ci siamo arresi, motivati dalla convinzione che le nostre idee potessero prendere forma, è stato entusiasmante incontrare in questi anni tante persone disponibili e volenterose, scalare la montagna gradino dopo gradino verso il successo.

Ogni persona che ha creduto nel progetto ha dedicato ed investito il proprio tempo per creare le basi di questa idea, accettando anche le imperfezioni e partecipando attivamente alla loro eliminazione, questa è la crescita personale e di gruppo, il vero spirito del Mondo del Consumo.

Il confronto ha portato altre risorse ed idee, unendo l'esperienza

di molti al servizio di uno, perché tutto è uno, questo nuovo passo ci ha consentito di elaborare strategie ancora più vincenti.

In questi anni abbiamo più volte ripensato e rielaborato il ruolo del Socio Consumatore, infine siamo giunti ad un cambiamento copernicano, mettendo al centro di tutto la Famiglia.

Abbiamo creato un movimento di finanza dove il Socio Consumatore si è evoluto da oggetto a soggetto del consumo. L'orgoglio di essere qui ed essere attivi con il “Mondo del Consumo” è una grande vittoria per noi e tutte le Persone, Famiglie e Aziende che ne beneficiano. Benvenuto/a nel “Mondo del Consumo”.

Wigwam

wigwam.albasoftsolutions.it



Il primo Club di Progetto Wigwam venne fondato il 3 dicembre 1972, a Brusadure di Bovolenta nella Provincia di Padova con l'intento di dimostrare che l'agricoltura senza l'uso di veleni non solo sarebbe stata tecnicamente possibile ma anche economicamente vantaggiosa.

In parallelo (in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e l'allora Azienda di Stato Foreste Demaniali, oltre che di vari Comuni ed Enti montani) numerosi gruppi di giovani vennero coinvolti direttamente in un'opera di riforestazione e manutenzione di boschi, parchi ed aree verdi, in particolare nella zona del Monte Cesen (Belluno, 1971), Valvestino (Brescia, 1972), Caoria (Trento, 1973), Castiglione dei Pepoli (Bologna, 1973), Oropa (Biella, 1974 e 75).

Wigwam è la filosofia di vita di chi, di fronte ad un problema o ad una opportunità, non sta a guardare o a lamentarsi, ma si rende proattivo realizzando o promuovendo un'azione concreta che possa contribuire alla soluzione, seppure in piccola parte per il miglioramento della qualità sociale della vita.

Il metodo dei Club di Progetto Wigwam è applicabile in qualsiasi ambito e unisce anche la convinzione che solo un lavoro di gruppo, che sappia valorizzare il contributo individuale di ognuno, possa portare a risultati completi e continuativi.

Ogni Club di Progetto Wigwam è composto da persone che decidono di sfruttare al meglio le proprie attitudini ed abilità per realizzare progetti senza scopo di lucro che portino ad elevare la qualità sociale della vita di tutti. Tali aggregazioni hanno l'opportunità di utilizzare lo Statuto, la denominazione e il marchio Wigwam, la testata “Wigwam News” oltre che ottenere licenza d'uso di altri marchi e denominazioni esclusivi come “Circolo di Campagna”. I Clubs di Progetto Wigwam possono essere considerati l'applicazione generalizzata e non finalizzata al lucro dell'esperienza dei “Circoli di Qualità” che ha trovato vasta e proficua applicazione in ambito aziendale.

Ciò che hai per ciò che ti serve

www.pecuswap.com



Pecuswap è una piattaforma di scambio on line, una moneta complementare e un nuovo modo di concepire i rapporti economici.

Funziona come una camera di compensazione in cui ciascun utente può cedere propri beni o erogare servizi, ottenendo in cambio (swap) dei crediti Pecus con cui potrà procurarsi ulteriori beni o servizi di cui ha o avrà bisogno da qualsiasi altro utente in qualsiasi momento.

Pecus è una moneta complementare che opera come un credito all'interno della piattaforma pecuswap.com.

Pecus non è convertibile in denaro e non può essere dato in prestito, né con né senza interessi.

I Pecus possono invece essere, oltre che liberamente utilizzati in qualsiasi area della piattaforma, donati da utenti privati a enti no profit.

Al credito Pecus viene convenzionalmente attribuito il valore di 1 euro.

Pecuswap nasce per riequilibrare i rapporti interpersonali, riportandoli all'origine.

E' un ambiente in cui gli scambi tornano a misura d'uomo, regolato

dalla logica della collaborazione. E' finalizzato a costruire con cittadini, imprese, enti locali ed enti no profit un presente economicamente e socialmente sostenibile.

Pecuswap è articolato in 3 sezioni: C2C: La Piazzetta, B2C: Il Mercato e B2B: La Fiera.

Le finalità della sezione C2C sono: incentivare il riuso dei beni, favorire la condivisione e lo scambio di competenze e incoraggiare l'offerta di servizi, inclusi quelli di vicinato e di assistenza mutualistica, dando valore al tempo ed alla trasmissione dei saperi.

La sezione B2C prevede la possibilità per gli utenti Consumer di impiegare i propri crediti Pecus presso gli esercizi commerciali aderenti al circuito Pecuswap, in modo da ridurre l'esborso di denaro per l'acquisto di beni o di servizi.

Le finalità della sezione B2C sono: alimentare l'economia locale, favorendo gli acquisti presso le attività commerciali del territorio e aumentare la visibilità e le vendite delle attività commerciali del territorio.

Pecuswap: più libertà, più scambi, più spirito di comunità.

INTERVISTE

Dialogo tra due esperienze

Parlando con Paolo Maddalena

Redazione

D: Quali scelte hanno inciso sui principi della Costituzione Italiana

I ns Padri Costituenti sono stati estremamente lungimiranti, perché sono convinto che oggi noi potremmo uscire dalla crisi se attuassimo la Costituzione, cioè se tornassimo al sistema economico keynesiano che è stato travolto dalla legge n. 130 del 1999 che ha messo le cartolarizzazioni, la legge 448 del 2001 che ha messo i derivati, che sono delle pure scommesse, dal D.L. 85 del 2010 che ha trasferito alle Regioni il demanio marittimo, il demanio idrico, il demanio culturale, quello minerario dicendo che invece di essere inalienabili, inusucapibili, inespropriabili, erano pacificamente alienabili. Negli anni '90 abbiamo privatizzato le banche pubbliche, l'INA, (Istituto Nazionale Assicurazioni) piena di soldi, le ns ricchezze nazionali più forti, e poi l'ENI mantenendo solo il 30%, l'ENEL che adesso è completamente sparita e l'IRI con tutte le industrie pubbliche. Noi abbiamo fatto in modo che quello che apparteneva a tutti, sia andato a finire in mano ai privati e l'opera di Forza Italia, insieme a Salvini, è quella di portarci a questa fine. Se adesso fanno la riforma fiscale europea, unitaria, siamo veramente finiti, l'unico che ha detto cose

giuste è stato Savona, che ha detto “dobbiamo essere pronti allo shock fiscale, chiedere all'Europa di concederci di andare oltre i debiti e alla BCE di stampare denaro ed estinguere i debiti col denaro stampato, com'era per noi fino al 1981 quando un professore della Bocconi, Andreatta maestro di Monti, ha commesso un errore imperdonabile: ha scritto una lettera a Ciampi, governatore della Banca d'Italia, dicendo che la BdI non era più tenuta ad acquistare nelle aste pubbliche i titoli di debito pubblico emessi dal Tesoro; in questo modo ci siamo rivolti al mercato generale che, ha portato i tassi d'interesse italiani al 25% , e quindi tutto il debito pubblico italiano è debito dovuto ai tassi d'interesse.

D: Oltre alla Corte Costituzionale quali strumenti per difenderci

Il problema è quello di portare alla Corte Costituzionale tutte le leggi che io ho in parte enumerato che sono contro l'interesse del popolo italiano. Bisogna agire col giudizio “incidentale” cioè chi subisce un danno, (ad esempio danni enormi sta subendo oggi la Puglia con la TAP) deve ricorrere al giudice e deve chiedere, un provvedimento che blocchi l'attività distruttiva e la remissione della legge fatta.

L'altra via è il ricorso in via

principale: abbiamo tentato di farlo con un ricorso pre-elettorale, c'è un coacervo di illegittimità costituzionali spaventoso, e questo conflitto “in via principale” è il conflitto tra poteri dello Stato: abbiamo pensato al potere del Parlamento, che è riconosciuto, e al potere soprattutto del corpo elettorale. Quindi abbiamo fatto un ricorso come parte del corpo elettorale direttamente contro il Parlamento, il 4 luglio ma l'hanno rinviato

D: Quali sono i governi più incostituzionali e quali le cause

C'è stata una progressione che ha avuto il suo apice in Berlusconi, Monti, e anche in Renzi; insomma è tutto in salita. Sono incostituzionali: lo sblocca-Italia, il jobsact, la buona scuola, la riforma della pubblica amministrazione con la soppressione della guardia forestale. Incostituzionale è chiudere i porti, è contro l'art. 2 della Costituzione, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non solo del cittadino, e impone inderogabili doveri di solidarietà sociale. Salvini si è posto contro l'art.2 della Costituzione.

E' tutta colpa degli italiani che innanzitutto hanno votato delle persone non in base a quello che fanno, ma in base a quello che dicono, cioè in base alle menzogne che ci raccontano, e poi non ab-

biamo utilizzato tutti gli strumenti che ci dà la ns Costituzione: essa pone al centro la sovranità popolare e i rapporti con l'Europa (io sono europeista ma sono contro questo tipo di Europa dove domina il neo-liberismo, vale a dire deve vincere il più forte: l'euro tedesco è un marco svalutato che favorisce le esportazioni, mentre l'euro italiano è una lira sopravvalutata che impedisce le esportazioni: allora andando avanti di questo passo siamo sulla via del suicidio completo. Se mettiamo sullo stesso piano le stesse imposte e lo stesso fisco per tutta Europa, chi sta meglio starà ancora meglio, chi sta peggio starà ancora peggio. Così la flat-tax, è una rovina: paga la classe media; i poveri restano tali, quelli che vivacchiano diventano più poveri, questo è il neoliberalismo.

D: Quale cammino per la Sovranità popolare

Gli elettori devono leggere le leggi, io ne faccio una enumerazione nei miei scritti, nei miei tweet, nei miei post, e quindi che valutassero le persone per le leggi che hanno emanato.

Dobbiamo ritornare a distribuire denaro alla base della piramide sociale in modo che i lavoratori vadano ai negozi, i negozi vanno alle imprese, le imprese assumono e producono, beninteso nel quadro

generale di una decrescita, perché la crescita non può essere illimitata, come falsamente dicono i neoliberalisti, perché la terra è limitata e più di tanto non può dare.

Dall'altra parte c'è il neoliberalismo, causa dei movimenti di centinaia di migliaia di persone dall'Africa verso l'Europa e che propone altri principi: la ricchezza deve essere nelle mani di pochi, questi pochi devono essere in forte competitività fra di loro e lo Stato, cioè i popoli, devono essere distrutti e non possono intervenire nell'economia; quindi lo Stato è cacciato fuori dall'economia e così i singoli neoliberalisti possono avere in mano le sorti di tutto il mondo.

Suggerimenti per la lettura:



Decostruire gli assunti del neoliberalismo divenuto pensiero dominante e restituire spazio e dignità al concetto di cittadinanza attiva e partecipata: questi i principali intenti dell'appassionato volume di Paolo Maddalena.

Parlando con Marco Guzzi

Redazione

D: Cosa sono i Gruppi Darsi Pace

I “gruppi darsi pace” nascono alla fine del millennio scorso, da un'intuizione: la nostra umanità planetaria sta vivendo una fase molto particolare che io amo definire “terminale”: Cioè un'intera figura antropologica, un'intera modalità di essere umani si sta dimostrando insostenibile, come diciamo in ambito ecologico, ma secondo me bisognerebbe ampliare il concetto di insostenibilità al livello sia psicologico che antropologico. Siamo in una fase di svolta epocale, di grande crisi antropologica, e di crescita, ma per poterla vivere in una modalità positiva dobbiamo condividere il travaglio, elaborare chiavi interpretative che ci aiutino a capire cosa ci sta succedendo, e gli strumenti di tipo sia psicologico che spirituale, delle tecniche che ci aiutino ad abbandonare le nostre forme più arcaiche di soggettività per aprirci a questa umanità più relazionale, meno bellica, meno rapinatrice, depredatoria, che sta emergendo a grande fatica ma ineluttabilmente sul pianeta.

D: Sono trascorsi 20 anni, quali risultati sono stati raggiunti

Le cose che stiamo tentando di dire mi sembra stiano diventando

sempre più evidenti e pressanti, per cui abbiamo un bacino di interesse intorno per esempio al sito “dp” che supera ogni anno i 120.00 visitatori. Il nostro canale youtube, molto ricco, con quasi 300 video e più di 1.000 visualizzazioni al giorno. Quindi abbiamo un grande afflusso di interesse verso il nostro metodo perché è molto pratico: il praticante viene iniziato a delle pratiche personali quotidiane, che poi condividiamo in gruppo, che lo aiutano immediatamente a sperimentare qualcosa di un processo di liberazione e pacificazione per la trasformazione del mondo, perché noi non abbiamo un intento di tipo esoterico o individualistico: il lavoro interiore e spirituale è immediatamente finalizzato ad un impegno nella storia per la trasformazione delle ingiustizie che sono ormai schiacciati sul pianeta.

Abbiamo realizzato una collana, e siamo già al 18esimo volume, testi che aiutano a capire la natura della svolta antropologica in atto e anche le pratiche, i metodi per vivere questo grande travaglio in modo creativo, positivo, e direi allegro.

D: I Gruppi darsi pace a Montecitorio, cosa proponete.

Un anno fa, mi hanno invitato a collaborare ad una azione di ani-

mazione culturale dentro il Parlamento. Da quel momento abbiamo ideato 10 seminari rivoluzionari dentro Montecitorio, un fatto unico nella storia della Repubblica e dello Stato italiano. Incontri per cercare di portare dentro il Parlamento la rivoluzione antropologica, sul piano politico diventa una nuova, inedita volontà di rivoluzione democratica, che vuol dire un grandissimo cambiamento della politica dentro le istituzioni, ritrovando quella natura rivoluzionaria che, come diceva T. Mann, è intrinseca nel progetto democratico.

Se leggiamo la Costituzione italiana ci rendiamo conto che è un progetto, un qualcosa che non compiremo mai: ad esempio eliminare gli ostacoli sociali al pieno sviluppo della persona, è chiaro che è un processo che non finisce mai, ed è rivoluzionario perché continuamente scopriremo nuovi ostacoli allo sviluppo della persona e dovremo eliminarli, combatterli, denunciarli. Quindi l'intento di questa iniziativa, è quello di portare dentro la discussione democratica quest'ampiezza del pensiero perché noi oggi viviamo una divaricazione crescente tra ciò che il pensiero sta dicendo ormai da anni a livello europeo e planetario, e poi

la discussione, noiosa, ripetitiva nei dibattiti politici.

D: Come immaginate gli scenari futuri

Partendo dai processi interiori della mia liberazione personale condivisa in gruppo, cercare da qui di collaborare alla rivoluzione culturale, cioè cambiare la letteratura, l'Università, modificare la comunicazione di massa, portare dentro questi ambiti conoscitivi gli elementi profondi della conoscenza dell'uomo, e da qui, dal livello culturale, agire sempre più efficacemente anche su quello politico. Cercare di influenzare il dibattito parlamentare e la formazione delle leggi, e quindi la nuova elaborazione di una Europa che non schiacci i popoli e non asservisca le coscienze. Questo è quello che noi cerchiamo di fare; come tutto ciò potrà accadere nella storia concreta è un gioco aperto. Quello che io vedo nei prossimi anni è un acutizzarsi del conflitto, cioè l'uomo finito, la figura “moriente” di umanità predatoria, bellica, egocentrica, riduzionistica, materialistica, individualistica, collasserà in modo sempre più drammatico.

D: Guerre e nuova corsa agli armamenti, come li affrontate.

Non mi sembra possibile, oggi,

dare una risposta per esempio sul rifinanziamento della NATO che prescinda da un ripensamento della stessa Nato e delle sue finalità.

Sono problemi molto complessi che a mio parere, per ora, non siamo in grado di affrontare, perché manca una visione politica a questo livello, le classi politiche europee vivono, si potrebbe dire, alla giornata, mettono pezze su problemi che non sanno, non dico risolvere, ma nemmeno impostare; quindi questi problemi sono prematuri dal mio punto di vista, prima bisognerà impostare una nuova visione democratica in Italia, poi bisognerà capire questa nuova impostazione come si possa articolare all'interno di un sistema europeo.

Suggerimenti per la lettura:



Questo libro intende ritrovare i presupposti poetici e spirituali di un'Insurrezione che procede da tempo e che è innanzi tutto un processo interiore.

CULTURA

Elementi costitutivi di consapevolezza

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Il giacobinismo e la massoneria dietro tutte le trasformazioni storiche

di Patrizia Stabile

Servirebbe il revisionismo storico anche per riscrivere il decennio post rivoluzione francese, 1789-1799, (giustizia sommaria, beni confiscati, ruberie di stato, chiese distrutte e incendiate, ostie e reliquie profanate, preti imprigionati e massacrati, suore stuprate e uccise, credenti umiliati e trucidati, in nome degli “immortali” principi di Liberté, Egalité, Fraternité senza dimenticare il genocidio della Vandea) per poter comprendere come le spinte giacobine e massoniche abbiano influenzato gli avvenimenti storici successivi e come continuino a condizionare quelli presenti. Il giacobinismo nato dalla volontà di strateghi “illuminati” è in realtà il risultato di un complotto massonico fondato apparentemente sul culto della Patria, ma che, di fatto, spingeva su ideologie come quella del progresso, dell’uguaglianza astratta e dell’individualismo sfociate in una vera e propria dittatura di un’élite che, modernamente, viene chiamata “Nuovo Ordine Mondiale”.

Il giacobinismo (“Société des amis de la Constitution”, “Société degli amici della Costituzione”) nacque quindi a Parigi nel 1789 nell’ex convento domenicano di San Giacomo (di qui il nome). Finito apportatore di ideali di libertà, fraternità ed uguaglianza ha avuto un gran numero di seguaci in Italia che ricordiamo, per mano di Napoleone (il vero ideatore del vessillo italiano tricolore), si concretizzò nella costituzione delle 4 Repubbliche Sorelle (Cispadana, Cisalpina, Romana e Partenopea) assoggettate completamente all’esercito francese, che assorbiva terre e denaro da inviare in Francia per risanarne i debiti.

Si assiste, così, come ci ricorda Benedetto Croce in “Storia del Regno di Napoli” ad un radicale cambiamento: dall’attività massonica speculativa si va verso l’attività politica con la trasformazione delle Logge in centri di aggregazione dei Giacobini: «...gli ingegni napoletani...

ni... sul cadere del Settecento, primi in Italia, cioè fin dal 1792, ... si misero in corrispondenza con le società patriottiche francesi, e i più giovani e ardenti riformarono le loro Logge massoniche in club giacobini...»

Ricordiamo brevemente di come quindi, preparato il terreno, le truppe francesi entrano a Napoli e istituiscono (con la complicità “illuminata” della borghesia e dei nobili napoletani), la Repubblica Napoletana, conosciuta anche come Repubblica Partenopea. Nata per l’idealismo di pochi borghesi e nobili fintamente illuminati ma nella realtà meschini traditori dei Borbone e di tutto il popolo e lontana dai bisogni di quest’ultimo, resiste solo pochi mesi, infatti, il 13 giugno del 1799, grazie alla rivolta che partì dalla Calabria guidata dal Cardinale Ruffo e dai lazzari napoletani (cautamente appoggiati idealmente anche da Ugo Foscolo, nei suoi “Commentari”) cessò questa nuova e poco amata forma costituzionale che cercò di soppiantare con l’inganno la monarchia dei Borbone. I repubblicani giacobini si resero colpevoli anche dell’uccisione di 60mila sudditi napoletani, vittime mai ricordate da Istituzioni sorde impegnate invece a commemorare le 122 impiccagioni a Napoli, che si susseguirono ininterrottamente da giugno a settembre, più altre centinaia nel resto del Regno, di traditori tra i quali la nobile Pimentel De Fonseca, Francesco Caracciolo, Domenico Cirillo, “vittime” della giustificata ritorsione dei Borbone (peraltro realmente addolorati anche dal vile tradimento di quelli che consideravano fedeli amici).

Una nota folkloristica e religiosa: Sant’Antonio prese, in quel frangente e solo per un breve periodo (dal 1799 al 1814), il posto di San Gennaro come Patrono nel cuore dei Napoletani accusato di essere “nu Sant Giacobino” in quanto “consenti” il miracolo della liquefazione del sangue anche dinanzi al nemico francese.

Quanto incisero invece il giacobinismo durante le fasi del Risorgimento e dopo?

Secondo gli accordi scaturiti dal Congresso di Vienna del 1814 si ripristinò l’Antico Regime cancellando di fatto tutte le conseguenze della Rivoluzione francese e del regime napoleonico, “la Lombardia e l’antica Repubblica di Venezia divennero province dell’Impero asburgico, mentre il Granducato di Toscana e i ducati di Parma e Modena vennero assegnati ai membri della dinastia asburgica. Lo Stato pontificio con le Legazioni fu restituito a papa Pio VII, che rientrò a Roma fra le ovazioni dei popoli della penisola. Nel Mezzogiorno il Regno di Napoli e Sicilia ritornò Ferdinando IV, che assunse il nome di Ferdinando I, re delle Due Sicilie. Sia il Papa, che addirittura concesse all’Austria di mantenere una guarnigione a Ferrara, sia i sovrani dei ducati della Toscana e di Napoli confidavano nella protezione austriaca. Solo il Piemonte, ingranditosi con la Liguria, restò autonomo dalla influenza austriaca, con la solita funzione di Stato cuscinetto tra la Francia e l’Austria.”

Questa Restaurazione però per colpa anche di pesanti restrizioni imposte dalle vecchie Monarchie non sparse le fiammelle repubblicane di un giacobinismo mai sopito che invece, come ricorda Antonio Gramsci dalle sue bellissime lettere dal carcere, fu un modo tutto borghese di fare politica, “sinonimo di politico settario ed elitario in senso deteriore” che introdusse una forte spinta laicista, anticattolica e totalitaria e che innescò, per colpa di quelle ideologie malate, l’insana regola di ordine complotti e strategie subdole per il raggiungimento ad ogni costo del Nuovo Ordine Mondiale. Oggi come allora che in quel contesto storico avevano lo scopo di “liberare” l’Italia dai vecchi Stati feudali e dalla Chiesa cattolica. E così in un apparente stravolgimento di alleanze ed amicizie, con la complicità della massoneria inglese

e la neutralità di quella francese, l’Italia fu unita. E sappiamo come. La stessa Massoneria internazionale dirigerà successivamente tanti altri eventi con un’abilissima regia: gli scontri che porteranno alle guerre mondiali e la conseguente sconfitta dei grandi nazionalismi italiano, tedesco e giapponese, e alla conseguente divisione del mondo in due blocchi, decisi, a Yalta nel 1945, da Roosevelt, Churchill e Stalin. I due mondialismi materialisti di un’ipotetica Repubblica Universale si spartivano così il pianeta: da una parte il “capitalismo liberaldemocratico, agnostico e tollerante”, dall’altro il “comunismo ateo e totalitario”. Ci sono sempre i “fratelli massonici” dietro le libertà dei figli dei fiori sessantottini così come la diffusione dell’LSD, una strategia mirata della CIA deliberatamente voluta per creare incapacità di pensiero critico.

Ci sono sempre loro nell’ 1989 quando il comunismo crollava e gli Usa, burattini dei sionisti, veri deus ex machina dell’umanità, diventavano i padroni del mondo tanto che Bush nel 1991 affermò che si era giunti all’alba di un “nuovo ordine mondiale”. Ed infatti aveva ragione: siamo giunti quasi alla deriva di una società multietnica e multiculturale che annullerà tutte le culture e le fedi a cominciare dall’ Europa, disarmata intellettualmente e in crisi d’identità, interessata dall’invasione di immigrati provenienti dall’Est, dall’Africa, dall’America Latina e dall’Asia, la maggior parte dei quali di fede musulmana “incompatibile con gli ordinamenti civili occidentali che crea incomprensioni e problemi di convivenza, ma che ai progressisti, ai custodi del politically correct e proprietari dei mezzi di comunicazione (che condizionano le menti di improbabili radical-chic o di semplice gente generosa che non ragiona se non con il cuore), la cosa sembra non importare.

John Foster Dulles, presidente della Fondazione Rockefeller tri-

stemente preannunciava, in piena Seconda guerra mondiale: «Un Governo mondiale, la limitazione immediata delle sovranità nazionali, il controllo internazionale di tutti gli eserciti e di tutte le marine, un sistema monetario unico, la libertà di immigrazione nel mondo intero». E la Chiesa che avrebbe potuto essere l’ultimo baluardo di difesa se non si adegua a queste strategie mostruose non sarà che una pedina già fortemente compromessa dal dentro, “corrotta moralmente ed in balia di scandali sessuali, battaglie per la soppressione della veste talare, matrimonio dei preti, revisione dei dogmi in funzione del progresso universale, sconvolgimento della liturgia, l’Eucarestia ridotta a un semplice simbolo della comunione universale ed il vecchio Papato ed il vecchio sacerdozio abdicanti di fronte ai preti dell’avvenire”.

Di certo esisterà una massoneria buona ma con questi presupposti io quando mi troverò al cospetto di simboli giacobini di sicuro cambierò strada. Numerosi e “striscianti” e che veicolano messaggi subliminali soprattutto quando è l’arte il mezzo: berretti frigi alberi della libertà, la livella che alludeva all’uguaglianza, i fasci consolari dell’autorità romana, il caduceo simbolo della pace conquistata grazie all’abbattimento delle tirannie, la piramide e l’occhio onniveggente, la squadra ed il compasso, l’archipendolo o la cornucopia.

Brutte storie. Alla fine non ci resta che aggrapparci a tutti i valori allora demonizzati e banditi dal NWO (Nuovo Ordine Mondiale): attacchiamoci alla famiglia e ai suoi valori, rispettiamo il nostro passato, riscopriamo le nostre tradizioni, il cibo, gli usi e i costumi della nostra Terra, ancora una volta fondamentali per non perdere l’identità che siamo riusciti a conservare accogliendo tutti i popoli che hanno avuto bisogno di noi. Ma soprattutto coltiviamo amore.

Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

ISTRUZIONE

Conoscere e divulgare per corrompere l'ignoranza

Tu cosa ne pensi?

di Pietro Ratto

“Ma sul serio, prof?”
È parecchio preoccupato, Gabriele. Lancia un paio di occhiate in giro, poi torna a fissarmi, sgo-mento: “Davvero, prof?” Davvero, cosa? “Davvero la domanda che vuol farmi è questa?” Non ci credo, o forse sì: fin troppo. Gabriele, dopotutto, è lo studente tipo. Ha imparato a destreggiarsi in una scuola che fa del sapere un obbligo, ma che lo dispensa in dosi omeopatiche. La scuola dei “saperi minimi”. Tradotto: non un grammo in più di ciò che è lecito che tu sappia. Il buon Gabriele ha assorbito a meraviglia concetti come “studiare è noioso”, “la storia è noiosa”, “legger libri è noioso”. E nel frattempo, tra un sms e un audio, ha buttato giù quintalate di nozioni a memoria, dimenticate esattamente un'ora dopo ogni verifica. Fa parte di quell'immensa schiera di studenti che valutano un libro dal suo spessore (“Quanto è lungo, prof?”). Che hanno capito che nella vita non si fa niente per niente (“Ma questo dobbiamo saperlo?”). Ha imparato

che il mondo è dei furbi, Gabriele. Che aggirar l'ostacolo, premia. Gliel'hanno detto le decine di insegnanti-impiegati che, ogni mattina, si avvicendano in aula; ossessionati più dalle scadenze burocratiche che da chissà quale missione educativa: “Non mi importa se X ha tagliato la programmata. Avevo detto che oggi ne avrei interrogati quattro, e quattro ne voglio. Chi ci rimette, se la prenda con lui!” Non mi stupisce, no. Gabriele, grazie ai suoi docenti, ha ormai ben chiaro come si vive. Perché la scuola serve a quello, no? Insegna a vivere. Gabriele lo ha imparato. Sa che con quella d'Italiano, per aver nove, basta prendersela con la destra. Che quello di Storia ti alza il voto se parli bene di Mussolini. Che la preside si fa una brutta idea di te se non fai Religione. Il resto cosa importa? Che cosa vuoi che importi? Tra un'occhiatina e l'altra al cellulare, Gabriele accumula punti, mica cultura. Gli basta dir quello che pensano loro e il gioco è fatto! L'unico problema, semmai, sta nel ricordarselo. Nel non con-

fondersi e, che so: lodare i partigiani col professore fascista. Per questo, adesso, Gabriele non crede alle sue orecchie. Perché, diciamolo. Proprio ora che è giunto alla fine. Ora che finalmente si chiude ‘sto periodaccio inutile. Proprio adesso che ha capito che nella vita meglio non pensare, limitandosi a dire quel che chi comanda vuol sentire, ecco che piomba qui ‘sto maledetto Commissario esterno di Storia, a rompergli le balle! E io, il rompiballe, gli ho chiesto questo, soltanto questo: Tu cosa ne pensi? Seduto qui, davanti alla Commissione d'esame, la stava menando con la Costituzione. E quando ha tirato fuori la storia della sovranità che appartiene al popolo, io ci ho provato. Tu, Gabriele, cosa ne pensi? E deve proprio pensarne qualcosa, Gabriele? Non basta che ci reciti la sua bella parte a memoria? Che sarà mai, accidenti, ‘sta novità del pensare? Potrei stupirti, mio caro. Potrei sgangherare irrimediabilmente l'ipocrita equilibrio che regna in quest'aula. Potrei mettermi a pic-

conare tutte le solite frasi fatte, i luoghi comuni. La sacralità dei nostri “Padri costituenti”, per esempio. Inclusi i collusi con la mafia come Andreotti? I golpisti mancati come Segni? La “Sovranità popolare”, già. Quella che il futuro Presidente della Repubblica Einaudi, nel settembre '46, definiva nulla più che un mito? Che reputava un concetto effimero, efficace solo a imbonir le masse? Quante discussioni finite nel dimenticatoio, durante i lavori della Costituente, per questa contrastatissima sovranità. I tentativi del comunista La Rocca, le sue vane proteste... Perché sì, perché va detto, Gabriele. Perché proprio non aveva senso raccontare agli italiani che la sovranità appartiene a loro e, contemporaneamente negar qualsiasi nesso tra la loro volontà, espressa in sede elettorale, e la scelta di un premier. Potremmo anche parlare della strana gente che ci finì, in quella Costituente. Gente che della sovranità popolare, o anche solo nazionale, proprio non voleva saperne. Gente come quel Damiani, Movimento Unionista

Italiano, che tifava per un'Italia annessa agli Stati Uniti! Sono temi importanti, questi, Gabriele. Piuttosto attuali, anche. Tu che ne dici? Ma tu sei qui, davanti a me. Coi tuoi scalpitanti diciannove anni, le tue sopracciglia curate e il tuo smartphone nuovo di pacca. Sei qui, con questa tua voglia matta di uscire in fretta e di mandarci tutti al diavolo. Sei qui a fissarmi in cagnesco e a maledirmi di cuore. Soltanto perché ti ho chiesto: “Tu, cosa ne pensi?”

“Che sarà mai, accidenti, ‘sta novità del pensare?”

La schola (In)Nova

di Roberto Salvato

Quali sfide future dovrà affrontare la nostra scuola? A quali domande risponde oggi? Quali sono le aspettative nei confronti della scuola?

Provo a dare qualche suggestione che stimoli la riflessione. Amo la scuola e parte del mio lavoro si svolge all'interno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La scuola deve fornire strumenti e competenze per abitare il mondo

Questa la mia tesi in poche righe.

La riflessione è molto complessa e la pretesa di ridurla a poche battute sarebbe solo un assist per il pensiero semplice dominante oggi-giorno, che tutto brama tranne che la complessità e l'attesa.

Una volta era sufficiente “saper leggere, scrivere e far di conto”, oggi?

Alla scuola oggi è richiesto anche di educare i nostri figli, campo d'elezione fino a qualche anno fa della famiglia.

Alla scuola oggi è chiesto di riempire lo spazio-tempo necessario ai genitori per poter lavorare.

Alla scuola oggi è chiesto di formare i cittadini di domani

Credo che la scuola debba essere laboratorio permanente di innovazione. Innovare non vuol dire inventare, vuol dire innestare il nuovo sul pregresso. Vuol dire cercare

vie alternative all'insegnamento tradizionale con strumenti diversi, vuol dire disegnare percorsi formativi che rimangano ancorati con il presente, con gli studi sull'apprendimento e sul modo che il nostro cervello ha di apprendere.

La scuola è chiamata a formare cittadini liberi. Liberi di scegliere. E per esercitare questa libertà è necessario sviluppare il pensiero critico. E il pensiero critico si allena studiando e facendo esperienza dell'altro-da-me includendolo nel percorso di crescita senza eliminarlo. Idee altre, tesi e soluzioni diverse da quelle che mi sarei immaginato, scritti e pensieri in netto contrasto con il mio, questi sono alcuni ingredienti che chiederei ad una scuola nuova. Familiarizzare e accogliere il “contrario” ci renderà uomini e donne davvero liberi.

Imparare a parlare con i nuovi interlocutori sorti nell'ultimo periodo, le macchine. Questa è un'altra sfida che la scuola dovrà affrontare. Le future classi operaie saranno sempre più qualificate nell'interazione uomo macchina, a loro non sarà più richiesto di saper “fare” ma di saper istruire per far fare.

Ho chiesto per gioco a mia figlia, che va in quarta elementare come dovrebbe essere la scuola ideale per lei è questa è stata la sua risposta (che riporto testualmente):

“Scuola con giardino, all'entrata c'è una grande piscina con scivoli, aula cinema dove si fa lezione guardando le cose. Un'aula zoo con dentro gli animali, corridoio grande con la discoteca. Un'aula dedicata per ogni sport. Solarium all'ultimo piano con bar. Aula con tutte le cose antiche per studiare storia. Vorrei imparare a cucinare bene, la matematica la tengo perché è importante, imparare a riparare le cose, imparare a tenere bene la casa”

Dentro troviamo tutti i desideri e richieste alla nostra scuola. Il contatto con la natura (il giardino), un luogo dove ci si diverte (piscina), imparare guardando (aula cinema), conoscenza delle altre forme viventi facendone esperienza diretta, la musica (corridoio con discoteca), il relax (solarium), vedere, toccare e annusare la “storia” (aula delle cose antiche), competenze spendibili nel proprio contesto di vita (imparare a cucinare, tenere bene la casa e a riparare le cose) e lo studio dei numeri (matematica). Corpo e “mente” insieme nel percorso di apprendimento. Corpi e menti, insieme. La cooperazione è stato il motore che ha permesso all'Australopithecus di evolversi in “homo”. Ma questa è un'altra storia. Buona scuola a tutti.



Foto: Agenzia iMED

Suggerimenti per la lettura:

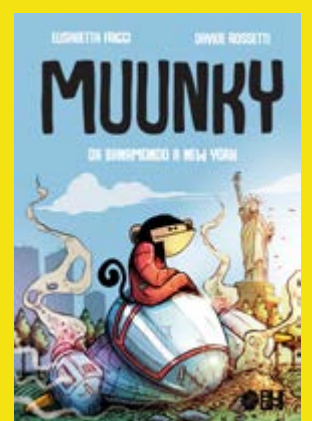
Da Banamondo, il pianeta delle scimmie esploratrici, Muunky è atterrata sulla Terra poiché la sua navicella ha finito le bannane-carburante.

MUUNKY è, una scimmia esploratrice e in ogni avventura, scopriremo nuovi luoghi e città in giro per il mondo. Un modo nuovo per far scoprire il mondo ai più piccoli, aprendo una finestra sulla curiosità, il gioco e sulla fantasia.



Edizioni: AUGHI!

Collana: L'acchiappasogni



MONDO

Società umana: i popoli e le loro storie

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Al Auja, dove l'acqua scorreva al contrario

di Patrizia Cecconi, Nena News

La particolarità di questo villaggio beduino della Valle del Giordano era tutta nella portata dell'acqua che fino a pochi anni fa era tale da superare le leggi di gravità e, in alcuni punti, scorreva in salita secondo l'andamento delle colline. Questa zona è ora diventata di fatto un deserto a causa sia degli insediamenti ebraici che delle attività della società israeliana Mekorot.

“Il processo di pace ha significato l'autorizzazione al furto di terra e di acqua”. Inizia così, con una dichiarazione lapidaria resa in un inglese basico, ma inequivocabile, l'intervista al sindaco di Al Auja, villaggio beduino nei pressi di Gerico, nella Valle del Giordano.

Un incontro inizialmente quasi strappato e poi, inaspettatamente, protrattosi a lungo e arricchito da un'escursione in collina per “capi- re meglio”. Un'escursione sotto un sole inclemente, lunga e faticosa ma che è riuscita a raccontare quanto accaduto in questi anni parlandoci per immagini: la sorgente che dà il nome al paese è asciutta. La stessa sorgente che forniva 2.000 m3 l'ora in ogni stagione e che rendeva la zona famosa per i suoi bananeti ora è secca.

Le colline sono aride e si stenta a credere che solo una ventina di anni fa questa terra giallastra e pietrosa fosse una distesa di verde. Restano qua e là in tutta l'area solo tre o quattro vecchi alberi di ziziphus radicatisi molti anni fa e le cui radici sono così profonde da poter resistere alla siccità indotta.

Lungo l'alveo di quello che era il fiume che rendeva fertile la zona, in prossimità della sorgente, resiste anche qualche canneto, dimostrazione del fatto che una dose di umidità è rimasta, ma che l'acqua è diventata talmente poca da nutrire solo i vegetali che costeggiano le vecchie sponde o che hanno radici sufficientemente profonde per succhiare quel che non ha ancora succhiato la Mekorot, le cui pompe sono ben visibili sulla collina. La stessa Mekorot*, però, deve accontentarsi di quel che resta dopo che la falda è stata interrotta qualche chilometro a nord, in prossimità di Taybeh per fornire acqua a due insediamenti ebraici**, ovviamente illegali, stabiliti nei pressi di Ramallah, esattamente Beit El e Bzivot.

Al Auja, il nome che il paese ha mutuato dalla sua sorgente, significa “che va al contrario” ed il perché è tutto nella portata dell'acqua che fino a pochi anni fa era tale da superare le leggi di gravità e in alcuni punti scorreva in salita secondo l'andamento delle colline. A dar prova della sua portata ci sono i resti di un acquedotto romano di circa 2000 anni fa e di un



Foto: Agenzia iMED

acquedotto ottomano vecchio di alcuni secoli. Ora sono solo pietre, interessanti per chi ama fare escursioni archeologiche e non di meno per chi cerca la verità: questa zona non era un deserto e lo è diventato dopo il furto dell'acqua dovuto sia all'impoverimento della falda a causa dell'emungimento di pozzi utili agli insediamenti illegali intorno a Ramallah, sia alle altre attività della società Mekorot – di cui l'italiana Acea è partner – sul territorio di Al Auja.

Altra caratteristica di questo villaggio, che oggi conta solo 5.600 abitanti contro i circa 11.000 del 2002, è quella di aver visto la trasformazione del modello di vita delle comunità beduine di questa zona – prima basato su un'econo-

mia prevalente nomade legata alla pastorizia – in comunità prevalentemente stanziale, come vuole un'economia agricola, proprio perché la grande fertilità del terreno permetteva di coltivare ogni cosa, tanto che le banane di Al Auja erano famose per qualità oltre che per abbondanza. Fino a una quindicina di anni fa l'agricoltura locale richiamava braccianti da tutto il distretto di Gerico. Questi, dice il sindaco, diventavano parte della comunità in quanto tornavano nei villaggi di provenienza solo due giorni alla settimana. Ora la situazione economica è precipitata e la sorgente riesce a mandare acqua solo un paio di mesi l'anno, cosa che consente la coltivazione di alcuni ortaggi stagionali ma non certo di alberi

da frutta, tanto meno banani che richiedono acqua in abbondanza. Quelli crescono altrove e Al Auja se vuole mangiare banane, arance o mele può farlo sostenendo l'economia israeliana o addirittura quella delle colonie che la circondano.

Nella “baladia”, ovvero nella sede del municipio, si viene accolti da un affresco murale un po' naïf ma molto eloquente, al centro del dipinto è rappresentato lo scorrere impetuoso di un torrente nato dalla sorgente, ai lati una donna, un uomo, alberi e animali a simboleggiare la vita data dalla sorgente. Il sindaco ci tiene a spiegarne il significato, benché sia facilmente intuibile, e poi aggiunge ancora dei numeri, prima del “67 – dice – la comunità raccoglieva 18.000 per-

sone, prevalentemente beduini, comprese anche alcune famiglie profughe del “48.

“Il processo di pace ha significato l'autorizzazione al furto di terra e di acqua.”

Aggiunge che nel distretto di Gerico, di cui Al Auja fa parte, prima del “67 abitavano 250.000 palestinesi contro gli attuali 60.000. Poi, con voce sicura, prima in arabo e poi, forse per accertarsi che la traduzione sia giusta, in inglese, dice testualmente: “ci hanno ingannato parlandoci di Autorità Palestinese, ma quando diciamo ‘autorità’ palestinese diciamo una grande bugia perché qui l'autorità è solo israeliana”. Non è una critica all'Anp la sua, è qualcosa di diverso e forse di più. C'è una costernazione nelle sue parole che alla fine lo porta a dire che forse era meglio la vecchia civiltà beduina in cui tutto, compresi gli incontri ufficiali, si svolgeva nelle tende, che non una finzione di autorità istituzionale che non ha alcuna autorità reale.

Lo sconforto che induce queste riflessioni è facilmente comprensibile, basta guardarsi intorno. Nonostante una serie di organizzazioni di vari paesi abbia dato vita alcuni anni fa a un programma di carattere ambientale per garantire la somministrazione di acqua alla comunità di Al Auja, ristrutturando le vecchie tubazioni che della poca acqua a disposizione molta ne perdevano durante il percorso ed un nuovo serbatoio per garantire acqua potabile, la situazione non può definirsi neanche lontanamente risolta. Oltre alle abitazioni, in cui l'acqua è comunque scarsa e comunque fornita dalla società nazionale israeliana Mekorot che la preleva dalle falde acquifere della Cisgiordania e la rivende a discrezione e a caro prezzo ai palestinesi che ne sono stati espropriati, c'è la necessità di risorse idriche per le coltivazioni e qui la situazione finora non vede sbocchi e l'agricoltura non vede sviluppi.

MONDO

Società umana: i popoli e le loro storie

Acqua e potere

di Francesca La Bella. Nena News

In Iraq e in Siria la gestione dei flussi d'acqua viene utilizzata come arma di guerra e strumento di controllo. L'azione congiunta di più attori in ambito idrico rischia, così, di modificare la stessa struttura sociale dell'area travalicando gli effetti dei singoli eventi.

Le forze armate irachene hanno rafforzato la propria presenza lungo il fiume Tigri in provincia di Ninive, liberando una delle principali centrali idriche a nord ovest di Mosul. Durante l'operazione per liberare l'impianto che fornisce l'acqua alla maggior parte delle città del nord del Paese, la 16esima divisione dell'esercito iracheno, supportata dalla Brigata Abbas delle Unità Popolari di Mobilitazione (PMU), ha espulso le forze dello Stato Islamico dal vicino villaggio di Khawaja Khalil, sulla sponda orientale del fiume Tigri nei pressi della diga Badush.

Il significato di questa azione trascende, però, il piano prettamente militare. Il controllo idro-geologico, oltre ad essere alla base dell'amministrazione effettiva di

un territorio nella logica di costruzione di uno Stato vero e proprio, può, infatti, essere considerato un significativo strumento di conflitto che colpisce, in particolar modo, i non-combattenti.

Attraverso il controllo di centri nevralgici per la distribuzione dell'acqua nel Paese come la diga di Tabqa, nella provincia di Raqqā in Siria o quelle di Ramadi e Falluja in Iraq, l'IS, in passato, è riuscito a bloccare per lunghi mesi i rifornimenti idrici a città strategicamente significative come Karbala, a numerose piccole comunità locali ed ad ampie distese di terreno agricolo. La gestione dei flussi d'acqua ha, inoltre, consentito allo Stato Islamico di creare un'economia dell'emergenza basata sul controllo strategico di un'ampia porzione di territorio con una relativamente piccola potenza d'attacco.

A seguito dell'offensiva lanciata dalle truppe governative a metà ottobre per la riconquista di Mosul, inoltre, molte delle strutture idriche hanno subito gravi danni e buona parte dei quartieri orientali

della città sono rimasti senza acqua mentre le squadre di tecnici che avrebbero dovuto riparare le condutture sono stati impossibilitati a raggiungere l'area a causa del perdurante conflitto. La gestione dei corsi di acqua dolce, la loro contaminazione e il blocco delle dighe ha, così, impattato direttamente sulla vita quotidiana della popolazione civile a causa di malattie e mancanza di servizi igienico sanitari, inducendo processi di migrazione forzata e di massa.

Allo stesso modo, in Siria l'acqua si sta trasformando giorno dopo giorno in un importante strumento di guerra. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa curda Hawar News Agency, a fine febbraio, la Turchia avrebbe tagliato improvvisamente l'approvvigionamento idrico verso il lato sud del confine con il conseguente blocco dell'impianto idroelettrico di Tishrin sul fiume Eufrate.

La diga, posta a monte del Lago Assad e della diga Tabqa che garantiscono l'approvvigionamento idrico di Aleppo e l'irrigazione di oltre 640.000 ettari di terreno agricolo siriano, fornisce l'acqua alle principali città del nord della Siria e, in particolare, alle aree a maggioranza

curda intorno alla città di Manbij e nel cantone di Kobane.

Le problematiche legate alla gestione turca dell'acqua dei fiumi Tigri e Eufrate non è, però, legata solamente agli ultimi eventi. Già nel maggio del 2014, Ankara aveva indotto un blocco del flusso idrico verso la Siria con il conseguente abbassamento sotto il livello di guardia delle riserve del Lago Assad. In quell'occasione alcuni analisti sottolinearono come le problematiche della chiusura potessero superare i confini, portando le proprie conseguenze anche in territorio iracheno. Dato il basso flusso del fiume Tigri, buona parte della fornitura di acqua dolce dell'Iraq proviene dalla Turchia e scorre attraverso la Siria prima di essere raccolto nelle dighe irachene.

La scarsità di portata e di pres-

sione dell'acqua potrebbe avere un effetto devastante sulle strutture e, di conseguenza, sui territori iracheni, in alcune aree già al limite della desertificazione. Si ricordi, infine, che nei due fiumi il tasso di salinità è naturalmente più alto rispetto ad altri corsi d'acqua a causa di una forte erosione del terreno. La diminuzione della portata potrebbe, in questo senso, indurre un ulteriore aumento di questo indice rendendo l'acqua non potabile con gravi conseguenze sia sull'approvvigionamento alimentare sia nel settore agricolo e delle coltivazioni.

L'azione congiunta di più attori in ambito idrico potrebbe, dunque, modificare la stessa struttura sociale dell'area travalicando gli effetti dei singoli eventi.



Foto: Agenzia iMED

Tutta colpa del colonialismo?

di Ilaria Bifarini

E' stato stimato che, dalla metà degli anni Novanta, circa sessanta paesi in via di sviluppo siano diventati più poveri in termini di reddito pro-capite rispetto a quindici anni prima e in alcuni casi a venticinque anni prima. Il continente africano annovera i paesi con i più alti livelli di disuguaglianza al mondo, in cui il divario tra la popolazione che vive in uno stato di miseria e una ristretta fascia d'élite dedita al lusso è abissale. Il settore dell'agricoltura, da cui dipendono le condizioni di vita delle fasce più deboli, mostra continui segnali di degrado, dovuti anche a un uso spregiudicato delle terre da parte degli investitori stranieri.

E' la famosa "maledizione" della ricchezza di risorse, che sembra condannare il Continente Nero a un eterno stato di miseria, o è il prodotto, nonché la colonna portante, del modello di sfruttamento economico globale?

Le multinazionali europee e statunitensi, subito dopo la concessione dell'indipendenza ai paesi africani dagli ex imperi coloniali, si sono stabilite nel continente per fare profitti sostenendo il progetto neocolonialista che, con il tempo, si è rivelato disastroso. Gli effetti sono risultati fallimentari non solo dal punto di vista economico: la congiuntura politica africana del periodo post coloniale è stata, infatti, animata da continui colpi di

stato, dittature sanguinarie e repubbliche presidenziali criminali. Basti pensare a Bokassa nella Repubblica Centrafricana, a Mugabe in Zimbabwe, Dada in Uganda, Seko nell'ex-Zaire solo per fare alcuni esempi.

Il capitalismo occidentale ha immediatamente riconquistato l'Africa, attraverso alleanze strategiche con i gruppi oligarchici dei paesi che sono diventati i custodi dei progetti e degli interessi dei grandi poteri economici internazionali, collaborando in prima linea alla realizzazione del disegno neoliberalista. Quello che in passato era stato inflitto attraverso il colonialismo e la schiavitù, adesso viene imposto dal potere delle multinazionali e dalle politiche economiche di organismi economici internazionali.

Le istituzioni preposte allo sviluppo, come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, esercitano il diritto di fissare la programmazione economica dei paesi riceventi, attraverso la presenza *in loco* di consulenti e di esperti e di imporre provvedimenti monetari e fiscali, particolarmente austeri, per correggere la crisi delle bilance dei pagamenti. Essi impongono una serie di misure, che vanno sotto il nome di "aggiustamenti strutturali", finalizzate alla riduzione del debito estero dei paesi emergenti, con pesanti ripercussioni sullo sviluppo dei consumi e sulla crescita

del mercato interno.

La povertà endemica dell'Africa muove un giro di affari vasto e redditizio, mettendo in circolo flussi finanziari miliardari in tutto il pianeta. Nonostante milioni di individui continuino a morire per malattie e denutrizione, i loro governi sono costretti a pagare miliardi di dollari ogni anno per adempiere agli interessi sul debito contratto con le organizzazioni finanziarie internazionali. Si stima che per ogni dollaro preso in prestito se ne paghino tredici.

Allo stesso tempo le multinazionali incrementano i loro profitti attraverso l'approvvigionamento di risorse e manodopera a bassissimo costo e favoriscono l'arricchimento e la corruzione delle élite locali; l'industria delle armi prospera con il dilagare di conflitti locali legati a spartizioni mai chiarite e una frotta di giornalisti, cooperanti e umanitari incentrano il loro lavoro su testimonianze il più delle volte preconcepite e poco veritiere.

E' il business della miseria e della sofferenza, la linfa vitale del modello economico neoliberista, che da tempo ha sperimentato nei paesi poveri quegli stessi metodi di depauperamento della popolazione che ha iniziato poi ad attuare presso le stesse popolazioni dell'Occidente, da cui il modello ha origine.

Negli ultimi anni i contributi a tale chiave di lettura della realtà

sono divenuti sempre più numerosi, a cominciare dalla critica alla politica degli aiuti e della cooperazione allo sviluppo da parte di studiosi, economisti e attivisti, molti dei quali africani. Le politiche economiche del Fondo Monetario e della Banca mondiale trovano, infatti, sempre più dissenso a seguito del manifesto fallimento riscontrato negli obiettivi di sviluppo.

Per comprendere le ragioni dell'immutabile sottosviluppo del continente africano, che causa ogni giorno migliaia di vittime umane, è necessario uscire dalla trappola semplicistica degli schemi del passato e dei luoghi comuni. Anziché riversare tutte le responsabilità politiche ed economiche sulle antiche potenze coloniali, che di certo non furono poche, occorre ripercorrere la storia economica postcoloniale e analizzare perché in Africa le politiche di aiuto allo sviluppo non siano riuscite a creare le premesse per la nascita di un'industria locale, una popolazione alfabetizzata, un governo basato sui principi della sovranità nazionale e della democrazia, un'economia in definitiva in grado di svilupparsi autonomamente sfruttando le immense ricchezze del continente.

(tratto da **"I coloni dell' austerità. Africa, neoliberalismo e migrazioni di massa"**, pubblicazione indipendente, 2018)

Suggerimenti
per la lettura:



Dopo il primo libro, "Neoliberalismo e manipolazione di massa. Storia di una bocconiana redenta" (2017), l'autrice prosegue il percorso di ricerca e di critica al pensiero unico economico. "I coloni dell'austerità."

TERRITORIO

Identità degli spazi ambientali

Attenzione verso l'ambiente, presenza e assenza dell'uomo e delle sue costruzioni.

di Antonella Grana

Dopo svariati viaggi e soggiorni nei territori dei Sibillini colpiti dal sisma, in particolare tra Umbria e Marche, tento di tirare un po' le fila di quanto "sperimentato" in loco in relazione a territorio e cultura. Per iniziare suddividerei in due sezioni diverse le voci territorio e cultura:

- La cultura del territorio, dove per cultura del territorio mi riferisco all'attenzione verso l'ambiente
- Territorio e cultura/storia, legato alla presenza/assenza dell'essere umano e delle sue costruzioni

La cultura del territorio. Ciò che mi ha colpito maggiormente dei Monti Sibillini sono i colori molto vividi, il paesaggio che si tinge di ocra verso la fine dell'estate facendolo somigliare alla California, la limpidezza del cielo. La cultura del territorio, il fatto di preservare un ambiente incontaminato credo sia il risultato di anni di lavoro dell'Ente Parco dei Sibillini. Vi sono luoghi particolari come, a esempio, il Lago di Pilato. Si tratta di un piccolo lago naturale, di origine glaciale, a forma di "occhiello" in cui vive un organismo unico al mondo chiamato "Chirocefalo dei Marchesoni". È un piccolo crostaceo branchiopede di colore rosso che misura 9-12 millimetri e nuota col ventre rivolto verso l'alto.

L'ecosistema del lago è molto delicato e la presenza dell'essere umano può essere estremamente dannosa. L'Ente Parco vigila costantemente, è proibito bagnarsi ed è necessario mantenere una distanza di almeno 5 metri dal bordo per evitare di calpestare le uova del chirocefalo deposte a riva, tra le rocce in secca. A onor del vero, a causa della mancanza di segnaletica lungo i sentieri dopo il sisma, poco più di un anno fa alcuni turisti stranieri erano arrivati fino al lago e vi si erano immersi, per fortuna senza conseguenze per il chirocefalo. I sentieri oggi sono ripristinati per più del 80% e praticabili per escursioni con vari livelli di difficoltà. Questi luoghi sono definiti spesso con l'aggettivo "incontaminati" e in effetti lo sono ma, paradossalmente, ciò che manca di più è proprio la presenza umana, fattore che si è acuito dopo il sisma. A volte si ha la sensazione che la specie in via di estinzione sia proprio l'essere umano. Probabilmente sarebbe necessario iniziare a raccontare il territorio con vocaboli e con "storie" nuove per attirare turisti consapevoli del rispetto con cui è necessario approcciare quel territo-

Foto: Agenzia iMED



rio a oggi ancora ferito. Come ho già avuto modo di scrivere ho un vocabolo che inizia proprio a starmi stretto, il vocabolo è magia. Se si chiede, a chiunque, perché una persona dovrebbe fare centinaia di chilometri per visitare i Sibillini, la risposta che si riceve è "perché sono luoghi magici". Cosa si intenda per magia non è dato sapere, ci si riferisce soprattutto alla leggenda della Sibilla. Dalla Sibilla a una visione Sibillini-centrica, con una scarsa propensione a relazionarsi e a raccontarsi verso l'esterno, il

passo è breve. Territorio e cultura. Queste aree si distinguono per la presenza di chiese e borghi. Il culto cristiano si mescola con le storie pagane della Sibilla. I borghi sono generalmente molto piccoli, alcuni come Castelsantangelo sul Nera (MC) contavano prima del sisma poco meno di 200 abitanti che diventavano circa 3000 nel periodo estivo poiché vi era una buona presenza di B&B e molte famiglie possedevano seconde case. Dopo il sisma il turismo, per mancanza di strutture, si è praticamente az-

zerato, fatto salvo il turismo giornaliero che, per forza di cose, è un turismo prettamente locale. Molte persone temono i pernottamenti nelle strutture funzionanti. Noi ci siamo fermati più volte, in diverse strutture agibili, non ci sono stati problemi e sicuramente in alcune tornerò e in altre no, per un puro e semplice livello di servizio ricevuto. In qualche posto, sia ristoranti che alberghi, il terremoto è diventato un alibi per dare un servizio (e dei pasti) pessimo.

Il numero di strutture storiche

che si possono trovare, tra dimore, castelli e soprattutto chiese, è impressionante. Considerate che il solo paese di Castelsantangelo sul Nera, splendido con le sue mura a pianta triangolare, ne contava più di 20. In una delle sue frazioni, Vallinfante, a causa (in questo caso forse è grazie) del terremoto sono stati scoperti nella chiesa di Santa Maria degli affreschi databili all'inizio del XV sec. La chiesa ora è stata messa in sicurezza con tecniche innovative anche se purtroppo si trova in zona rossa e non è raggiungibile. L'essere umano sta rimanendo fuori dalla sua storia. La cultura del territorio e territorio/cultura/storia sembra facciano più fatica a coesistere dopo il sisma. La ricostruzione procede con difficoltà a causa dell'ampiezza dell'area colpita. Il grande patrimonio storico va preservato ma chi è più in sofferenza è l'essere umano che non riesce più a riappropriarsi dei propri luoghi. Le frizioni con l'Ente Parco che deve gestire, e va doverosamente ricordato, un territorio molto vasto, coperto da vincoli paesaggistici e che abbraccia le regioni Marche e Umbria, sono pressoché giornaliere. Il tasso di litigiosità e di esasperazione è altissimo. Il rischio dell'abbandono dei borghi più piccoli è dietro l'angolo. Per poter evitare tutto questo, l'economia del territorio va ripensata, a partire dall'interazione tra uomo e ambiente in un processo costruttivo e inclusivo delle varie istanze: quelle dei Comuni che devono evitare lo spopolamento, quelle dell'Ente Parco, Regioni, ma anche amministrazioni in genere, che devono portare avanti una visione di territorio che, ne ho la forte impressione, è mal comunicata, frammentaria, magari un po' datata e per questo poco condivisa dalla popolazione. Si può ricominciare? Certamente sì. Il sisma che ha azzerato ciò che c'era prima può diventare un punto di forza per riscrivere la storia dei luoghi in processi che si integrano. Ecco allora che territorio, cultura, storia diventano anche economia e sviluppo. Sarà semplice? No, decisamente no. Ma strumenti decisionali, manageriali, tecnici, risorse economiche ci sono, basta volerli usare in "armonia".

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

SALUTE

Prevenzione e promozione del benessere fisico e sociale

Prendere i popoli per la gola: l'attacco ai semi, pilastro della sovranità alimentare.

di Teodoro Margarita

Uno dei primi atti del governatore americano Paul Bremer quando l'Iraq venne completamente sconfitto, fu quello di non permettere più, con apposita ordinanza, ai contadini della Mesopotamia di riseminare i propri semi come erano usi fare da circa ventimila anni. E come, l'agricoltura, a detta di autorevoli studiosi, avrebbe preso le mosse iniziali proprio là, nella mezzaluna fertile tra il Tigri e l'Eufrate, stiamo parlando ancora prima della civiltà babilonese e le sue meravigliose ziqqurat, i giardini pensili splendore del mondo, avrebbero imparato a fare, via via gli esseri umani nel resto del mondo. Questa ordinanza, sotto le presunte vesti di una igienicità nella riproduzione delle sementi, non garantita, a detta degli Americani, dalla maniera tradizionale. Paul Bremer ha semplicemente spalancato le porte alle multinazionali dell'agroindustria, Monsanto, Cargill, DuPont e tutte le altre hanno fatto il loro ingresso nel paese facendo tabula rasa di ogni sovranità alimentare locale ed uccidendo, ipso facto, la plurimillennaria biodiversità locale.

Stando a Nikolai Vavilov, il più grande genetista al mondo, pioniere nella ricerca in materia, è stato proprio quello l'areale di infinite varietà di riso, di grano, di frutta, e solamente di datteri, prima della conquista americana ve n'erano almeno duemila varietà differenti. Non solamente per il petrolio, gli Usa hanno abbattuto Saddam Hussein, per quello e per il controllo dell'acqua, risorsa strategica in un Medio Oriente sempre più assetato, ci sono andati per distruggere un vivaio naturale di biodiversità ed espandere l'influenza e creare il

mercato alle proprie corporation. Una nostra amica giornalista, per ragioni di opportunità la chiameremo "Angela Rossi", dimorante in Kurdistan, ci ha raccontato che solamente da pochi anni il locale governo sta incentivando le coltivazioni locali, ovvero la ripresa di una agricoltura interna e non più dipendente totalmente dalle importazioni. Quello che guadagnavano con la vendita del petrolio era tutto speso per acquistare derrate alimentari, aver puntato sulla monocultura del petrolio è stato funesto e si sta correndo ai ripari. Il controllo totale sulle sementi, l'eradicazione di ogni agricoltura locale è solamente l'ultimo campo dell'estensione del controllo totale sui popoli. Sapendo che Bayer acquistando Monsanto ha determinato l'operazione finanziaria più onerosa della storia facendo impallidire tutte le precedenti acquisizioni nel campo automobilistico, aeronautico, informatico o delle comunicazioni, 60 miliardi di dollari, la cifra che supera il Pil di nazioni di medio impatto sull'economia mondiale.

Ecco di cosa stiamo parlando. Stiamo vedendo all'opera, nel concreto di questi anni, il delinarsi in contrasto di poteri che degli stati si servono e li piegano, indifferenti ad ogni colore politico, negli Usa, per esempio, sia Democratici che Repubblicani vengono regolarmente finanziati, il tutto è secondo le leggi documentato alla luce del sole, a colpi di centinaia di migliaia di dollari, anche Barack Obama, non differente in questo dagli altri presidenti, pagò il suo debito alla Monsanto, abolendo, con il famoso tristemente "Monsanto Act", sua decisione, l'obbligo di indica-

re, per il consumatore americano, la presenza di prodotti derivati da OGM, nei generi alimentari in vendita. La sovranità alimentare resta una chimera. L'Europa, pur con divisioni interne, tenta di resistere, i trattati come il defunto Tip o quelli che bypassano le legislazioni statali come il Ceta, oltre a massacrare i servizi sociali, demolire la scuola pubblica, hanno nel mirino l'agricoltura e nella fattispecie il pilastro di essa, le sementi libere. La resistenza? Una resistenza esiste. Vi sono reti nazionali ed europee e transnazionali come in Italia la Rete Semi Rurali a sua volta federata con reti similari in Francia, Réseau des semences paysannes, nei paesi di lingua tedesca Arche Noah, reti nazionali di seedsavers, salvatori di semi, tutte, connesse strettamente, aventi come obiettivo quello e piano piano vi si sta riuscendo, di abolire i vincoli alla libera circolazione delle sementi contadine riconoscendole come fattore primigenio di sovranità alimentare ed identità del cibo, bloccare le importazioni delle sementi Ogm e dei prodotti lavorati a partire da quelli, stabilire disciplinari rigorosi delle tipicità alimentari impedendo le truffe nello stile del "parmigiano" prodotto dappertutto tranne che nella nostra pianura padana. Una battaglia lunga ed articolata, interessa i consumatori ed i cittadini desiderosi di vedere il proprio stato non dipendente da volontà transnazionali ma dalla libera e democratica scelta popolare. Il buon seme si salva stando insieme e con esso la sovranità alimentare, principio cardine di qualunque altra idea di autodeterminazione e di libertà.

Pesticidi e fertilità

di Laura Scalabrini

I frutti della terra sono malati, compromessi nella loro fisiologia, nella loro spinta vitale, irrimediabilmente manipolata fin nella profondità delle radici.

La tragica trasformazione dell'agricoltura porta, come conseguenza, la produzione di un cibo che provoca malattie agli uomini e agli animali, distrugge il suolo e contamina le acque superficiali e sotterranee.

Le multinazionali chimiche, ci dicono che pesticidi e additivi sono tutti identificati, controllati e certificati, che non dobbiamo preoccuparci. Le malattie in crescita vertiginosa a livello mondiale quali diabete, obesità, cancro anche nei bambini e l'infertilità in aumento nei giovani, dimostrano il contrario.

I pesticidi sono sostanze chimiche create per uccidere. Il loro residuo nel prodotto agricolo di cui ci cibiamo non è mai pari a zero. Ed è dalla loro sommatoria, non conteggiata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nascono le malattie. I pesticidi non vengono metabolizzati dal nostro organismo; si fissano nel fegato, nei reni e nel sistema riproduttivo, provocando malattie non solo in chi è nato ma anche in chi ancora non lo è.

Esiste una ricerca, la prima nel mondo di questo tipo, per verificare l'infertilità nei giovani dai 18 ai 20 anni non fumatori, sani, che vivono in ambienti altamente inquinati come la Terra dei fuochi (NA), la Valle dell'Amaseno (FR) e Cattaro, in provincia di Brescia.

La conduce il dott. Luigi Montano Uroandrologo di Salerno, Presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana.

- "L'inquinamento è una delle cause che riduce la fertilità maschile, perché agisce sulla vitalità degli spermatozoi e sulla loro mobilità." - afferma Luigi Montano.

Da queste considerazioni è

nato il Progetto Ecofoodfertility, finanziato dal Ministero della Salute.

Dalle indagini ISPRA, risulta che nella Biosfera vengono immessi circa 4 /5 milioni di ton. di pesticidi per un giro d'affari che va oltre i 15 miliardi di euro. Solo in Italia se ne impiegano 175 mila ton/anno pari a circa 3Kg pro capite; vale a dire oltre il 30% di tutto il consumo europeo.

Dal 1 gennaio 2014 è resa obbligatoria l'Agricoltura integrata su tutto il territorio nazionale, ai sensi del D.lgs 150 del 14 Agosto 2012 "USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI". La mancanza di controlli, permette l'utilizzo di questi fondi per l'acquisto "finanziato" di pesticidi.

Tutto questo grazie ai Consorzi Agrari i quali vendono senza alcuna verifica delle prescrizioni e senza assistenza tecnica come d'obbligo per legge.

Ma c'è di più: I sindaci responsabili, secondo il TU delle leggi sanitarie, della salute di TUTTI gli esseri viventi PRESENTI SUL LORO TERRITORIO, possono decidere di emettere un'ordinanza volta a dichiarare il Comune BIOTERRITORIO, come previsto dal D.lgs 150/2012.

La sola emissione di tale ordinanza garantisce agli agricoltori un finanziamento pari al 30% . Oltre a ciò, coloro che decidono di passare dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, presentando la documentazione prevista, hanno titolo ad un altro 20% per i costi sostenuti, più un 30% per i mancati ricavi (la trasformazione può durare fino a tre anni). Infine, coloro che fanno innovazione tecnologica possono ottenere il rimborso del 100% .

I comuni, grandi e piccoli nel nostro Paese, sono 8000; basterebbe che i Sindaci, tutti insieme o anche solo quelli sensibili, decidessero non solo di fare un loro partito, ma di tutelare la salute dei cittadini che li hanno eletti.



Foto: Agenzia iMED



TECNOLOGIA

Ricerca, studio e funzionalità.

E pur si scalda!

di Sergio Pomante

Era il marzo del 1989, quando uno stralunato Carlo Rubbia annunciava ai suoi colleghi la lieta novella! Gli americani Fleischmann e Pons avevano fatto una scoperta sensazionale che avrebbe confutato tutta la Fisica allora conosciuta. Ovviamente in molti vi era un profondo scetticismo! In varie parti del mondo altri fisici provarono a ripetere l'esperimento, ma senza successo! In pochi anni l'argomento "fusione fredda" entrava a pieno titolo nel novero di quegli argomenti di cui era meglio non parlare. La non riproducibilità (parziale) del fenomeno aveva smorzato ogni entusiasmo anche se... qualcuno continuava ad occuparsene. Nel 1995 il nostro Sergio Focardi (ed altri), docente dell'Università di Bologna, sbalordì il mondo con un nuovo esperimento che interessava i cristalli di nichel in cui veniva pompato idrogeno. Egli mostra al mondo una nuova categoria di fenomeni che presto verrà definita "Reazione Nucleare a Bassa Energia" (LENR). Focardi riuscì ad ottenere un livello di adsorbimento dell'idrogeno mai ottenuto prima, ma nulla di più. Tentativi di riprodurre il fenomeno si avranno al CERN ed a Pavia ma

senza esito. Nel 1999, Rubbia volle capirci qualcosa ed incaricò una equipe dell' ENEA di riprodurre l'esperimento di F. e P. Ne uscì fuori (2002) il "rapporto 41" (mai pubblicato) nel quale De Ninno, Del Giudice ed altri riportarono di aver ottenuto un eccesso di calore con relativa produzione di Elio-4, segno inequivocabile di un'avvenuta fusione di atomi di idrogeno in elio. Inespugnabilmente Rubbia sparisce di scena e nel 2003 all' ENEA arriva l' EDF francese, che visita i laboratori di Frascati solo per carpirne informazioni, in seguito su spinta del ministero dello sviluppo economico le ricerche continuano ma affidate ad altra equipe per volere di Rubbia. Tra complotti, segreti militari, insabbiamenti nostrani e polemiche di ogni genere, arriviamo al 14 gennaio del 2011, quando l'italiano Andrea Rossi (sedicente ingegnere, laureato in filosofia) ed il redivivo Focardi presentano al mondo il loro reattore a fusione fredda chiamato "E-Cat", erede dell'apparato sperimentale del 1995. Una equipe dell'Università di Bologna guidata dal dott. Levi prende in esame l'e-cat e verifica che in effetti si produceva del calore in eccesso. Ben presto, però,

i rapporti tra l'Università e Rossi si interrompono, ma compare un partner straniero, la greca Defkalion. Il 22 giugno del 2013 Focardi ci lascia, e nel 2015 gli USA concedono il brevetto a Rossi che sposta la sua attività oltre mare. Tra annunci, ritardi, contatti segreti con la Boeing, e discussioni che hanno infiammato gli animi in rete, siamo giunti finalmente alla sua prossima commercializzazione, così almeno speriamo tutti. Per restare al passo con i fatti si consiglia di visitare il sito e-catworld.com. Non sappiamo se siamo in presenza di una vera rivoluzione scientifica. Ma gli elementi per un discreto ottimismo ci sono tutti. Dopotutto, nemo propheta in patria!

In pochi anni l'argomento "fusione fredda" entrava a pieno titolo nel novero di quegli argomenti di cui era meglio non parlare.



Criptovalute e blockchain cosa ci nascondono?

di Massimo Sernesi

Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare delle criptovalute, in particolare Bitcoin, principalmente per le quotazioni elevate che ha raggiunto. I detrattori dicono che non c'è niente dietro, altri dicono che sono una rivoluzione e le paragonano all'avvento di Internet. La tecnologia che sta dietro alle criptovalute, la blockchain, consente di creare un registro immutabile, sicuro e decentralizzato, cioè distribuito su più server sparsi nel mondo. Una catena di blocchi contenenti transazioni (blockchain appunto). Le transazioni per scrivere su questo registro sono rese sicure da sistemi basati sulla crittografia e dai relativi calcoli fatti dai miner (minatori) che guadagnano in cambio delle monete, generate dalla transazione stessa e/o parte delle basse commissioni pagate dagli utenti. Per richiedere le transazioni occorre accedere tramite un wallet (portafoglio) usando una chiave privata che, insieme alla corrispon-

dente chiave pubblica e il relativo indirizzo, definisce il nostro conto ed è, di fatto, l'unica protezione per le nostre monete. La sua segretezza è dunque fondamentale e la sua acquisizione è il principale obiettivo di molti hacker. Dal 2008, quando il primo documento che proponeva questo sistema fu pubblicato da Satoshi Nakamoto, sono nate molte criptovalute, ma non tutte sono legate a sistemi di pagamento. Questo registro decentralizzato ha infatti altri usi, perché può essere usato in molti ambiti: dalla logistica, alla tracciabilità, alla gestione di cloud, all'intelligenza artificiale, al voto elettronico, ecc. Stanno infatti nascendo vere e proprie applicazioni decentralizzate (dapps) che sfruttano la potenza di calcolo dei miner e la sicurezza della blockchain. Con questo si spiega la grande varietà di criptovalute che sono nate, alcune con una propria blockchain

(e quindi server dedicati a farla funzionare), altre che sono solo token (gettoni) che utilizzano una blockchain esistente (la più utilizzata è quella di Ethereum). Per finanziare tutti questi progetti è nato il fenomeno delle ICO (Initial Coin Offering cioè offerta iniziale di moneta), che consentono di finanziarsi con una forma di crowdfunding, decentralizzando così anche la proprietà delle criptovalute. In cambio di denaro contante (valuta fiat, come si chiama in questo mondo) vengono infatti assegnate un certo numero di monete, che saranno poi utilizzabili in vario modo o scambiabili su vari siti dedicati (gli exchange) in cambio di altre monete sia fiat sia crypto. Chi paragona il mondo delle criptovalute all'Internet prima della diffusione al grande pubblico ha dunque una parte di ragione, perché le potenzialità di questa tecnologia sono tante e in questo mondo stanno nascendo molte idee inno-

vative e una cultura della condivisione e della collaborazione simile. L'altro lato della medaglia sono però le truffe, le quotazioni a volte esagerate e la finanziarizzazione di questo mondo, che lo rendono più simile alla bolla delle Dot Com che vide crollare le quotazioni delle aziende legate ad Internet nel 2000/2001. Tuttavia, come sappiamo, dopo il crollo delle Dot Com è nato il dominio di aziende come Amazon, Google, Facebook, Netflix e altre che hanno rivoluzionato il mondo in cui viviamo. Non si sa, al momento, cosa potrà nascere invece dal mondo delle criptovalute, in quanto esso è ancora operato da vari problemi tecnici quali la velocità delle transazioni, ancora non sufficientemente alta e stabile, o il loro costo in termini soprattutto di potenza di calcolo e di energia. Ci sono però già innovazioni che promettono di risolvere questi problemi.

Dal punto di vista legale si sta lavorando per regolamentare questo mondo, come avvenne con Internet, con in più la difficoltà del fatto che la natura di queste monete non è sempre di facile definizione e lo scambio avviene su numerosi mercati. Insomma non si può dire che dietro alle criptovalute non ci sia niente, ma cosa effettivamente porteranno nella nostra vita quotidiana ce lo potrà dire solo il tempo.

Chi paragona il mondo delle criptovalute all'Internet prima della diffusione al grande pubblico ha dunque una parte di ragione

NUCLEARE

Rifiuto totale delle armi e delle guerre come risoluzione dei conflitti

Spese militari, una follia in crescita

di Anna Polo

Secondo l'ultimo rapporto del Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), diffuso lo scorso maggio, nel 2017 le spese militari mondiali sono arrivate a 1.739 miliardi di dollari, pari al 2,3% del Pil mondiale, con una crescita dell'1,1% e un trend in rialzo ormai da molti anni.

I paesi che spendono di più per eserciti e armi sono Stati Uniti, Cina, Russia, Arabia Saudita, India, Francia, Regno Unito, Giappone, Germania e Corea del Sud. Gli Stati Uniti da soli spendono più dei successivi sette paesi della lista. In Medio Oriente si registra una crescita di oltre il 6%, dovuta soprattutto all'Arabia Saudita e nonostante non siano disponibili i

dati di Qatar ed Emirati Arabi e di paesi in guerra come Siria e Yemen. A differenza della Russia, Cina e India continuano ad aumentare le spese militari, mentre in Europa si registra un incremento soprattutto nei paesi della zona centrale (+12%) e in Francia, Gran Bretagna e Germania.

E l'Italia non è da meno: oltre ai dati del Sipri relativi al 2017, quelli raccolti da MILÈX, l'osservatorio sulla spesa militare italiana, mostrano una spesa per il 2018 di circa 25 miliardi di euro, cui si aggiungono altre voci di carattere militare, portandola a oltre 27 miliardi. Sono più di 70 milioni di euro al giorno, che arriveranno a 100 milioni perché l'Italia si è impegnata con la Nato

ad arrivare al 2% del prodotto interno lordo entro il 2024. Si tratta di un aumento del 4% rispetto al 2017, che d'altronde continua una tendenza presente in tutti gli ultimi governi: basti pensare che dal 2006 l'aumento delle spese militari è stato del 25,8%!

Un altro capitolo impressionante riguarda la lunga guerra condotta dall'Occidente in Afghanistan. Dal 2001 al 2017 è costata ai paesi che vi hanno partecipato circa 900 miliardi di dollari. Tra missioni internazionali, sostegno alle forze armate afgane, trasporto di truppe, mezzi e materiali, costruzione di basi e infrastrutture militari ecc, il costo per l'Italia è stato di 7,5 miliardi di euro.

Contrariamente alle dichiarazioni fatte da tanti esponenti del Movimento 5 stelle in passato, dunque, la spesa militare italiana è destinata da aumentare e gli ordini per i famigerati F35 non verranno tagliati; al massimo il piano di acquisto verrà allungato.

A questo punto sorgono spontanee due domande: perché non si parla di questo scandaloso spreco di denaro pubblico? Perché tra le forze politiche solo Potere al Popolo (peraltro non rappresentato in Parlamento) e in misura minore Liberi E Uguali (ormai avviati verso lo scioglimento) propongono la cancellazione di tutti i programmi militari e la riconversione dell'industria bellica, mostrandosi dispo-

sti ad ascoltare le proteste della società civile (prime tra tutte le reti per il disarmo e le associazioni pacifiste) e a mettere in discussione questa tendenza? Si tratta solo del timore di contrastare il potere degli Stati Uniti, opponendosi alle continue richieste di aumentare le spese militari?

Una cosa comunque è certa: l'annoso ritornello "non ci sono soldi", usato per giustificare i tagli alle spese sociali, alla sanità, all'istruzione, all'ambiente è una spudorata bugia: basterebbe ridurre le spese militari per trovare i fondi necessari a interventi fondamentali per il benessere del paese e dei suoi abitanti.

Con qualsiasi
Parlamento,
con qualsiasi
Governo...
la nostra
mobilitazione
continua a
dire:
"Italia,
ripensaci"

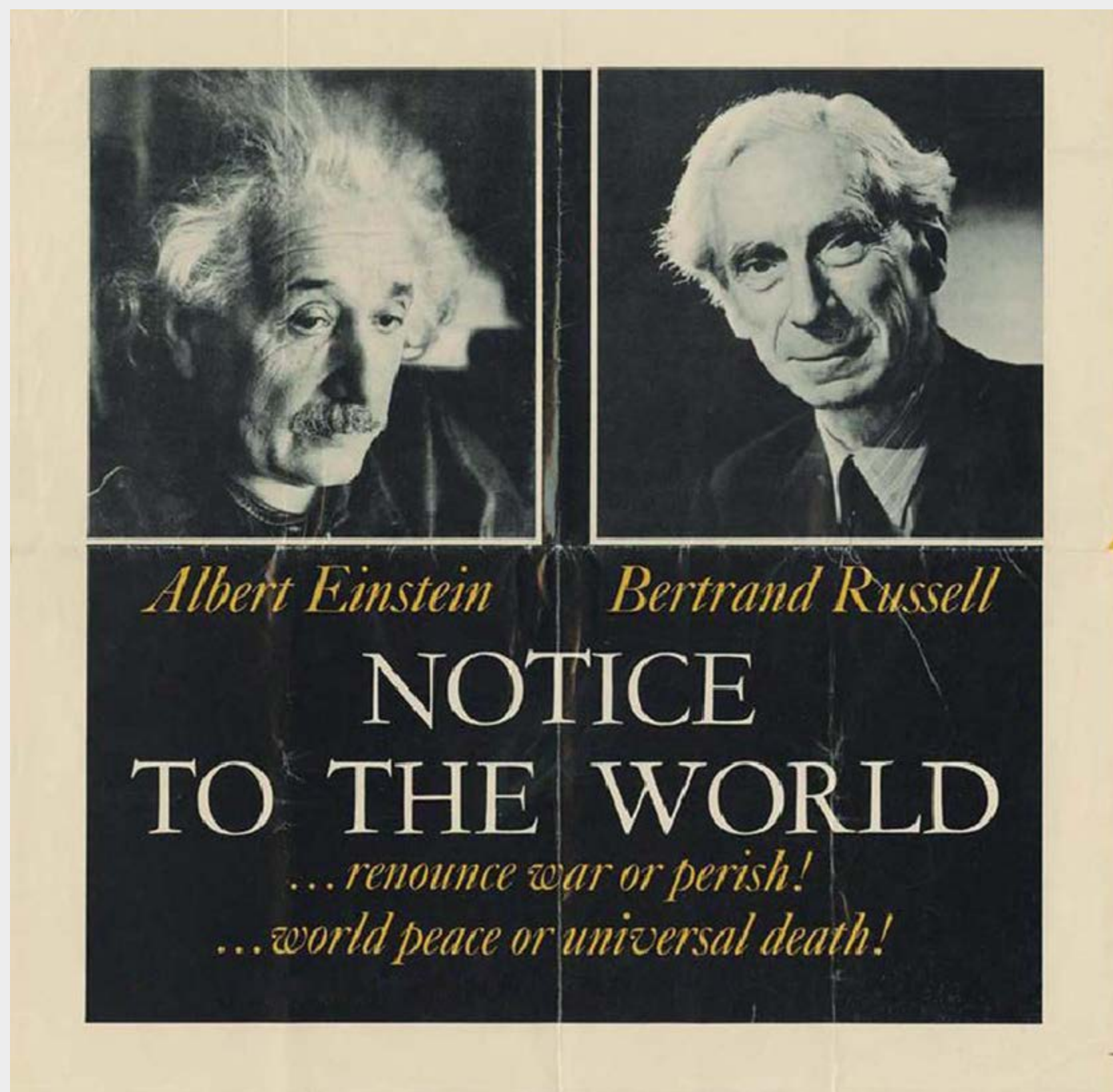
Promossa da Rete Italiana per il Disarmo e da Senzatmica, la Campagna "Italia, ripensaci" è nata a ottobre 2016, in occasione del voto nel Primo Comitato dell'Assemblea Generale dell'ONU sulla risoluzione che chiedeva di approvare una conferenza di Stati per adottare uno strumento giuridicamente vincolante che prevedesse la messa al bando e lo smantellamento delle armi nucleari. L'Italia votò contro. Era il 27 ottobre 2016.

"Italia, ripensaci" è questa la richiesta esplicita che facciamo al Governo italiano, affinché muti la propria posizione contraria alla eliminazione degli ordigni nucleari.

Entro il 12 dicembre l'Assemblea Generale è infatti chiamata a ribadire il voto avvenuto lo scorso 27 ottobre. L'Italia non ha sostenuto la risoluzione, nonostante la grande tradizione anti-nuclearista.

"Crediamo che l'Italia potrebbe mandare un importante segnale modificando il proprio voto.

La storia e la cultura dell'Italia stanno dalla parte del multilateralismo e della fiducia nei negoziati internazionali"



#ITALIARIPENSACI
#NUCLEARBAN

CONTROLLARMI
rete italiana per il disarmo

senzatmica
traduzione: la guerra prima
per un mondo libero da armi nucleari

ican
international campaign
to abolish nuclear weapons